

LINEE GUIDA

QUANDO
IL CONTENITORE
FA IL VALORE



LINEE GUIDA
PER LA GESTIONE AMBIENTALE
DEL PACKAGING PER IL LUSSO



ISTITUTO ITALIANO IMBALLAGGIO
The ITALIAN INSTITUTE of PACKAGING

QUANDO
IL CONTENITORE
FA IL VALORE



LINEE GUIDA PER LA GESTIONE AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI PER IL LUSO

COPYRIGHT

Documentazione, contenuti, testi, immagini, logo e grafica sono di proprietà dell'Istituto Italiano Imballaggio. Sono protetti dal diritto d'autore e dal diritto di proprietà intellettuale. È severamente vietato copiare, appropriarsi, ridistribuire, riprodurre qualsiasi frase, contenuto o immagine, anche in parte, del presente documento. È vietata la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma. È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini, anche parziali, non autorizzata espressamente dall'Istituto Italiano Imballaggio. In caso di violazioni l'Istituto Italiano Imballaggio si riserva di agire presso le sedi competenti a tutela dei propri diritti.



© 2026 Istituto Italiano Imballaggio



INDICE

1. DEFINIZIONE DI LUSO	08
1.1 Parametri distintivi dei prodotti di alta gamma	
1.2 I livelli del lusso: un framework per il marketing	
2. DEFINIZIONE DI PACKAGING PER IL LUSO	10
2.1 Gli otto parametri distintivi del packaging per il lusso	
2.2 Criteri di progettazione	
3. NUMERI	11
3.1 Trend e previsioni	
3.2 Materiali	
3.3 Settori	
4. VERSO LA SOSTENIBILITÀ	13
4.1 Antefatto: Fashion Pact	
4.2 Plastic action	
4.3 Metriche ambientali	
5. QUADRO LEGISLATIVO	16
5.1 Transizione dalla Direttiva 94/62/CE al Regolamento 2025/40: cosa resta in vigore	
5.2 Regolamento UE 2025/40 PPWR: stato dell'arte	
5.3 Altre legislazioni: food contact e cosmetico	
5.4 Direttiva anti-greenwashing e comunicazione ambientale: green claims e pratiche commerciali sleali	
5.5 EPR: regime di responsabilità estesa del produttore	
6. STAKEHOLDER ENGAGEMENT	39
6.1 Multi-actor approach	
6.2 Adattamento al contesto: perché il lusso è un caso particolarmente complesso	
6.3 Come il multi-actor approach influenza il processo di riprogettazione	
6.4 Check list operativa	
7. APPLICAZIONI: I CASI STUDIO	47
7.1 Scopo	
7.2 Disclaimer	
7.3 Riprogettare la scatola in cartoncino	
7.4 Alleggerimento e nobilitazione del vetro per l'alta profumeria	
7.5 Ripensare il packaging per skin care	
7.6 Laminazione e riciclabilità	
8. ALLEGATI LEGISLATIVI	66
Allegato 1	
Allegato 2	
Allegato 3	



CREDITS

Commissione Luxury Packaging

Coordinatore:

- Marco Scatto PLUS4

Partecipanti a vario titolo:

- Albano Ghizzoni A.G.C
- Alessia Verduci ACQUA DI PARMA
- Caroline Baranes BARALAN INTERNATIONAL
- Pierluigi Gorani BDO
- Linda Volta BDO
- Michele Cantisani BOLTON GROUP
- Carlotta Berni BERNI - GMUND
- Massimo Romano BORMIOLI LUIGI
- Elena Vittone BORSALINO
- Alessandro Mortarino BORSALINO
- Francesca Bergamaschi BRANDART
- Gianluigi Merante CAVALLINI
- Elisabetta Segoloni CARTOTECNICA MODERNA
- Arianna Marchesi COLOGRAF
- Monica Mazzucchelli CONSULNET
- Luca Amato DOLCE & GABBANA BEAUTY
- Virginie Rousseff DISQUARED
- Massimo Zonca FEDRIGONI
- Lorenzo Cusimano FERRAGAMO
- Valentina Bono FOOD CONTACT CENTER
- Daniela Aldrigo ISTITUTO ITALIANO IMBALLAGGIO
- Barbara Iascone ISTITUTO ITALIANO IMBALLAGGIO
- Simona Salina LITOVER
- Roberto Della Rupe LUCE
- Sara Barbino LUXOTTICA
- Beatrice Calabresi LUXOTTICA
- Roberta Baci MAG-DATA
- Laura Pirondini MAG-DATA
- Chiara Paraluppi MAX MARA
- Marina Camporese MERIEUX NUTRISCIENCES
- Gianni Tagliapietra MIXCYCLING
- Valentina Stigher MONCLER
- Alberto Ghedini PLASTIGRAF TREVIGIANA
- Luca Meana PUSTERLA 1880
- Loris Romeo ROTOLITO
- Christian Brambilla ROTOLITO
- Ilaria Zambaldi SANTA MARIA NOVELLA
- Pierluigi Micciché TAGHLEEF DERPROSA
- Katia Tedeschi VARIGRAFICA ALTO LAZIO

Contributi a cura di:

- Luca Amato
- Roberto Della Rupe
- Chiara Paraluppi

Autori:

- Daniela Aldrigo
- Marina Camporese
- Francesca Bergamaschi
- Pierluigi Gorani
- Barbara Iascone
- Monica Mazzucchelli
- Linda Volta
- Massimo Romano
- Marco Scatto

Casi studio:

- Alberto Ghedini
- Elisabetta Segolon
- Massimo Zonca
- Massimo Romano

Coordinamento editoriale ed organizzativo:

- Alessandra Alessi

QUANDO
IL CONTENITORE
FA IL VALORE





INTRODUZIONE

Nel lusso, il packaging è linguaggio, identità e promessa: il preludio silenzioso all'esperienza del prodotto. È il primo gesto tangibile con cui un brand comunica i propri valori al consumatore. Per questa ragione, il settore ha storicamente puntato su materiali pregiati, artigianalità e confezioni capaci di generare emozione nell'unboxing.

Il quadro legislativo europeo sta cambiando profondamente le regole del gioco. Il Regolamento (UE) 2025/40 sul Packaging and Packaging Waste - noto come PPWR - introduce obblighi stringenti in materia di riciclabilità, riduzione dei materiali, contenuto riciclato, riutilizzabilità e riduzione del sovra-imballaggio. La sua applicazione progressiva impatterà in modo trasversale l'intera value chain, dal brief creativo alla produzione, dalla logistica al post-consumo.

Per la filiera del lusso questo rappresenta una sfida di natura inedita: non si tratta semplicemente di adeguarsi a un requisito tecnico, ma di ripensare il packaging salvaguardando ciò che lo rende irrinunciabile - il racconto del brand, la percezione della qualità, il rito dell'apertura. La tensione tra compliance normativa e integrità dell'esperienza sensoriale ed estetica definisce il perimetro entro cui questa Linea Guida intende offrire orientamento.

SCOPO

L'Istituto Italiano Imballaggio, grazie all'impegno della commissione Luxury Packaging, rappresentativa dell'intera filiera, ha elaborato queste Linee Guida con l'obiettivo di supportare concretamente la value chain del lusso nel percorso verso la conformità al Regolamento 2025/40 PPWR, senza sacrificare i valori fondanti dei brand e la qualità dell'esperienza offerta al consumatore finale. Il documento non si limita a declinare gli obblighi normativi, ma propone un metodo di lavoro - strutturato e collaborativo - per affrontarli in modo strategico.

Il cuore della Linea Guida è un approccio multi-attore che coinvolge l'intera catena del valore: dai brand owner ai designer, dai converter ai fornitori di materiali, fino agli specialisti di marketing e ai responsabili di sostenibilità. La compliance non può essere il risultato di interventi isolati in capo a un solo attore: richiede un processo condiviso, avviato già nella fase di brief creativo e mantenuto coerente fino al prodotto finito.

PRINCIPIO GUIDA

La sostenibilità del packaging di lusso non è la rinuncia all'eccellenza: è la ricerca di una nuova eccellenza, capace di coniugare responsabilità ambientale, identità di marca e innovazione progettuale.



DESTINATARI

Queste Linee Guida sono rivolte a tutti gli attori della filiera del packaging di lusso che si trovano a dover affrontare il percorso di adeguamento al PPWR, con ruoli e prospettive diverse:

- Brand owner e direttori marketing, responsabili della definizione dell'identità di packaging e del brief creativo.
- Dipartimenti di sostenibilità e CSR, chiamati a tradurre gli obiettivi normativi in requisiti di progetto.
- Designer e studi di progettazione packaging, che devono integrare i vincoli normativi nel processo creativo.
- Converter e produttori di imballaggi, impegnati nello sviluppo di soluzioni conformi e industrializzabili.
- Fornitori di materiali e tecnologie, con l'opportunità di proporre alternative compatibili con il lusso.
- Responsabili acquisti e supply chain, che gestiscono la transizione lungo la filiera.
- Consulenti e certificatori, a supporto della verifica di conformità.

NOTA METODOLOGICA

Le Linee Guida sono state elaborate dall'*Istituto Italiano Imballaggio* attraverso un processo che ha coinvolto esperti di area regolatoria, aziende della filiera, specialisti di materiali laboratori e stampatori. Il documento tiene conto del testo del Regolamento (UE) 2025/40, aggiornato alla data di pubblicazione del presente documento ed è soggetto ad aggiornamento in funzione dell'evoluzione del quadro normativo e delle buone pratiche di settore e degli atti delegati in corso di definizione da parte della Commissione Europea.

L'approccio adottato è volutamente pragmatico: le indicazioni sono calibrate sulla realtà operativa della filiera del lusso italiana ed europea, tenendo conto della varietà di categorie merceologiche - moda, gioielleria, cosmetica, spirits, design - e delle diverse strutture che le caratterizzano.

Il quadro normativo del PPWR è ancora in fase di completamento: la Commissione Europea è chiamata ad adottare atti delegati e di esecuzione che definiranno in modo vincolante criteri tecnici oggi ancora in discussione - tra cui le metodologie per la valutazione della riciclabilità, i requisiti per il contenuto riciclato, le soglie di riutilizzabilità per specifiche categorie di imballaggi e le modalità di etichettatura ambientale. Ciascuno di questi provvedimenti potrà avere implicazioni dirette sulle indicazioni operative contenute nel presente documento.



1. DEFINIZIONE DI LUSO

Il concetto di lusso è legato a un'esigenza che il Brand Owner trasmette ai propri fornitori per rispondere alle aspettative del cliente, differenziandosi in modo sostanziale dalle logiche tipiche del mass market.

Storicamente radicato nelle nozioni di sovrabbondanza (dal lat. *luxus -us*) ed esclusività, il lusso è associato a valori quali libertà creativa, distinzione, piacere e ricchezza. Nel contesto del comportamento dei consumatori, i prodotti di lusso sono pertanto percepiti come non essenziali e acquistati per soddisfare aspirazioni personali, migliorare il proprio aspetto e distinguersi dagli altri.

Questi prodotti si caratterizzano per l'impiego di materiali di alta qualità, l'artigianalità e la cura del design, rivolgendosi a una clientela che cerca non solo utilità funzionale, ma anche appagamento emotivo e affermazione di status. Il senso di prestigio ed esclusività che ne deriva è alimentato dalla disponibilità limitata e dalla forza identitaria del marchio¹.

Le strategie di branding risultano quindi decisive: attraverso leve quali heritage e innovazione di prodotto, i marchi di lusso mantengono costantemente elevati standard qualitativi. Ne sono esempio i profumi, i prodotti skincare o make-up sviluppati su modelli "couture" - in cui il marchio valorizza la propria tradizione manifatturiera dimostrando al contempo competenza nella formulazione e nella tecnologia.

Dal punto di vista dei materiali, i marchi di lusso privilegiano materie prime non comuni, complesse e pregiate, a dimostrazione della propria capacità nella creazione di prodotti esclusivi. Questo approccio si differenzia nettamente dalla produzione di

¹ Eunju Ko, John P. Costello, Charles R. Taylor, *what is a luxury brand? A new definition and review of the literature, Journal of Business Research, Volume 99, 2019, Pages 405-413.*

massa: il prezzo elevato, conseguenza diretta dei costi di sviluppo e produttivi, limita per sua natura il consumo su larga scala. Ne derivano scelte precise - materiali dal peso importante per volumi di prodotto ridotti, colori e decorazioni unici e non standardizzati - che preservano l'aspetto premium e valorizzano l'identità del marchio.

In sintesi, il lusso rappresenta una complessa interazione di qualità, estetica, esclusività e branding emozionale.

1.1 Parametri distintivi dei prodotti di lusso

La definizione di lusso nel contesto del packaging si articola attorno a un insieme di caratteristiche distintive che, nel loro insieme, determinano il posizionamento di un prodotto nel segmento premium e ne giustificano il valore percepito agli occhi del consumatore.

Queste caratteristiche non agiscono in modo isolato, ma si integrano e si rafforzano reciprocamente, contribuendo a costruire un'esperienza complessiva coerente con l'identità del brand. I parametri che seguono rappresentano i pilastri fondamentali di cui tenere conto per la progettazione del packaging per il lusso e costituiscono il riferimento imprescindibile per valutare la qualità e l'adeguatezza di ogni soluzione rispetto al posizionamento atteso sul mercato:

1. Estetica
2. Utilizzo materiali pregiati e di alta qualità
3. Elevati standard qualitativi di manifattura
4. Esclusività (intesa come disponibilità limitata)
5. Brand identity
6. Valore nel tempo (heritage e tradizione)
7. Valore emozionale
8. Valore economico (prezzo di fascia premium)

1.2 I livelli del lusso: un framework per il marketing

Il luxury marketing si occupa della promozione e vendita di prodotti e servizi di alta gamma, mirando



non solo alla transazione commerciale, ma all'offerta di esperienze esclusive, status sociale e senso di appartenenza a una cerchia privilegiata. In questo contesto, i brand owner sono chiamati a rispondere al mercato attraverso strategie di innovazione, confrontandosi in particolare con le aspettative delle nuove generazioni di consumatori, che richiedono trasparenza su provenienza, materiali e impatto ambientale dei processi produttivi.

L'analisi della stratificazione del mercato rivela una complessità intrinseca, influenzata da fattori economici, sociali e culturali. Secondo Allères (1997)², il mercato del lusso si articola in tre livelli principali, rappresentati nella cosiddetta piramide del lusso:

- 1. Lusso inaccessibile:** prodotti riservati a una clientela ristretta e consapevole, caratterizzati da custom made, edizioni limitate, fasce di prezzo elevatissime e distribuzione su canali selettivi. Il valore di questi beni tende ad apprezzarsi nel tempo.
- 2. Lusso intermedio:** include i beni prêt-à-porter in taglie standard, che negli anni '70, insieme all'alta moda, hanno dato vita al "ready to wear" - abbigliamento accessibile per un vasto pubblico senza personalizzazioni significative.
- 3. Lusso accessibile:** comprende i brand che si differenziano dal fast fashion e dal segmento premium, realizzando la cosiddetta "democratizzazione del lusso" attraverso i mass-tige brand (prestigio per le masse), con l'obiettivo di penetrare mercati più ampi mantenendo un posizionamento di qualità.

Parallelamente alla classificazione per accessibilità, Veblen (1899)³ introduce il concetto di consumo ostentativo, secondo cui il lusso non è solo indicatore di qualità, ma simbolo di status sociale. I consumatori acquistano beni di lusso non per soddisfare

² Allères, D. (1997). *Luxe Strategies-Marketing. Economica*

³ Veblen, T. (1899). *The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions*

bisogni materiali, bensì per affermare la propria posizione nella gerarchia sociale. Questo comportamento si articola in quattro componenti chiave:

- **Visibilità**, nelle sue tre dimensioni: *intima* (consumo privato, non condiviso), *interna* (gusto personale, come la decorazione degli spazi privati), *esterna* (segnali visibili agli altri, come gioielli e auto di lusso);
- **Simbolismo**: i beni di lusso assumono un significato legato alla classe sociale del consumatore, diventando strumenti di costruzione identitaria;
- **Identità**: le scelte d'acquisto definiscono l'identità economica e sociale dell'individuo;
- **Appartenenza sociale**: il consumo ostentativo rafforza i confini tra gruppi sociali esclusivi.

Su queste basi, Kapferer (2017)⁴ aggiorna la piramide di Allères alla luce dei mutamenti nel comportamento dei consumatori. Il suo modello posiziona i beni non solo in base al prezzo, ma al valore percepito e all'esperienza che generano, ponendo al centro esclusività, autenticità e connessione emotiva con il marchio. Per Kapferer, i brand del lusso devono investire non solo nella qualità del prodotto, ma nella costruzione di narrazioni e significati capaci di attrarre e fidelizzare una clientela moderna, che cerca nel lusso un veicolo di espressione identitaria oltre che di distinzione sociale.

In conclusione, le principali leve del mercato del lusso - appartenenza, riconoscimento sociale, identità - orientano le decisioni d'acquisto ben oltre considerazioni razionali di qualità o prezzo. In questo sistema valoriale si inserisce naturalmente anche la sostenibilità, sempre più percepita come componente integrante dell'esclusività e dell'autenticità dei prodotti di lusso.

>>> continua

⁴ Kapferer, J. N. (2017). *Lusso. Nuove sfide, nuovi sfidanti. Franco Angeli*



2. DEFINIZIONE DI PACKAGING PER IL LUSO

Il packaging per il lusso può essere definito come l'imballaggio utilizzato per i prodotti di alta gamma in settori come la cosmetica, la moda, o il food and beverage e la gioielleria. A differenza del packaging destinato al mass market, quello per il lusso svolge un ruolo cruciale nell'esperienza complessiva del marchio⁵. Si caratterizza per il suo fascino estetico, spesso ottenuto grazie all'uso di materiali di alta qualità e grafiche sofisticate per rimandare a concetti come esclusività e raffinatezza. Anche nel caso del packaging per il lusso, la funzione di proteggere e trasportare il prodotto deve essere garantita. In particolare, la funzione di strumento di comunicazione del marchio non viene mai trascurata: il packaging per il lusso, infatti, valorizza il valore percepito del prodotto e rafforza l'immagine del brand. Ad esempio, nel settore dei cosmetici di lusso, il packaging spesso rappresenta alcune caratteristiche come il peso, il volume e l'uso di materiali di percezione di alta qualità come il vetro, la carta o il metallo le plastiche, che si allineano con le aspettative dei consumatori che cercano il lusso. Infatti, gli imballaggi più pesanti sono spesso associati a una qualità e ad un costo più elevati, mentre gli imballaggi più leggeri sono associati allo stesso tipo di prodotti ma destinato al mass market, ovvero per acquisti dei consumatori che cercano la convenienza. In particolare, gli aspetti estetici del packaging per il lusso sono un elemento essenziale della decisione di acquisto del consumatore in quanto riflettono l'identità e i valori del brand nei quali il consumatore si riconosce. In tal senso, il packaging per il lusso è spesso progettato per creare una connessione emotiva con i consumatori perché evoca sensazioni quali indulgenza, piacere, che rafforzano la perce-

⁵ Chadwick, Philip. "High-end design." *Packaging News*, 19 settembre 2023. Disponibile su: <https://www.packagingnews.co.uk/features/high-end-design-category-focus-luxury-packaging-19-09-2023>

zione di lusso descritta sopra. Quindi, l'imballaggio presenta il prodotto e migliora l'esperienza di spaccettamento contribuendo in maniera sostanziale alla percezione generale del lusso al momento di acquisto e consumo del prodotto.

In sintesi, il packaging per il lusso è parte integrante dell'esperienza del prodotto di lusso, definito dai suoi materiali percepiti di alta qualità, dal design estetico e dalla capacità di trasmettere i valori del marchio, i quali oggi affrontano inoltre la sfida di incontrare i requisiti di sostenibilità attraverso il design e la progettazione con un chiaro richiamo agli "8 criteri da soddisfare per il lusso".

2.1 CRITERI DI PROGETTAZIONE

Il packaging è una componente fondamentale della strategia dei marchi di lusso. Colori distintivi, logo e una grafica coerente su tutti gli imballaggi rafforza, dunque, il riconoscimento e la fedeltà al marchio. Allo stesso tempo, il packaging per il lusso dev'essere funzionale per proteggere efficacemente il prodotto durante il trasporto e lo stoccaggio, assicurando che il contenuto arrivi in ottime condizioni. Ad esempio, l'apertura del packaging primario può essere fluida e piacevole incorporando chiusure funzionali allo scopo o lacci a nastro.

Di seguito i criteri generali e universalmente validi per progettare il packaging per il lusso da applicare nel design con l'obiettivo di mantenere lo specifico posizionamento sul mercato:

Criterio 1: costruire una connessione emotiva, ovvero creare un'esperienza di consumo capace di suscitare emozioni particolari e durature nei consumatori. Ad esempio, esso funge da mezzo per la narrazione del marchio perché include elementi che ne raccontano la storia o il prodotto attraverso l'utilizzo di forme di imballaggio uniche o l'inclusione di una narrazione all'interno della scatola.

Criterio 2: assicurare elevati standard di qualità manifatturiera per soddisfare o superare le aspettative dei consumatori.

Nel settore del lusso, il packaging fa frequentemente



ricorso a materiali di pregio e ad alta resistenza, capaci di garantire una lunga durata nel tempo e di riflettere la natura premium del prodotto. Tra questi rientrano, ad esempio, cartoni spessi e robusti, finiture goffrate o testurizzate, nonché l'impiego di materiali sostenibili, in linea con le attuali tendenze orientate alla responsabilità ambientale. Va considerata anche l'ergonomia, una leva strategica che unisce estetica e funzionalità, migliorando l'esperienza d'uso e rafforzando la percezione di esclusività e personalizzazione.

Criterio 3: creare una forte identità di marca nella quale il consumatore possa riconoscersi e che consenta al prodotto di distinguersi sul mercato.

Il design visivo del packaging nel settore del lusso riveste un ruolo fondamentale, poiché è in grado di trasmettere valori quali eleganza, raffinatezza ed esclusività. Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso l'adozione di soluzioni estetiche ricercate, l'impiego di palette cromatiche coerenti con l'identità del marchio e l'inserimento di dettagli distintivi, come la stampa a caldo o illustrazioni personalizzate. Nel complesso, l'aspetto del packaging dovrebbe essere concepito per evocare emozioni positive e suscitare nel consumatore una percezione di unicità.

Criterio 4: innovare costantemente per restare all'avanguardia, ovvero rispondere all'elevata competitività tipica di questo mercato in continua evoluzione. Fare innovazione significa reinventarsi continuamente. Ad esempio, con l'aumento della consapevolezza sociale e ambientale, i consumatori del settore lusso stanno diventando sempre più attenti alla sostenibilità e all'etica delle pratiche aziendali. La filiera per il lusso deve quindi innovare i loro processi produttivi e le offerte per rispondere a queste aspettative. Ciò può includere l'adozione di materiali sostenibili, pratiche di produzione etiche e strategie di Corporate Social Responsibility (CSR) che non solo migliorano l'immagine del marchio, ma possono

anche attrarre nuovi segmenti di mercato, che valorizzano l'impatto sociale e ambientale delle loro scelte di acquisto.

Criterio 5: rendicontazione e misurazioni risultati ambientali reali.

Integrare nella progettazione del packaging strumenti di misurazione e rendicontazione dell'impatto ambientale, ovvero adottare metriche quantitative che consentano di valutare e comunicare in modo trasparente le prestazioni ambientali del packaging lungo l'intero ciclo di vita.

Criterio 6: compliance legislativa cogente e applicabile geograficamente.

Garantire la piena conformità del packaging alle normative vigenti nei mercati di destinazione, ovvero assicurare che ogni scelta progettuale - dai materiali alle lavorazioni, dalle informazioni obbligatorie in etichetta ai sistemi di smaltimento - rispetti il quadro legislativo applicabile in ciascun paese o area geografica di commercializzazione.

3. NUMERI

Mercato globale da 17,2 miliardi di euro, l'Italia vale 1,4 miliardi dell'industria del packaging, con un valore globale stimato nel 2025 in **17,2 miliardi di euro**. L'Italia gioca un ruolo rilevante, con un fatturato pari a **1,4 miliardi di euro**, rafforzando il proprio posizionamento tra i principali Paesi europei produttori di soluzioni ad alto valore aggiunto.

L'Europa mantiene infatti la leadership mondiale nella produzione di beni di lusso e, di riflesso, nei relativi imballaggi. Tuttavia, il settore si trova oggi ad affrontare una **concorrenza sempre più serrata da parte della Cina**, soprattutto sul fronte dei volumi e dei costi. Nonostante ciò, il comparto globale del packaging per il lusso registra nel 2025 una crescita del **+3,5%**, segnale di una domanda ancora solida e orientata alla qualità.



IL PESO DEL LUSSO NEL MERCATO ITALIANO DEL PACKAGING

Secondo le stime preconsuntive relative al 2025, il mercato complessivo italiano degli imballaggi ha raggiunto un valore di **39,8 miliardi di euro**. All'interno di questo perimetro, il segmento degli imballaggi per il lusso vale circa **1,4 miliardi di euro**, confermando un'incidenza significativa in termini di valore, pur a fronte di volumi più contenuti. Dal punto di vista quantitativo, su **17,6 milioni di tonnellate** di imballaggi complessivamente prodotti in Italia, circa **208.900 tonnellate** sono riconducibili al packaging destinato a beni di lusso.

3.1 TREND E PREVISIONI

Il mercato globale del packaging per il lusso è previsto in costante crescita, con un **CAGR (tasso di crescita annuale composto) del 4-5%**. Tra gli elementi principali ipotizziamo un crescente utilizzo di **carta**, entro il 2027, la carta e il cartone di alta qualità si avvicineranno al **40% della quota di mercato**, insinuandosi nella share di mercato delle plastiche rigide nei rivestimenti interni. Inoltre, dovrebbe intensificarsi l'utilizzo **del vetro a minor impatto ambientale**, il vetro rimarrà il materiale principe per profumi e alcolici, ma con una transizione massiccia verso il **vetro leggero** (meno emissioni di CO² nel trasporto) e il vetro con PCR (post-consumer recycled) ad alta trasparenza. Infine, continuerà il **boom dell'E-commerce Packaging**, poiché una quota crescente di lusso viene acquistata online (prevista al 30% entro il 2030), i brand investiranno sempre più in packaging che proteggano il prodotto ma che offrano l'effetto "wow" dell'unboxing anche a casa.

3.2 MATERIALI

Il vetro rappresenta il 37% del totale tonnellate di packaging destinate al settore del lusso, seguito dal 30% della carta e dal 20% della plastica. L'8% è rappresentato dal legno, la restante parte è composta da metalli, tessuti e accoppiati flessibili.

3.3 SETTORI

Nel 2025 il mercato mondiale dei **beni di lusso ad uso personale** ha raggiunto un valore di 358 miliardi di euro in calo del 2% rispetto al 2024.

L'Italia è co-leader mondiale insieme alla Francia nella produzione di beni di lusso personali, con un valore di manifattura che supera i **50 miliardi di euro**.

- **Leadership manifatturiera:** oltre il 40% delle aziende manifatturiere europee del lusso ha sede in Italia.
- **Export:** nonostante le incertezze geopolitiche, l'export complessivo della moda e del lusso italiano ha mostrato resilienza, con una previsione di chiusura per il 2025 in crescita del **3,3%** in valore.

Gli imballaggi di lusso trovano applicazione in una pluralità di settori, con particolare concentrazione in **cosmetici e profumi, abbigliamento, calzature e accessori, gioielleria, alimentare e bevande premium**.

COSMETICA: IL LUSSO VALE MENO IN VOLUME, MA COSTRUISCE VALORE

Nel settore cosmetico, circa il **16% del fatturato** è attribuibile a prodotti di lusso. Tuttavia, il dato sui volumi è più contenuto: su **238.000 tonnellate** di imballaggi destinati al comparto cosmetico, solo **16.700 tonnellate** riguardano prodotti di lusso, pari al **4,6%**. Le confezioni di alta gamma rappresentano circa il 7% del totale.

Il risultato è un mercato in cui il packaging diventa leva di **differenziazione, narrazione del brand ed esperienza sensoriale**, più che semplice funzione protettiva.

ABBIGLIAMENTO E CALZATURE: IL CUORE DEL PACKAGING LUXURY

È il comparto **abbigliamento e scarpe** a mostrare il legame più forte con il lusso: **oltre il 70%** del fatturato è imputabile a prodotti di alta gamma. Su **47.500 tonnellate** di imballaggi complessivi,



circa **26.000 tonnellate** sono destinate al lusso, pari a circa il **50% delle confezioni** totali.

Un dato che conferma come, in questo settore, packaging e prodotto siano elementi inscindibili dell'identità del brand.

BEVANDE: VOLUMI ELEVATI, PREMIUMIZZAZIONE IN CRESCITA

Nel settore delle bevande - in particolare vini e spirits - circa il **25% del fatturato** è legato a prodotti di lusso. Su **2,17 milioni di tonnellate** di imballaggi, quasi **120.000 tonnellate** sono destinate al segmento luxury, con un'incidenza pari al **6% delle confezioni**.

Il dato riflette l'evoluzione del mercato verso la "**premiumizzazione dell'offerta**", in cui l'imballaggio diventa strumento centrale di posizionamento.

PROSPETTIVE: TRA VALORE, INNOVAZIONE E COMPETIZIONE GLOBALE

Il quadro che emerge evidenzia un settore solido, ad alto valore e fortemente legato alle eccellenze manifatturiere italiane ed europee. Tuttavia, la crescita della concorrenza asiatica e le pressioni su costi, materiali e sostenibilità rendono necessario **investire in innovazione, design e filiere qualificate** per mantenere il vantaggio competitivo.

Il packaging per il lusso si conferma così non solo un mercato, ma un **asset strategico** per l'industria del made in Italy.

L'evoluzione del packaging per il lusso ad oggi sta riflettendo il passaggio da un concetto di **estetica pura** a uno di **estetica responsabile**. Se un tempo il lusso era sinonimo di eccesso (più strati, più plastica, più peso), oggi il valore si misura nella capacità di innovare tecnicamente rispettando l'ambiente. Questo grazie allo sforzo di tutto il comparto del packaging per il lusso verso una compliance normativa in particolare orientata alla corretta gestione del fine vita degli imballaggi.

I driver che spingeranno questo mercato sono essenzialmente 3:

- **Refillable Luxury (Ricaricabilità):** non è più una nicchia della cosmetica economica. Molti brand stanno trasformando il packaging primario (il flacone) in un gioiello duraturo da conservare, vendendo "refill" minimalisti.
- **Mono-materialità:** per facilitare il riciclo, l'evoluzione tecnica sta portando alla creazione di scatole e contenitori realizzati in un unico materiale (es. solo carta o solo alluminio o solo un tipo di polimero), eliminando colle e inserti in plastica difficili da separare.
- **Minimalismo "Nudo":** alcuni brand di alta gamma stanno sperimentando il packaging secondario ridotto il più possibile eliminando l'over packaging, puntando sulla qualità estrema di un unico involucro protettivo.

FONTI:

Elaborazioni dati Imballaggio in cifre - Istituto Italiano Imballaggio

Elaborazioni banca Dati - Istituto Italiano Imballaggio

Gli scenari nel mondo del lusso. Geopolitica e circolarità, le prospettive per il Made in Italy - Business School Rome

2° Osservatorio Altagamma - alta gamma

Mercato degli imballaggi di lusso - Global Market Insight

4. VERSO LA SOSTENIBILITÀ

Partendo da un punto fisso che è il suo fascino, il packaging per il lusso deve affrontare sfide legate alla sostenibilità. La crescente consapevolezza dei consumatori sulle questioni ambientali, infatti, ha portato la domanda di pratiche sostenibili anche nel settore del lusso. Di conseguenza, i marchi di lusso sono sempre più sotto pressione per ripensare le loro strategie di packaging, bilanciando la necessità di un appeal estetico con la responsabilità ambientale. Infatti, essi incontrano difficoltà nel bilanciare



il loro impegno per la sostenibilità mantenendo le qualità estetiche nel design capace di stabilire il loro posizionamento sul mercato⁶.

Il packaging per il lusso, perciò, incontra nuove sfide in questo senso che spingono a rivedere le caratteristiche dell'imballaggio come, ad esempio, l'utilizzo di materiali voluminosi, pesanti e complessi, o l'uso di plastiche metallizzate che conferiscono un aspetto premium. Ad esempio, l'importanza del fine vita dei materiali quando si tratta di elementi decorativi o componenti funzionali negli imballaggi, che a loro volta hanno un impatto significativo sulla produzione di rifiuti e sulla riciclabilità⁷. Quindi, pur condividendo gli stessi impegni sostenibili di altri marchi, compresi quelli del mercato di massa, i marchi di lusso che adottano valori di sostenibilità devono trovare metodi per integrare meglio le dimensioni della sostenibilità nelle loro pratiche e rimanere così competitivi in un'economia sempre più tendente alle questioni ecologiche. D'altra parte, vi è una discrepanza concettuale tra lusso e sostenibilità non trascurabile e che deriva dalla percezione che il lusso comporta eccessi e sprechi, il che contraddice i principi che enfatizzano invece la conservazione delle risorse e la responsabilità ambientale. Perciò, il packaging è considerato come approccio strategico per incontrare le richieste dei consumatori e al contempo rispondere agli obiettivi di sostenibilità, promuovendo un'industria più responsabile. Ad esempio, l'intenzione di rendere il 100% dei propri imballaggi riciclabili, riutilizzabili, ricaricabili o compostabili entro il 2025 o 2030, o far sì che il 50% o il 25% del materiale di imballaggio provenga da plastica riciclata, o e che una parte della gamma di prodotti venduta via

⁶J. Farrer, C. Watt, *Flax: Sustainability is the new luxury. Handbook of Sustainable Luxury Textiles and Fashion* Volume 1, Pages 19 - 41 August 10, 2015

⁷J. Kapferer, A. Michaut, *Is luxury compatible with sustainability? Luxury consumers' viewpoint*, *Journal of Brand Management*, 2014

web non richieda alcun imballaggio, passando così all'utilizzo di imballaggi riutilizzabili tramite scatole di plastica resistenti che possono essere riutilizzate per inviare nuovamente regali o organizzare piccoli oggetti.

Per ridurre questa discrepanza tra lusso e sostenibilità che rimane cruciale a causa di diversi fattori, bisogna considerare fattori esterni al mero design, come:

le aspettative dei consumatori disposti a pagare di più per prodotti di aziende trasparenti verso la sostenibilità. Pertanto, i consumatori di oggi si aspettano che i marchi di lusso li aiutino a ridurre il proprio impatto l'impatto ambientale e sociale dei loro acquisti attraverso prodotti che siano responsabili verso questi (ad esempio, etichette chiare da leggere).

Brand Reputation: i marchi di lusso spesso portano con sé un'eredità di esclusività e artigianato di alta qualità. Tuttavia, la mancata adozione di pratiche sostenibili può compromettere la loro reputazione. Ad esempio, nell'industria della bellezza e cura, il benessere delle persone potrebbe essere legato a quello del pianeta.

Differenziazione del mercato: i marchi di lusso che comunicano efficacemente il loro impegno per la sostenibilità possono attrarre una base di clienti fedeli che apprezza il consumo responsabile e sostenibile. Questo cambiamento può portare a un modello di business più resiliente di fronte all'aumento delle normative ambientali e alla domanda dei consumatori di pratiche sostenibili.

4.1 ANTEFATTO: FASHION PACT

Nato nel 2019, il Fashion Pact riunisce circa un terzo del settore moda e tessile a livello globale, coinvolgendo fornitori e utenti finali in un impegno comune su clima, biodiversità e protezione degli oceani. Tra i suoi obiettivi prioritari figura l'eliminazione dei polimeri problematici - quelli difficilmente riciclabili o ad alto impatto ambientale, come monouso, pellicole e compositi - e la sosti-



tuzione delle plastiche non essenziali con materiali alternativi. Le azioni presentate al G7 di Biarritz nel 2019 includono interventi a favore della biodiversità, l'adozione di fonti energetiche rinnovabili e l'utilizzo di materiali a ridotto impatto ambientale, con un focus specifico sulla plastica riciclabile, biodegradabile e compostabile. I materiali non riciclabili rimangono tuttavia esclusi dall'ambito del Patto.

4.2 PLASTIC ACTION

Ad oggi le plastiche utilizzabili in chiave rinnovabile nel packaging per il lusso in rispondenza anche ai futuri criteri di Design for Recycling sono quelle che contengono polimeri da riciclo meccanico o le cosiddette plastiche di origine biologica.

I primi vengono ottenuti a seguito di fasi di selezione di packaging a fine vita che a seguito di processi di lavaggio, triturazione ed estrusione permette la rigenerazione del materiale plastico evitando di dover utilizzare plastica vergine. Tale processo definito "riciclo meccanico" basa la sua efficacia nel fatto di partire da una fonte di materiale il più possibile riciclabile e quindi caratterizzato da un solo materiale. Per questo motivo al fine di garantire un approvvigionamento di polimero riciclato il più alto possibile sarà necessario realizzare packaging riciclabili una volta raggiunto il proprio fine vita e quindi dotati della caratteristica di monomaterialità.

Le plastiche di origine biologica, meglio definite con il termine di polimeri biobased, sono caratterizzate dal fatto di essere sintetizzate da monomeri di partenza provenienti da fonte biologica, quali per esempio scarti agricoli, alimentari e altro. Esempi possono essere il Polietilene prodotto da bioetanolo la cui fonte è la canna da zucchero, piuttosto che l'acido polilattico (PLA) sintetizzato a partire dal monomero acido lattico, la cui fonte è il mais. Questi sono esempi di plastiche la cui origine è al 100% biobased (biologica), ma ci sono anche esempi di plastiche parzialmente da fonte biobased come il PBS (Polibutilen succinato) la cui

fonte biobased equivale al 66% e la restante parte è da fonte fossile. Le plastiche di origine biologica stanno assumendo un ruolo piuttosto interessante anche nel packaging per il lusso grazie alla capacità di comunicare un nuovo percorso di sostenibilità con il loro utilizzo e viste le caratteristiche di assoluta qualità estetica che conferiscono al manufatto realizzato con esse.

4.3 METRICHE AMBIENTALI

Nel contesto attuale del lusso, molte aziende stanno adottando pratiche sostenibili e misurando i loro risultati ambientali come parte della loro strategia di marketing e branding. I marchi di lusso si stanno impegnando a ridurre il loro impatto ambientale attraverso delle misure che possano essere utili a valutare i risultati ambientali attraverso degli indicatori. Ad esempio, la trasparenza nelle loro pratiche ambientali resta un messaggio efficace da comunicare attraverso campagne di marketing che enfatizzano l'ecosostenibilità, il che potrebbe influenzare positivamente la loro reputazione e il desiderio da parte dei consumatori di possedere prodotti di alta qualità che siano anche rispettosi dell'ambiente. Tuttavia, se questi messaggi non sono basati su dati concreti e quindi non fraudolenti, allora si rischia di adottare pratiche più vicine al cosiddetto *greenwashing*. Quindi, la misurazione dell'impatto ambientale è cruciale per le aziende del lusso, poiché consente di:

- Identificare le aree di miglioramento: grazie all'analisi dell'impronta ecologica, le aziende possono riconoscere le fasi del processo produttivo che impattano maggiormente alle emissioni di gas climalteranti;
- Comunicare trasparenza: attraverso le etichette ambientali per fornire ai consumatori informazioni che siano chiare sull'impatto dei prodotti;
- Competitività sul mercato: se le aziende del lusso non adottano pratiche sostenibili rischiano di perdere quote di mercato a favore di concorrenti più responsabili.



Le principali metodologie per misurare l'impatto ambientale ad oggi sono:

1. Life Cycle Assessment (LCA): per analizzare l'impatto ambientale di un prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita, dalla materia prima alla produzione, distribuzione e smaltimento.
2. Carbon Footprint Analysis: per la misurazione delle emissioni di gas serra associate a un prodotto o un processo.
3. Valutazione del Benessere Sociale: per considerare l'impatto etico-sociale, come la qualità della vita dei lavoratori coinvolti nella filiera produttiva.

Nello specifico, secondo la norma ISO 14040:2006⁸, il Life Cycle Assessment (LCA) è definito come un metodo analitico che consente di valutare gli impatti ambientali potenziali di un sistema di prodotto durante l'intero ciclo di vita, dalla fase di produzione fino allo smaltimento finale. Questa valutazione considera tutte le fasi, incluse l'estrazione delle materie prime, la produzione, il trasporto, l'uso e il fine vita del prodotto. Il report LCA è utile per identificare opportunità di miglioramento ambientale e per supportare decisioni di eco-design.

5. QUADRO LEGISLATIVO

Il quadro normativo applicabile al packaging per il lusso è articolato principalmente attorno a regole che garantiscono sicurezza, sostenibilità e corretta informazione ambientale. A livello europeo, rilevano il Regolamento (CE) n. 1223/2009 per i prodotti cosmetici, che impone requisiti specifici anche

⁸ ISO 14040:2006; *Environmental Management-Life Cycle Assessment-Principles and Framework. International Organization for Standardization (ISO): Geneva, Switzerland, 2006. Questa norma ISO fornisce le basi per la valutazione del ciclo di vita, delineando i principi e il quadro per condurre un'analisi LCA*

per il packaging, e il Regolamento UE sulle plastiche monouso (Direttiva 2019/904), che mira a ridurre l'uso di materiali non riciclabili, favorendo soluzioni più sostenibili in un'ottica di economia circolare, oltre alla direttiva 94/62 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. Dal 1° gennaio 2023 in Italia è entrato in vigore il D.Lgs. n.116/2020 che rende obbligatoria l'etichettatura ambientale degli imballaggi, definendo criteri per la gestione dei rifiuti di imballaggio e imponendo obblighi ai produttori di indicare la natura dei materiali utilizzati. Nel settore del lusso, a queste normative si aggiunge una crescente attenzione verso la personalizzazione, l'uso di materiali pregiati e di design sostenibili, con una forte spinta alla riduzione degli sprechi e all'adozione di packaging ricaricabili o facilmente riciclabili, in risposta anche alle nuove direttive UE sul packaging e i rifiuti di imballaggio (in vigore dal 2025-2026) che mirano a ridurre l'impatto ambientale complessivo degli imballaggi.

5.1 Transizione dalla Direttiva 94/62/CE al Regolamento 2025/40: cosa resta in vigore fino al 12 agosto 2026

La Direttiva 94/62/CE resta **formalmente in vigore nella misura in cui non è ancora stata sostituita dal PPWR**, continuando a costituire il riferimento normativo di base per la gestione degli imballaggi nell'Unione Europea durante il periodo transitorio, ovvero fino al 12 agosto 2026.

Gli obiettivi principali della Direttiva, ripresi anche dal nuovo Regolamento 2025/40/UE sono:

- prevenire e ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi;
- garantire il corretto funzionamento del mercato interno.

In Italia, tali disposizioni continuano a essere recepite nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, Parte IV.



REQUISITI ESSENZIALI DEGLI IMBALLAGGI
Resta vigente il principio secondo cui possono essere immessi sul mercato solo imballaggi conformi a requisiti essenziali ambientali.

Tali requisiti sono ancora richiamati all'**art. 226 del D.Lgs. 152/2006** e nell'Allegato F, in attesa del pieno coordinamento con il PPWR.

La conformità ai requisiti essenziali si presume soddisfatta qualora gli imballaggi rispettino norme tecniche armonizzate, elaborate dal CEN e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

NORME TECNICHE ARMONIZZATE (ANCORA UTILIZZABILI COME RIFERIMENTO TECNICO)

Le seguenti norme continuano a rappresentare riferimenti tecnici per dimostrare la conformità ai requisiti essenziali:

- UNI EN 13428 - prevenzione per riduzione alla fonte
- UNI EN 13429 - riutilizzo
- UNI EN 13430 - riciclabilità
- UNI EN 13431 - recupero energetico
- UNI EN 13432 - compostabilità e biodegradabilità

Con il Regolamento 2025/40 PPWR, queste norme saranno aggiornate o sostituite, **ma restano valide fino a revisione ufficiale.**

PRINCIPI ANCORA VALIDI DI PROGETTAZIONE DEGLI IMBALLAGGI

Restano applicabili i seguenti criteri generali:

- **Riduzione alla fonte:** volume e peso devono essere limitati al minimo necessario per garantire le funzioni previste dal tipo di imballaggio.
- **Progettazione per il fine vita:** gli imballaggi devono essere concepiti per il riutilizzo, qualora riutilizzabili, e, in ogni caso, per il recupero al fine vita, mediante riciclo, o recupero energetico, o compostaggio.
- **Limitazione delle sostanze pericolose:**

presenza di metalli pesanti e sostanze nocive deve essere minimizzata.

RIUTILIZZO E RECUPERABILITÀ

Restano validi i principi secondo cui:

- un imballaggio è riutilizzabile se può svolgere più cicli di utilizzo mantenendo la stessa funzione;
- deve essere tecnicamente possibile il trattamento sicuro dopo l'uso;
- se diventa rifiuto, deve rispettare i requisiti di recuperabilità.

Per il riciclo, restano validi i criteri generali:

- esistenza di tecnologie di riciclo;
- disponibilità di flussi sufficienti;
- presenza di mercato per i materiali riciclati.

VALUTAZIONE DELLA RICICLABILITÀ

Metodi tecnici come la norma UNI 11743:2019 (su cui si basa il metodo Aticelca per la determinazione della riciclabilità di materiali e prodotti a prevalenza cellulosica) possono ancora essere utilizzati come strumenti di supporto volontari, senza valore cogente a livello europeo.

LIMITI SUI METALLI PESANTI

Resta vigente quanto previsto dall'art. 226 del D.Lgs. 152/2006: divieto di immissione sul mercato di imballaggi con concentrazione totale di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente superiore a **100 ppm**, salvo deroghe specifiche.

Restano applicabili le deroghe europee per:

- imballaggi in vetro
- casse e pallet in plastica

a condizione che non vi sia aggiunta intenzionale di metalli pesanti.

DICHIARAZIONI AMBIENTALI

Fino ad ora, le dichiarazioni ambientali sugli imballaggi sono state restano una **pratica diffusa ma non obbligatoria a livello europeo**. Tale approccio cambierà col Regolamento 2025/40, in



quanto la DdC, a partire dal 12 agosto 2026, diverrà un requisito imprescindibile per l'immissione di un imballaggio sul mercato UE.

SINTESI

Dopo il PPWR:

- la Direttiva 94/62/CE non è ancora completamente abrogata, ma è in fase di sostituzione dal 12 agosto 2026;
- restano validi: requisiti essenziali, norme tecniche armonizzate (come riferimento), limiti sui metalli pesanti, principi di prevenzione, riuso e riciclo;
- molte disposizioni saranno **progressivamente sostituite da regole più dettagliate e direttamente applicabili** previste dal Regolamento 2025/40.

Pur non essendo prevista né da Direttiva 94/62 né da recepimento Italiano, le aziende da tempo hanno implementato una dichiarazione ambientale sulla base di quanto previsto dall'art. 226 del DL.vo 152/2006.

Un esempio di format di DdC è riportato di seguito:

ISTITUTO ITALIANO IMBALLAGGIO
The ITALIAN INSTITUTE of PACKAGING
The packaging community

DOC. 60 DICHIARAZIONE REQUISITI ESSENZIALI E METALLI PESANTI

Conformità ai "requisiti essenziali" ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e della Direttiva 94/62/CE e successivi aggiornamenti e modifiche.

Parte 1 Sommario di valutazione

Norma/Rapporto	Requisito di valutazione	Dichiarazione	Note
1.1 Prevenzione per riduzione alla fonte	Garantire solo la quantità minima adeguata di materiale nel sistema di imballaggio [EN 13428]		
1.2 Metalli pesanti	Garantire livelli minori ai massimi consentiti per i componenti		
1.3 Sostanze pericolose	Garantire la conformità alla EN 13428		
2 Riutilizzo	Garantire la riutilizzabilità in base a tutti i termini della norma dell'unità funzionale di imballaggio [EN 13429]		
3.1 Recupero mediante riciclo del materiale	Garantire la riciclabilità in base a tutti i termini della norma dell'unità funzionale di imballaggio [EN 13430]		
3.2 Recupero sotto forma di energia	Garantire il recupero di energia in base a tutti i termini della norma dell'unità funzionale di imballaggio [EN 13431]		
3.3 Recupero organico	Garantire la possibilità di compostaggio in base a tutti i termini della norma dell'unità funzionale di imballaggio [EN 13432]		

Si dichiara, sulla base delle valutazioni esposte nella Parte 1, che il contenitore è conforme ai requisiti essenziali secondo la Norma EN 13427:2005 in base da quanto previsto dalla Direttiva 94/62/CE e successivi aggiornamenti e Decreto 2007-1467 del 12 ottobre 2007.

Parte 2
Con la presente si dichiara che il contenitore in oggetto è fabbricato con materie prime che rispettano il limite previsto di 100 ppm quale somma massima di Pb, Cd, Hg e Cr esavalente e che quest'ultimi non vengono aggiunti intenzionalmente nel processo di produzione del materiale, conformemente alle seguenti disposizioni vigenti: (direttiva 94/62/CE e Decreto 2007-1467 del 12 ottobre 2007).

Data Firma
(timbro aziendale)

Cognome e nome.....

Funzione.....

Come già indicato, la DdC diventerà obbligatoria a partire dal 12 agosto 2026, e dovrà riportare i contenuti previsti dall'Allegato VIII del PPWR.

5.2 Il nuovo Regolamento 2025/40 (PPWR - Packaging and Packaging Waste Regulation): stato dell'arte

L'obiettivo della Commissione UE nell'ambito del Green Deal e del Piano d'azione per l'economia circolare, è quello di garantire che entro il 2030 tutti gli imballaggi siano riciclabili in modo economicamente sostenibile, e che il loro utilizzo diminuisca attraverso la promozione del riutilizzo o della



ricarica, con conseguente diminuzione della produzione di rifiuti che ne deriva.

L'imballaggio è necessario per proteggere e trasportare le merci, tuttavia, gli approcci normativi attuali differiscono da uno Stato membro all'altro, il che crea ostacoli che impediscono il pieno funzionamento del mercato interno.

Ciò nondimeno, le differenze osservate riguardano:

- requisiti di etichettatura per gli imballaggi;
- definizione di imballaggi riciclabili o riutilizzabili;
- modulazione delle tariffe per la responsabilità estesa del produttore (EPR);
- restrizioni per determinati formati di imballaggio.

È risultato quindi necessario e fondamentale il passaggio da una gestione ambientale basata su direttive che prevedono due anni di tempo per essere recepite, ad una gestione basata su regolamenti che sono direttamente applicabili in ciascuno Stato membro.

Il nuovo Regolamento che andrà ad abrogare la Dir. 94/62 a partire dal 12 agosto 2026, ha seguito un iter legislativo di approvazione lungo due anni, fino ad approdare sulla gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 22/01/2025.

E' costituito da:

- 188 Considerando
- XIII Capi
- 71 Articoli
- XIII Allegati

L'Articolo 2 in Ambito d'applicazione ribadisce che si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto in cui sono usati o da cui provengono: industria, altre attività manifatturiere, vendita al dettaglio o distribuzione, uffici, servizi o nuclei domestici.

Il regolamento lascia impregiudicate le disposizioni che riguardano la gestione dei rifiuti pericolosi, come pure le prescrizioni normative dell'Unione

in materia di imballaggi, come quelle relative alla sicurezza, alla qualità, alla protezione della salute e all'igiene dei prodotti imballati, e le prescrizioni in materia di trasporto.

Gli aspetti relativi ai requisiti di sostenibilità (ex requisiti essenziali ambientali) sono trattati negli articoli da 5 a 12, in particolare:

- ART 5 - Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi
- ART 6 - Imballaggi riciclabili
- ART 7 - Contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica
- ART 8 - Materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica
- ART 9 - Imballaggi compostabili
- ART 10 - Riduzione al minimo degli imballaggi
- ART. 11 - Imballaggi riutilizzabili
- ART 12 - Etichettatura

I requisiti essenziali contenuti nella direttiva 94/62/CE sono quindi riproposti anche dal PPWR, ma nel nuovo regolamento il recupero energetico non è più consentito come modalità di gestione dei rifiuti di imballaggio, in quanto non in linea con il principio di economia circolare, e la compostabilità prevista per applicazioni specifiche.

E' altresì da segnalare che il regolamento detta i principi e gli obiettivi da perseguire ma non declina mai come raggiungere tali prescrizioni, per questo motivo, la sua applicazione concreta, dovrà essere supportata da innumerevoli atti di esecuzione che dovranno riportare i dettagli specifici per l'applicazione dei diversi requisiti.

Per quanto riguarda la **riciclabilità**, tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere riciclabili.

A decorrere dal 1° gennaio 2030 o da due anni dopo la data di entrata in vigore degli atti delegati dovrà essere progettato per il riciclaggio di materiali in modo da consentire che le materie prime secondarie risultanti siano di qualità sufficiente rispetto al materiale originale per poter essere utilizzate in sostituzione delle materie prime primarie;



A decorrere dal **1° gennaio 2035** o da cinque anni dopo la data di entrata in vigore degli atti di esecuzione, dovrà essere effettivamente riciclato su larga scala.

Entro il **1° gennaio 2028** la Commissione, dopo aver preso in considerazione le norme elaborate dalle organizzazioni europee di normazione, adotta atti delegati per integrare il presente regolamento mediante criteri di progettazione per il riciclaggio (DfR) e classi di prestazione di riciclabilità.

Entro il **1° gennaio 2030** o 24 mesi dopo l'entrata in vigore degli atti delegati gli imballaggi che non sono riciclabili secondo le classi A, B o C non possono essere immessi sul mercato.

Entro il **1 gennaio 2028** la Commissione provvederà a pubblicare gli allegati tecnici per verificare le classi di prestazione.

Entro il **1° gennaio 2038** gli imballaggi che non sono riciclabili secondo le classi A o B non possono essere immessi sul mercato.

Inoltre le plastiche riciclate dovranno provenire da rifiuti post-consumo raccolti all'interno dell'Unione

Europea in conformità con il Regolamento PPWR, con le normative nazionali di recepimento della Direttiva SUP (Single-Use Plastics), o essere raccolti in paesi terzi secondo standard equivalenti a quelli stabiliti dalle normative europee.

- Il riciclaggio deve avvenire in impianti situati nell'UE soggetti alla Direttiva sulle emissioni industriali (IED) o in impianti di paesi terzi che applichino regolamenti equivalenti. Quest'ultima condizione è valida unicamente qualora sia applicabile anche a impianti situati all'interno dell'Unione Europea.

Entro il **31 dicembre 2026**, la Commissione Europea adotterà atti di esecuzione per definire una metodologia precisa per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato, includendo, se ritenuto necessario, audit da parte di terzi.

Infine, entro la stessa data del **31 dicembre 2026**, la Commissione Europea è tenuta ad adottare atti delegati che integreranno il regolamento con criteri di sostenibilità specifici per le tecnologie di riciclaggio della plastica.

CLASSI DI PRESTAZIONE DI RICICLABILITÀ

2030		2035		2038			
Classe di prestazione	Progettazione per il riciclaggio Valutazione della riciclabilità per unità, in termini di peso	Classe di prestazione	Progettazione per il riciclaggio Valutazione della riciclabilità per unità, in termini di peso	Classe di prestazione di riciclabilità (per la valutazione «riciclato su scala»)	Classe di prestazione	Progettazione per il riciclaggio Valutazione della riciclabilità per unità, in termini di peso	Classe di prestazione di riciclabilità (per la valutazione «riciclato su scala»)
Classe A	Superiore o uguale al 95 %	Classe A	Superiore o uguale al 95 %	Classe A riciclato su scala	Classe A	Superiore o uguale al 95 %	Classe A riciclato su scala
Classe B	Superiore o uguale al 80 %	Classe B	Superiore o uguale al 80 %	Classe B riciclato su scala	Classe B	Superiore o uguale al 80 %	Classe B riciclato su scala
Classe C	Superiore o uguale al 70 %	Classe C	Superiore o uguale al 70 %	Classe C riciclato su scala	Classe C	Superiore o uguale al 70 %	Classe C NON PUÒ ESSERE IMMESSO SUL MERCATO
TECNICAMENTE NON RICICLABILE	Inferiore al 70 %	TECNICAMENTE NON RICICLABILE	Inferiore al 70 %	Inferiore al 70 % NON RICICLATO SU SCALA	TECNICAMENTE NON RICICLABILE	inferiore al 70 %	NON RICICLATO SU SCALA

**Riciclato su scala: A partire dal 2035, alla valutazione della riciclabilità dell'imballaggio sarà aggiunto un nuovo fattore, la valutazione «riciclato su scala». Pertanto è effettuata una nuova valutazione sulla base della quantità (peso) del materiale effettivamente riciclato per ciascuna categoria di imballaggio secondo la metodologia stabilita negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 6, paragrafo 5. Le soglie relative alla quantità annua di materiale di imballaggio riciclato ai fini della conformità con la valutazione «riciclato su scala» saranno definite tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 3, punto 39).*



Entro il **1° gennaio 2030** la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire la metodologia per la valutazione del riciclabile su larga scala.

Per quanto riguarda il **contenuto di riciclato**, il PPWR dispone che entro il 1° gennaio 2030 o tre anni dopo la data di entrata in vigore dell'atto

di esecuzione di cui al paragrafo 8, se posteriore, tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato contengono la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per tipo e formato di imballaggio quali elencati nella tabella 1 dell'Allegato II, calcolata come media per impianto di produzione e per anno:

Tipologia packaging	Target riciclo meccanico entro il 2030	Target riciclo meccanico entro il 2040
Imballaggi a contatto con il prodotto a) Realizzati principalmente in PET, ad eccezione delle bottiglie per bevande in plastica monouso b) Realizzati con materiali plastici diversi dal PET, ad eccezione delle bottiglie per bevande in plastica monouso	a) 30% b) 10%	c) 50% d) 25%
Bottiglie per bevande in plastica monouso	30%	65%
Altri packaging in plastica	35%	65%

Entro il **31 dicembre 2026** la Commissione adotta:

- un atto di esecuzione che stabilisce la metodologia per valutare, verificare e certificare, anche mediante audit da parte di terzi, l'equivalenza delle norme applicate nel caso in cui il contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo sia riciclato o raccolto al di fuori dell'Unione.
- atti di esecuzione per stabilire la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato, nonché il formato della documentazione tecnica di cui all'Allegato VII;

I contributi finanziari versati dai produttori per adempiere ai loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore possono essere modulati in base alla percentuale di contenuto riciclato utilizzato nell'imballaggio.

>>> *continua*



ESENZIONI:

- a) confezionamento primario di **medicinali** ad uso umano e veterinario;
- b) imballaggi di plastica sensibili al contatto di **dispositivi medici**, di dispositivi esclusivamente destinati alla ricerca e di dispositivi oggetto di indagini;
- c) imballaggi di plastica sensibili al contatto di **dispositivi medico-diagnostici** in vitro;
- d) imballaggio esterno di medicinali ad uso umano e veterinario nei casi in cui detto imballaggio o confezionamento sia **necessario per soddisfare prescrizioni specifiche volte a preservare la qualità del medicinale**;
- e) imballaggi compostabili di plastica;
- f) imballaggi usati per il trasporto di **merci pericolose**;
- g) imballaggi di plastica sensibili al contatto per **alimenti destinati esclusivamente ai lattanti e ai bambini** nella prima infanzia e alimenti a fini medici speciali, nonché agli imballaggi per bevande e alimenti tipicamente usati per i bambini nella prima infanzia;
- h) imballaggi di forniture, componenti e componenti del confezionamento primario per la produzione di medicinali e per i medicinali veterinari se tali imballaggi sono necessari per soddisfare le norme di qualità previste per i medicinali.
- i) **imballaggi di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari** nel caso in cui la quantità di contenuto riciclato comporti una minaccia per la salute umana e causi la non conformità dei prodotti imballati al regolamento (CE) n. 1935/2004;
- j) **qualsiasi parte di plastica che rappresenti meno del 5 % del peso totale dell'intera unità di imballaggio**.

>>> *continua*

Altri novità importanti introdotte con il PPWR sono:

- Articolo 8 che:

- a) prevede di stabilire prescrizioni di sostenibilità per le materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica;
- b) prevede di stabilire obiettivi per incrementare l'uso di materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica;
- c) prevede di introdurre la possibilità di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento utilizzando materie prime di plastica a base biologica anziché il contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo, qualora non siano disponibili tecnologie di riciclaggio adeguate per gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari conformi alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2022/1616;
- d) prevede di modificare, se del caso, la definizione di plastica a base biologica di cui all'articolo 3, punto 3).

- Articolo 12 che prevede l'entrata in vigore dell'etichettatura armonizzata dell'imballaggio

- Articolo 13 per l'etichettatura dei contenitori per la raccolta dei rifiuti di imballaggio

Vera novità del Regolamento sono gli obblighi di gestione documentale in capo ai vari operatori economici definiti dal regolamento quali:

- Fabbricante
- Rappresentante autorizzato
- Importatore
- Distributore
- Fornitore di servizi di logistica

Il Fabbricante ha l'onere esclusivo della dimostrazione della conformità ai requisiti di sostenibilità, di etichettatura e di gestione documentale (DdC e documentazione di supporto alla dichiarazione), gestione che può demandare in parte ad un Rappresentante autorizzato, limitatamente alla conser-



vazione della documentazione di conformità e del rapporto con le Autorità di vigilanza.

Secondo l'articolo 3, punto 13) del PPWR, per Fabbricante si intende:

«fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi o prodotti imballati, tuttavia: qualora una persona fisica o giuridica faccia progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio commerciale, indipendentemente dal fatto che sugli imballaggi o sui prodotti imballati sia visibile qualsiasi altro marchio commerciale, per «fabbricante» si intende tale persona fisica o giuridica;

Con il Regolamento PPWR si vanno quindi a definire nuovi “equilibri” nell'individuare il soggetto responsabile - almeno in via formale - dei nuovi adempimenti previsti dalla normativa. Tale situazione è molto impattante soprattutto per il mercato italiano dove, da sempre secondo quanto stabilito dalle interpretazioni normative del Decreto Ronchi prima (Dlgs 22/97) e del Dlgs 152/2006 dopo, il responsabile degli obblighi sia in tema EPR che di rispetto dei parametri qualitativi degli imballaggi è sempre stato il soggetto che fisicamente realizza (o importa) l'imballaggio vuoto, mentre l'utilizzatore, cioè colui il quale acquista o importa l'imballaggio vuoto per confezionare il proprio prodotto, è sempre stato un soggetto “passivo” chiamato a condividere gli obblighi EPR ma senza essere responsabile della conformità del packaging stesso e della scelta contributiva.

Questa situazione è da sempre una caratteristica “italiana” dove, soprattutto ai fini delle responsabilità EPR, i realizzatori di imballaggio sono coinvolti a partecipare ai sistemi (i c.d. PRO: Producer Responsibility Organization) e ad applicare le fee ambientali.

Diversamente a livello europeo, è sempre stato l'utilizzatore di imballaggio vuoto, soggetto individuato per l'applicazione del principio di responsabilità estesa del produttore e del sistema contributivo.

A livello nazionale sono state di recente introdotte nuove fasce contributive Conai nella filiera degli imballaggi in carta e cartone, che tengono conto di eventuali modifiche che l'utilizzatore può apportare all'imballaggio (es. applicazione di altri materiali al corpo in carta e cartone o di trattamento della superficie) che possono compromettere la riciclabilità dell'imballaggio, richiedendo quindi una riclassificazione della fascia contributiva attribuita.

Quindi, l'onere di determinare l'aliquota del Contributo Ambientale Conai può essere sia del soggetto che realizza l'imballaggio che dell'utilizzatore dell'imballaggio vuoto, il quale deve confermare il contributo previsto dal fornitore, richiedendo la certificazione Aticelca o CEPI per dimostrare il grado di riciclabilità dell'imballaggio finito ed avere accesso alla nuova con la relativa eco-modulazione contributiva.

Anche per la plastica, Conai ha scelto di avviare la diversificazione del contributo ambientale, con la finalità è di incentivare l'uso di imballaggi maggiormente riciclabili, collegando il livello contributivo all'impatto ambientale delle fasi di fine vita/nuova vita.

Dal 2012 sono già state introdotte alcune agevolazioni per gli imballaggi riutilizzabili impiegati all'interno di circuiti controllati e particolarmente virtuosi dal punto di vista ambientale.

Una leva di incentivazione economica quindi, legata al requisito elettivo del PPWR, ovvero la riciclabilità dell'imballaggio finito.

Il regolamento prevede inoltre alcuni obblighi in materia di imballaggio eccessivo che riguardano gli imballaggi multipli, imballaggi per il trasporto o imballaggi per il commercio elettronico, per i quali dovrà essere garantito che il rapporto tra lo spazio vuoto e il volume totale dell'imballaggio non superi il 50 % (art. 24).

>>> *continua*

QUANDO IL CONTENITORE FA IL VALORE



L'art. 25 prevede alcune restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio a decorrere dal 2030 quali:

- Imballaggi multipli di plastica monouso per raggruppare prodotti venduti in bottiglie, lattine, barattoli, vasi, vaschette e confezioni concepite come imballaggi di comodo per consentire ai consumatori di acquistare più di un prodotto o incoraggiarli a farlo.
- Imballaggi di plastica monouso per meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati, con deroghe legate alla necessità di evitare perdite di acqua o turgore, rischi microbiologici o urti, l'ossidazione, o qualora non vi sia altra possibilità per evitare la commistione di prodotti ortofrutticoli biologici con prodotti ortofrutticoli non biologici
- Imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering

	DAL 2030	DAL 2040
Imballaggi utilizzati per il trasporto o imballaggi per la vendita usati per il trasporto di prodotti, anche per prodotti distribuiti attraverso il commercio elettronico, nel territorio dell'Unione, sotto forma di pallet, scatole di plastica pieghevoli, scatole, vassoi, casse di plastica, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, secchi, fusti e taniche di qualsiasi dimensione e materiale, compresi i formati flessibili o involucri di pallet o cinghie per la stabilizzazione e la protezione dei prodotti posti su pallet durante il trasporto	40%	70%
Imballaggi per il trasporto o imballaggi per la vendita usati tra diversi siti in cui l'operatore svolge la sua attività o tra qualsiasi dei siti in cui l'operatore svolge la sua attività e i siti di qualsiasi altra impresa collegata o associata	100%	
Imballaggi per il trasporto o imballaggi per la vendita utilizzati per il trasporto di prodotti, anche per prodotti distribuiti attraverso il commercio elettronico, al fine di consegnare prodotti a un altro operatore economico all'interno dello stesso Stato membro	100%	

- Imballaggi di plastica monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, contenenti porzioni individuali di condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero
- Imballaggi monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene per l'utilizzo nel settore ricettivo, quali descritti nella NACE Rev. 2 - Classificazione statistica delle attività economiche, destinati esclusivamente a una prenotazione individuale e a essere smaltiti prima dell'arrivo dell'ospite successivo.
- Borse di plastica in materiale ultraleggero, a eccezione di quelle richieste per motivi di igiene o fornite come imballaggio per la vendita per alimenti sfusi.

Gli articoli da 26 a 33 riguardano i requisiti di riutilizzo e di ricarica, con la determinazione degli obiettivi al 2030 e 2040 per diverse tipologie di imballaggi messi a disposizione sul mercato europeo (cfr tabelle seguenti).

	DAL 2030	DAL 2040
imballaggi multipli sotto forma di scatole, escluso il cartone, al di fuori degli imballaggi per la vendita per raggruppare un determinato numero di prodotti al fine di creare un'unità di stoccaggio o di distribuzione	10%	25%

	DAL 2030	DAL 2040
Il distributore finale mette a disposizione dei consumatori bevande alcoliche e analcoliche in imballaggi riutilizzabili per la vendita nel territorio di uno Stato membro I distributori finali assicurano che i prodotti imballati fabbricati con il proprio marchio contribuiscono su base equa e proporzionata al conseguimento degli obiettivi di cui al presente paragrafo	10%	40%

>>> *continua*



DEROGHE:

Imballaggio per il trasporto o imballaggio per la vendita:

- (a) utilizzati per il trasporto di merci pericolose;**
- (b) utilizzati per il trasporto di macchinari di grandi dimensioni, di attrezzature e merci per i quali l'imballaggio è progettato su misura;**
- (c) in formato flessibile, utilizzato per il trasporto, ovvero a diretto contatto con alimenti e mangimi e ingredienti alimentari;**
- (d) sotto forma di scatole di cartone.**

DEROGHE PER:

- **Bevande altamente deperibili**
- **Latte e prodotti lattiero-caseari e analoghe ai latticini**
- **Prodotti vitivinicoli, vini aromatizzati e prodotti affini**
- **Bevande alcoliche**
- **Distributori finali che hanno una superficie di vendita non superiore a 100 m2**
- **Superficie di vendita dei distributori finali situata in un'isola con una densità di popolazione inferiore a 54 persone/Km2**

L'articolo 34 richiede agli Stati membri di adottare opportune misure per conseguire nel loro territorio una riduzione consolidata del consumo di borse di plastica in materiale leggero, che si considera conseguita se il consumo annuo non supera 40 borse di plastica in materiale leggero per persona, o l'obiettivo equivalente in peso, entro il 31 dicembre 2025 e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il Capo VII Conformità dell'imballaggio contempla vari articoli (artt. 35-39) basati sull'implementazione di una procedura di valutazione della conformità in capo al Fabbrikante e dell'emissione della DdC e della documentazione di supporto.

Il Capo VIII Gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio riguarda principalmente le attività sottese ai Consorzi come valutazione e raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità a livello complessivo di Stato membro, pianificazione degli interventi, rendicontazione alla Commissione dei risultati conseguiti.

Infine, gli articoli dedicati all'entrata in vigore del regolamento e delle disposizioni transitorie per l'applicazione dello stesso.

Segnaliamo in particolare:

- *Articolo 68 "Sanzioni"* che prevede che entro il 12 febbraio 2027, gli Stati membri stabiliscano le norme relative alle sanzioni da applicare in caso



di violazione del regolamento e adottino tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione.

Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificheranno tali norme e misure alla Commissione, senza ritardo, e provvedendo poi a dare notifica delle eventuali modifiche successive.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli da 24 a 29 (imballaggio eccessivo, restrizioni per alcuni formati di imballaggio e riutilizzo-ricarica), sono previste sanzioni anche di natura amministrativa, secondo l'ordinamento giuridico dello Stato membro.

• *Articolo 70 "Abrogazione e disposizioni transitorie"*: La direttiva 94/62/CE è abrogata a decorrere dal 12 agosto 2026.

Si applicano tuttavia le seguenti disposizioni transitorie:

a) l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE rimane di applicazione fino a 30 mesi dalla data di entrata in vigore del pertinente atto di esecuzione;

b) l'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 94/62/CE rimane di applicazione fino al 31 dicembre 2029 per quanto riguarda le prescrizioni essenziali di cui all'Allegato II, punto 1, primo trattino;

c) l'articolo 5, paragrafi 2 e 3, l'articolo 6, paragrafo 1, lettere d) ed e), e l'articolo 6 bis della direttiva 94/62/CE rimangono di applicazione fino al 31 dicembre 2028;

d) l'articolo 12, paragrafi 3 bis, 3 ter, 3 quater e 4, della direttiva 94/62/CE rimane di applicazione fino al 31 dicembre 2028, salvo per quanto riguarda la trasmissione dei dati alla Commissione, riguardo alla quale rimane di applicazione fino al 31 dicembre 2029.

e) La decisione 97/129/CE è abrogata a decorrere dal 12 agosto 2028.

f) Le decisioni 2001/171/CE e 2009/292/CE rimangono in vigore e continuano ad applicarsi fino a quando non saranno abrogate dagli atti delegati adottati dalla Commissione;

g) Gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali che limitano l'immissione sul mercato di imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati nell'Allegato V, punti 2 e 3, fino al 10 gennaio 2030. L'articolo 4, paragrafo 3, non si applica in relazione a tali misure nazionali fino al 10 gennaio 2030.

Di seguito le parti della Direttiva 94/62 che continuano ad applicarsi secondo quanto disposto dall'art. 70 del PPWR:

• *Articolo 8 Marcatura e sistema di identificazione*

1. Per facilitare la raccolta, il reimpiego e il recupero, compreso il riciclaggio, l'imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell'industria interessata, la natura del materiale/ dei materiali di imballaggio utilizzato/i, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

• *Articolo 9 Requisiti essenziali*

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri provvedono a che siano immessi sul mercato soltanto gli imballaggi conformi a tutti i requisiti essenziali definiti dalla presente direttiva, compreso l'Allegato II.

2. Dalla data indicata nell'articolo 22, paragrafo 1 gli Stati membri presumono che siano soddisfatti tutti i requisiti essenziali definiti dalla presente direttiva, compreso l'Allegato II, quando gli imballaggi sono conformi:

- a) alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri pubblicano i numeri di riferimento delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate;
- b) alle pertinenti norme nazionali di cui al paragrafo 3, se per i settori cui si riferiscono tali norme non esistono norme armonizzate.



• *Articolo 5 Riutilizzo*

1. Uno Stato membro può decidere di conseguire un livello rettificato degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), per un determinato anno, tenendo conto della quota media, nei tre anni precedenti, di imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi per la prima volta sul mercato e riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi. Il livello rettificato è calcolato sottraendo: a) dagli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere f) e h), la quota di imballaggi per la vendita riutilizzabili di cui al primo comma del presente paragrafo rispetto alla totalità degli imballaggi per la vendita immessi sul mercato, e b) dagli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere g) e i), la quota di imballaggi per la vendita riutilizzabili di cui al primo comma del presente paragrafo costituiti dal rispettivo materiale di imballaggio, rispetto alla totalità degli imballaggi per la vendita costituiti da tale materiale immessi sul mercato. Non si tengono in considerazione più di cinque punti percentuali di tale quota ai fini del calcolo del corrispondente livello rettificato degli obiettivi.
2. Uno Stato membro può considerare le quantità degli imballaggi in legno riparati per il riutilizzo ai fini del calcolo degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), lettera g), punto ii), lettera h) e lettera i), punto ii).

• *Articolo 6 Recupero e riciclaggio*

1. Per conformarsi agli obiettivi fissati dalla presente legislazione, gli Stati membri adottano le misure necessarie per realizzare i seguenti obiettivi su tutto il loro territorio:
 - a) entro il 31 dicembre 2028 sarà riciclato almeno il 55 % e fino all'80 % in peso dei rifiuti di imballaggio;
 - b) entro il 31 dicembre 2028 saranno raggiunti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio per i materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio: i) 60% in peso per il vetro; ii) 60 % in peso per la carta e il cartone; iii) 50 % in peso per i metalli; iv) 22,5 % in peso per la plastica, tenuto conto esclusivamente dei materiali riciclati sotto forma di plastica; v) 15 % in peso per il legno

• *Articolo 6 bis Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi*

• *Articolo 12 Sistemi di informazione e comunicazioni*

- 3 bis. Per ogni anno civile gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a i), e i dati sugli imballaggi riutilizzabili. Essi comunicano i dati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione sulla base dell'Allegato III, in conformità del paragrafo 3 quinquies del presente articolo. Il primo periodo di comunicazione concernente gli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), e i dati sugli imballaggi riutilizzabili ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione dell'atto di esecuzione che stabilisce il formato per la comunicazione, conformemente al paragrafo 3 quinquies del presente articolo, e include i dati relativi a tale periodo di riferimento.
- 3 ter. I dati comunicati dagli Stati membri in conformità del presente articolo sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità e da una relazione sulle misure adottate a norma dell'articolo 6 bis, paragrafi 3 e 8, che comprende informazioni dettagliate sui tassi di scarto medio, se del caso.

>>> *continua*



3 quater. La Commissione esamina i dati comunicati in conformità del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, delle fonti di dati e della metodologia utilizzata negli Stati membri, nonché la completezza, l'affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata dopo il primo periodo di comunicazione dei dati da parte degli Stati membri e successivamente ogni quattro anni.

4. Gli Stati membri tengono conto dei problemi particolari delle piccole e medie imprese per quanto riguarda la fornitura di dati particolareggiati.

Ricordiamo anche nel Regolamento 2025/40 l'articolo 10 in cui si parla della riduzione degli imballaggi, in particolare:

Riduzione al minimo degli imballaggi:

1. Entro il 1 gennaio 2030 il fabbricante o l'importatore provvede affinché l'imballaggio immesso sul mercato sia progettato in modo che il suo peso e il suo volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità, tenendo conto della forma e del materiale di cui è costituito.
2. I criteri di prestazione sono quelli previsti all'Allegato VI.

I criteri di prestazione devono prevedere comunque il rispetto dei seguenti requisiti prestazionali indicati in dettaglio nella parte A:

- Protezione dei prodotti
- Processi di produzione degli imballaggi
- Logistica
- Funzionalità dell'imballaggio
- Obblighi di informazione
- Igiene e sicurezza
- Obblighi giuridici
- Contenuto riciclato, riciclabilità e riutilizzo dove la progettazione degli imballaggi deve garantire la riutilizzabilità, la riciclabilità e l'inclusione di contenuto riciclato come previsto dal presente regolamento.

Inoltre vanno indicati la metodologia di valutazione e determinazione del volume e peso minimi dell'imballaggio come indicato nella parte B, ma la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di preparare entro il 12 febbraio 2027 o aggiornare, se del caso, norme armonizzate che stabiliscano la metodologia per il calcolo e la misurazione della conformità alle prescrizioni relative alla riduzione al minimo degli imballaggi di cui al presente regolamento.

Per i tipi e i formati di imballaggio più comuni, tali norme dovrebbero specificare i limiti massimi adeguati di peso e volume e, se del caso, lo spessore del materiale e lo spazio vuoto massimo.

Tutte queste conformità vanno dichiarate come previsto nell'Allegato VII.

- *Decisione 97/129* che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
- *Decisione 2001/171/CE* che stabilisce le condizioni per l'applicazione di una deroga per gli imballaggi in vetro relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
- *Decisione 2009/292/CE* che stabilisce le condizioni per l'applicazione di una deroga per le casse e i pallet in plastica relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

4.3 Altre legislazioni: food contact e cosmetico

QUADRO NORMATIVO PER IL PACKAGING A CONTATTO CON GLI ALIMENTI

La conformità normativa costituisce un requisito imprescindibile nella progettazione di imballaggi destinati al contatto con alimenti o cosmetici. Il quadro regolatorio europeo si articola su due livelli: una normativa armonizzata, valida in tutti gli Stati



membri, e disposizioni nazionali applicabili in assenza di misure specifiche UE per determinati materiali.

Il Regolamento quadro **(CE) N. 1935/2004** stabilisce i requisiti generali di sicurezza applicabili a tutti i Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti (MOCA), indipendentemente dal materiale di composizione. Accanto alla sicurezza per il consumatore, la progettazione dell'imballaggio deve oggi tenere conto anche dell'impatto ambientale, in coerenza con i principi di circolarità e riduzione dell'uso di sostanze persistenti, tra cui i PFAS, il cui divieto negli imballaggi a contatto con alimenti entrerà in vigore il **12 agosto 2026** ai sensi del Reg. (UE) N. 40/2025.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI Regolamenti europei

- Reg. (CE) N. 1935/2004 - Regolamento Quadro MOCA
- Reg. (CE) N. 2023/2006 - Buone Pratiche di Fabbricazione (GMP)
- Reg. (UE) N. 10/2011 e s.m.i. - Materiali plastici a contatto con alimenti
- Reg. (UE) N. 2022/1616 - Plastica riciclata destinata al contatto alimentare
- Reg. (UE) N. 2024/3190 - Divieto di Bisfenolo A (BPA) e bisfenoli pericolosi
- Reg. (UE) N. 2025/351 - Aggiornamento Reg. 10/2011 (in vigore dal 16/09/2026)
- Reg. (UE) N. 40/2025 - Divieto PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti (dal 12/08/2026)
- Dir. 84/500/CEE e Dir. 2005/31/CE - Ceramiche
- Dir. 2007/42/CE - Cellulosa rigenerata

Normativa nazionale italiana

- D.M. 21/03/1973 e s.m.i. - Disciplina igienica generale degli imballaggi a contatto con alimenti
- D.P.R. 777/82 - Attuazione direttive comunitarie MOCA

- D.Lgs. N. 29/2017 - Disciplina sanzionatoria MOCA
- D.M. 04/04/1985 - Ceramiche e successive modifiche e aggiornamenti
- D.M. 18/02/1984 - Banda stagnata
- D.M. N. 76 del 18/04/2007 e s.m.i. - Alluminio e leghe di alluminio
- D.Lgs. N. 18/2023 e D.Lgs. N. 102/2025 - Recepimento direttiva PFAS in acque potabili

Per i contenuti di dettaglio, i requisiti specifici per singolo materiale, le tabelle comparative e gli schemi applicativi, si rimanda integralmente **all'Allegato 1 - Normativa Cogente in Ambito Packaging a Contatto con gli Alimenti**.

Quadro Normativo per il Packaging Cosmetico

La regolamentazione del packaging cosmetico si inserisce in un quadro normativo distinto rispetto a quello alimentare, pur condividendone alcuni principi fondamentali in materia di sicurezza per il consumatore. Il riferimento primario è il Regolamento (CE) N. 1223/2009, che disciplina i requisiti per l'immissione in commercio dei prodotti cosmetici e include indicazioni specifiche sul packaging, integrate dalla Decisione di Esecuzione della Commissione N. 674/2013, che rimanda esplicitamente alla normativa MOCA come punto di partenza metodologico.

La principale differenza rispetto al settore alimentare risiede nel modello di esposizione: mentre per il food si considera l'ingestione di 1 kg di alimento al giorno a contatto con 6 dm² di packaging, per i cosmetici l'esposizione è cutanea, con quantitativi giornalieri ridotti (circa 50 g) e variabili in funzione della tipologia di prodotto (rinse-off, leave-on, make-up, ecc.). Ne consegue che le valutazioni tossicologiche devono tenere conto non solo delle sostanze CMR ed endocrine disrupting, ma anche delle sostanze sensibilizzanti per la cute.

Sul fronte della sostenibilità, il settore cosmetico è attualmente interessato solo parzialmente dal Regolamento PPWR, con obblighi che entreranno



in vigore a partire dal 2030 (contenuto riciclato, riciclabilità, minimizzazione degli imballaggi, eliminazione di alcuni monouso). Il mercato, tuttavia, offre già soluzioni anticipatorie, quali materiali riciclabili, sistemi di riuso e opzioni di ricarica.

L'Istituto Italiano Imballaggio ha già affrontato in modo approfondito la valutazione del packaging cosmetico nelle Linee Guida pubblicate nel 2019 e nel 2023, cui si rimanda per gli approfondimenti metodologici.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamenti europei

- Reg. (CE) N. 1223/2009 - Regolamento Cosmetici e s.m.i.
- Decisione di Esecuzione della Commissione N. 674/2013 - Linee guida sull'Allegato I del Reg. 1223/2009
- Reg. (UE) PPWR - Regolamento Imballaggi e Rifiuti di Imballaggio (obblighi dal 2030)

Documenti tecnici di riferimento

- Cosmetic Europe Advisory Document - *Information Exchange on Cosmetic Packaging Materials along the Value Chain in the context of the EU Cosmetics Regulation EC 1223/2009* (2019)
- Linee Guida III - *Suggerimenti operativi per gli adempimenti in tema di packaging previsti dal Reg. (CE) N. 1223/2009* - Istituto Italiano Imballaggio (2019)
- Linee Guida III Parte 2 - *Valutazione della sicurezza mediante approccio analitico sul packaging primario in materia plastica riciclata* - Istituto Italiano Imballaggio (2023)

Per i contenuti di dettaglio, le tabelle comparative e gli schemi applicativi, si rimanda integralmente **all'Allegato 2 - Quadro normativo per il settore cosmetico**

>>> *continua*

4.4 Quadro Normativo sulla Sostenibilità, Deforestazione e Rendicontazione ESG

Il settore del packaging di lusso è oggi investito da un insieme di normative europee che, accanto ai requisiti di sicurezza dei materiali, introducono obblighi crescenti in materia di sostenibilità ambientale, tracciabilità delle materie prime e trasparenza nella rendicontazione. Tre sono i pilastri regolatori di riferimento.

Il **Regolamento EUDR (UE) 2023/1115** impone a tutte le aziende che commercializzano nell'UE prodotti contenenti legno, carta, cartone, gomma o olio di palma l'obbligo di garantire che tali materiali non provengano da aree sottoposte a deforestazione dopo il 31 dicembre 2020. Gli adempimenti principali riguardano la tracciabilità geolocalizzata delle materie prime, la due diligence sui fornitori e la certificazione delle fonti tramite schemi riconosciuti come FSC e PEFC.

Una disanima specifica sull'applicazione dell'Eudr per le aziende del lusso è riportata nell'Allegato 3

La **Direttiva CSRD** introduce l'obbligo di rendicontazione di sostenibilità secondo gli standard ESRS per le aziende che superino almeno due dei seguenti criteri: fatturato superiore a 40 milioni di euro, attivo patrimoniale superiore a 20 milioni di euro, oltre 250 dipendenti. Il Pacchetto Omnibus, adottato dalla Commissione Europea il 26 febbraio 2025 e approvato dal Parlamento europeo in procedura d'urgenza il 3 aprile 2025, introduce significative semplificazioni: la soglia dimensionale viene innalzata a 1.000 dipendenti, il numero di aziende coinvolte si riduce da oltre 50.000 a meno di 7.000, e l'obbligo di rendicontazione per le aziende della seconda ondata viene posticipato al 2028 sui dati del 2027.

La **Direttiva CSDDD** estende la responsabilità aziendale all'intera catena del valore, imponendo audit periodici sui fornitori, processi produttivi a basso impatto e garanzia di condizioni di lavoro etiche. Anche in questo caso il Pacchetto Omnibus



introduce semplificazioni rilevanti: gli obblighi di due diligence vengono limitati ai soli partner commerciali diretti (Tier 1), la frequenza delle valutazioni periodiche viene ridotta da annuale a quinquennale e il termine di prima applicazione viene posticipato a luglio 2028.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamenti e direttive europee

- Reg. (UE) N. 2023/1115 - Regolamento contro la Deforestazione (EUDR)
- Dir. CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive
- Dir. CSDDD (CS3D) - Corporate Sustainability Due Diligence Directive
- Reg. (UE) N. 2020/852 - Tassonomia UE
- Pacchetto Omnibus - Proposte di semplificazione CSRD, CSDDD, Tassonomia UE e CBAM (26 febbraio 2025)
- Direttiva "Stop the Clock" - Posticipo obblighi di rendicontazione (approvata 3 aprile 2025)

Standard e certificazioni di riferimento

- ESRS - European Sustainability Reporting Standards
- VSME - Standard volontario di rendicontazione per PMI
- FSC - Forest Stewardship Council
- PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification

Normativa nazionale

- D.Lgs. N. 125/2024 - Recepimento italiano della Direttiva CSRD

Per i contenuti di dettaglio, le tabelle comparative, la roadmap di adeguamento e gli schemi applicativi, si rimanda integralmente all'Allegato 3 - Normativa sulla Sostenibilità, Deforestazione e Rendicontazione ESG.

>>> *continua*

4.5 Direttiva Anti-Greenwashing e Comunicazione Ambientale: Green Claims e Pratiche Commerciali Sleali

È evidente come tutte queste normative si stiano congiungendo e collegando fra loro e come le esigenze del mercato stiano spingendo gli stakeholder a intraprendere scelte innovative, in particolare riciclo, riuso e riduzione del packaging. La componente comunicativa, anche nel packaging per il lusso, ricopre un ruolo fondamentale.

Il quadro normativo europeo in materia di dichiarazioni ambientali si articola oggi su due livelli distinti: da un lato la **Direttiva (UE) 2024/825**, già recepita e in vigore, che disciplina le pratiche commerciali sleali in materia di comunicazione ambientale; dall'altro la **proposta di Direttiva sulle dichiarazioni ambientali esplicite (COM/2023/166)**, presentata nel marzo 2023 e attualmente sospesa, il cui iter negoziale è stato interrotto nel giugno 2025 e il cui destino normativo rimane incerto.

LA DIRETTIVA (UE) 2024/825 - QUADRO VIGENTE

La Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2024, entrata in vigore il 26 marzo 2024, ha modificato le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione.

In Italia, la Direttiva è stata recepita con il **Decreto Legislativo 20 febbraio 2026**, n. 30, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2026 ed entrato in vigore il **24 marzo 2026**. Le disposizioni sostanziali diventeranno pienamente applicabili a partire dal **27 settembre 2026**.

Il D.Lgs. 30/2026 introduce modifiche sostanziali al **Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005)**, tra cui l'ampliamento delle definizioni rilevanti in materia di pratiche commerciali e pubblicità -



includendo quelle di “asserzione ambientale” e “asserzione ambientale generica” - e l’integrazione dell’elenco delle pratiche commerciali ingannevoli con specifiche fattispecie di greenwashing.

Per il settore del lusso, queste disposizioni rappresentano una doppia sfida: da un lato, l’obbligo di adeguarsi a standard più elevati di sostenibilità reale e verificata; dall’altro, l’opportunità di distinguersi sul mercato grazie a soluzioni innovative e certificate, rafforzando la reputazione del brand e la fiducia dei clienti.

In sintesi, la normativa vigente spinge il packaging per il lusso verso una sostenibilità autentica, vietando ogni forma di greenwashing e premiando le aziende che investono in trasparenza, innovazione e responsabilità ambientale.

COSA SI INTENDE CON “GREEN CLAIM”

La Direttiva (UE) 2024/825 contiene la seguente definizione di **Asserzione ambientale**:

«nel contesto di una comunicazione commerciale, qualsiasi messaggio o rappresentazione avente carattere non obbligatorio a norma del diritto dell’Unione o nazionale, in qualsiasi forma, compresi testi e rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, quali marchi, nomi di marche, nomi di società o nomi di prodotti, che asserisce o implica che un dato prodotto, categoria di prodotto, marca o operatore economico ha un impatto positivo o nullo sull’ambiente oppure è meno dannoso per l’ambiente rispetto ad altri prodotti, categorie di prodotto, marche o operatori economici oppure ha migliorato il proprio impatto nel corso del tempo».

Con l’espressione “Green Claim” si intende quindi qualunque comunicazione commerciale diretta a suggerire o evocare il minore o ridotto impatto ambientale del prodotto o servizio reclamizzato o dell’attività aziendale nel suo complesso.

Rientrano tra i Green Claim, e quindi sono assoggettate alla relativa disciplina, tutte le componenti della comunicazione commerciale: le affermazioni e i claim veri e propri, ma anche i marchi, le rappresentazioni grafiche, i simboli e persino i colori

idonei a evocare caratteristiche ambientali, come il verde o il blu.

Alcune dichiarazioni ambientali sono obbligatorie per legge, oppure sono regolate da apposite normative. Ad esempio:

- informazioni obbligatorie sulla composizione degli imballaggi (art. 219, co. 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- informazioni sui consumi di carburante e emissioni di CO² nella pubblicità di autovetture (D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84);
- etichettatura energetica per elettrodomestici di uso domestico (Regolamento delegato (UE) n. 2021/340);
- marchio “Ecolabel” (Regolamento (CE) 66/2010).

Queste dichiarazioni, pur attenendo ad aspetti ambientali, non rientrano nella definizione di “green claim” e sono assoggettate alle relative normative speciali.

FONTI NORMATIVE IN TEMA DI COMUNICAZIONE COMMERCIALE

a) Fonti statali - Codice del Consumo

Il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), modificato dal D.Lgs. 30/2026 con effetti dal 27 settembre 2026, disciplina le pratiche commerciali ingannevoli. Le norme di riferimento sono gli articoli 20, 21 e 22, che vietano rispettivamente le pratiche commerciali scorrette in generale, le azioni ingannevoli e le omissioni ingannevoli. A seguito del recepimento della Direttiva 2024/825, l’art. 21 è stato integrato con specifiche fattispecie di greenwashing, tra cui la formulazione di asserzioni ambientali relative a prestazioni future prive di un piano di attuazione verificabile, e l’art. 23 (blacklist delle pratiche in ogni caso ingannevoli) è stato arricchito con nuove fattispecie specifiche per le dichiarazioni ambientali.

Ai Green Claim sono applicabili le seguenti disposizioni della blacklist (art. 23 cod. cons.):

- la falsa informazione da parte del professionista



- di essere firmatario di un codice di condotta;
- la falsa esibizione di un marchio di qualità o fiducia;
- la falsa affermazione che un codice di condotta abbia ricevuto l'approvazione di un organismo pubblico;
- la falsa affermazione che la pratica sia stata approvata da un organismo pubblico o privato.

Tra le nuove fattispecie introdotte dal recepimento della Direttiva 2024/825 si segnalano in particolare:

- esibire un marchio di sostenibilità non basato su un sistema di certificazione riconosciuto;
- formulare un'asserzione ambientale generica per la quale l'operatore non è in grado di dimostrare l'eccellenza delle prestazioni ambientali pertinenti;
- formulare un'asserzione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso quando riguarda soltanto un determinato aspetto dello stesso;
- asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente;
- presentare requisiti imposti per legge come se fossero un tratto distintivo dell'offerta dell'operatore economico.

b) Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale

Il Codice di Autodisciplina contiene una norma specifica dedicata ai Green Claim:

Art. 12 - Tutela dell'ambiente naturale: "La comunicazione commerciale che dichiara o evoca benefici di carattere ambientale o ecologico deve basarsi su dati veritieri, pertinenti e scientificamente verificabili. Tale comunicazione deve consentire di comprendere chiaramente a quale aspetto del prodotto o dell'attività pubblicizzata i benefici vantati si riferiscono".

Fra le norme generali del codice di autodisciplina applicabili ai Green Claim si ricordano in particolare l'art. 14 (divieto di denigrazione) e l'art. 15 (comparazione).

c) Stato della proposta di Direttiva sulle dichiarazioni ambientali esplicite (COM/2023/166)

Nell'ambito del Green Deal Europeo, la Commissione europea aveva presentato nel marzo 2023 una proposta di Direttiva specifica sulle dichiarazioni ambientali esplicite (COM/2023/166), concepita per introdurre un meccanismo di verifica ex ante dei green claims volontari basato su evidenze scientifiche e certificazione indipendente.

Il 20 giugno 2025 la Commissione europea ha annunciato la sospensione dell'iter negoziale, interrompendo il trilogio tra Parlamento, Consiglio e Commissione. La proposta è attualmente classificata come "in esame" nel programma di lavoro della Commissione per il 2026 e i negoziati rimangono sospesi. **Il testo non è pertanto vigente né in fase di prossima applicazione.**

Il quadro normativo di riferimento per la comunicazione ambientale rimane quindi, allo stato attuale, quello della Direttiva (UE) 2024/825 recepita con D.Lgs. 30/2026, unitamente al Codice del Consumo come modificato e alle norme di autodisciplina.

NORMATIVA TECNICA

Le norme giuridiche sopra illustrate riguardano i principi per comunicare correttamente asserzioni ambientali relative a un prodotto, un servizio o un'impresa, ma nulla dicono su come deve essere quel prodotto, servizio o impresa per poter vantare un determinato claim ambientale (come ad esempio "compostabile", "riciclabile", ecc.).

Sotto il profilo della sostanza dei claim, un ruolo centrale è svolto dagli standard internazionali (norme tecniche), in particolare quelli emanati dall'organismo internazionale di normazione ISO e da quello europeo CEN. Si tratta di norme volontarie che rappresentano la sintesi dello stato dell'arte a livello tecnico e contengono le specifiche tecniche per poter attribuire una determinata qualificazione a un prodotto o a un'azienda.

Ad esempio: le norme giuridiche illustrano come deve essere vantata la qualifica di "compostabile"



per un imballo in plastica; la norma **UNI EN 13432:2002** dettaglia le caratteristiche e i test a cui deve essere sottoposto l'imballaggio perché possa essere qualificato come tale.

Per quanto riguarda la comunicazione degli aspetti e degli impatti ambientali, il riferimento sono gli standard della famiglia ISO 14020:

- **UNI EN ISO 14020** - principi generali applicabili a tutti i tipi di dichiarazione
- **UNI EN ISO 14021** - asserzioni ambientali auto-dichiarate
- **UNI EN ISO 14024** - dichiarazioni ambientali di tipo I (es. Ecolabel)
- **UNI EN ISO 14025** - etichettatura ambientale di Tipo III (EPD)
- **UNI EN ISO 14026** - principi e requisiti per la comunicazione delle informazioni sull'impronta (footprint)

ULTERIORE NORMATIVA DERIVANTE DALL'EU GREEN DEAL

L'Unione Europea sta implementando il Green Deal con l'emanazione di numerosi atti normativi che, pur non occupandosi direttamente di comunicazione commerciale, contengono norme sostanziali con ripercussioni sulla comunicazione aziendale e in particolare sui Green Claim. Tra questi si segnalano:

- **Regolamento PPWR (UE) 2025/40** - Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Contiene definizioni specifiche in tema di imballaggi e disposizioni imperative sulle caratteristiche che gli imballaggi dovranno avere, oltre a indicazioni specifiche in tema di claim ambientali. È necessario fare attenzione a non presentare caratteristiche imposte per legge (come ad esempio il contenuto di materiale riciclato) come pregi caratteristici del prodotto.
- **Regolamento (UE) 2024/1781** - Stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili. Anche in questo caso è necessario

fare attenzione a non presentare caratteristiche imposte per legge come pregi caratteristici del prodotto.

PRINCIPI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI GREEN CLAIM

Nell'aprile 2022 la WFA (World Federation of Advertisers) ha messo a punto una "*Global Guidance on Environmental Claims*", che enuncia sei principi fondati sulla best practice internazionale:

1. I claim non devono essere idonei a indurre in errore e la loro base deve essere chiara (obbligo di verità e specificità)
2. Gli operatori devono disporre di prove solide per tutti i claim suscettibili di essere considerati oggettivi e verificabili (onere della prova)
3. Le comunicazioni non devono omettere informazioni rilevanti (divieto di omissioni ingannevoli)
4. I claim ambientali generali devono essere fondati sull'intero ciclo di vita del prodotto (obbligo di considerare il ciclo di vita)
5. I prodotti posti a confronto devono soddisfare gli stessi bisogni e la base di comparazione deve essere chiara (regole per la comparazione ambientale)
6. Gli operatori devono includere nella comunicazione ambientale tutte le informazioni richieste dalla legge o dai codici a cui aderiscono (obbligo di completezza informativa)

4.6 EPR: regime di responsabilità estesa del produttore

Il cosiddetto "Regime di responsabilità estesa del produttore" (EPR - Extended Producer Responsibility), definito dalla Direttiva europea 852/2018, prevede «una serie di misure adottate dagli Stati membri per garantire che i produttori siano responsabili, finanziariamente e/o organizzativamente, della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto».



I regimi EPR riguardano diversi prodotti, tra cui: imballaggi, AEE (“Apparecchiature elettriche ed elettroniche”), pile, batterie, pneumatici, oli esausti e a breve anche prodotti tessili e calzature.

In particolare la “direttiva (UE) 2018/852” (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32018L0852>) modifica la “direttiva 94/62/CE” (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:31994L0062>), che stabilisce le norme dell’UE per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Contiene misure aggiornate con l’obiettivo di:

Prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio,
Promuovere il riutilizzo, il riciclo e altre forme di recupero dei rifiuti, riducendo lo smaltimento finale e favorendo la transizione verso “un’economia circolare” (http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm).

La direttiva si applica a tutti gli imballaggi commercializzati nell’UE e ai relativi rifiuti, indipendentemente dal materiale o dall’uso (industriale, commerciale, domestico, ecc.).

Gli Stati membri devono adottare misure, come

programmi nazionali e incentivi tramite regimi EPR e altri strumenti economici, per prevenire la formazione di rifiuti da imballaggio e minimizzare il loro impatto ambientale.

FINALITÀ DEI SISTEMI EPR PER IL PACKAGING:

- Contribuire ai costi di raccolta differenziata degli imballaggi.
 - Limitare l’uso di imballaggi meno sostenibili (poliaccoppiati, monouso).
 - Incentivare l’ecoprogettazione per migliorare la riciclabilità degli imballaggi.
 - Monitorare il flusso di imballaggi immessi al consumo.
 - Responsabilizzare l’intera catena del packaging: produttori, utilizzatori, commercianti e distributori condividono la responsabilità.
 - Ridurre complessivamente l’uso del packaging.
- Inoltre, gli Stati membri attraverso le PRO (Producer Responsibility Organization) devono raggiungere specifici obiettivi di riciclo, variabili in base al materiale d’imballaggio.

OBIETTIVI DI RICICLO

Materiale	Obiettivo di riciclo entro il 31 dicembre 2025	Obiettivo di riciclo entro il 31 dicembre 2030
Plastico	50%	55%
Vetro	70%	75%
Carta e cartone	75%	85%
Metalli ferrosi	70%	80%
Alluminio	50%	60%
Legno	25%	30%

>>> *continua*



EPR IN EUROPA “PRINCIPALI DIFFERENZE TRA I DIVERSI PAESI EUROPEI”

Gli Stati membri hanno recepito la Direttiva in modi differenti e di seguito vengono riportati i punti principali:

- Soggetti obbligati: utilizzatori, importatori, produttori, venditori online, marketplace, Aziende nazionali e/o estere.
- Tipologia di imballaggio: domestico e/o commerciale/industriale, con alcune esclusioni specifiche.
- Governance: sistema monopolistico o competitivo.
- Tariffe e modalità dichiarative: presenza di sconti o premi, divieti o penalizzazioni per materiali in base alla loro riciclabilità.

ITALIA

Dal contesto Europeo a quello Nazionale

La gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in Italia è attualmente disciplinata dal D.lgs. 152/2006. Nel recepimento italiano il principio di «responsabilità estesa del produttore» si declina in una responsabilità condivisa tra tutti gli operatori economici.

Ai sensi dell'art. 221 del D.Lgs. 152/06, i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti mentre i Comuni organizzano sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio.

SISTEMI EPR IN ITALIA

Per il raggiungimento degli obiettivi di riciclo, produttori e utilizzatori di imballaggi possono alternativamente:

- a) aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI);
- b) organizzare un sistema autonomo, anche in

forma collettiva, per la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale;

c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema;

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI (CAC)

Il Contributo Ambientale Conai rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale Conai ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per gli oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi. Tale Contributo è dovuto per tutti imballaggi immessi al consumo sul territorio nazionale. Viceversa non è dovuto per gli imballaggi che vengono esportati i cui rifiuti sono gestiti all'estero. Produttori e utilizzatori versano il Contributo Conai in proporzione alla quantità, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale. Fino al 2017 il Contributo Conai era unico per materiale, a partire dal 1° gennaio 2018 Conai ha avviato la diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica, collegando il livello contributivo alla loro effettiva riciclabilità e ai loro impatti ambientali, così come ai costi legati alla gestione del loro fine vita.

Con la stessa logica, a partire dal 1° gennaio 2019 Conai ha avviato la diversificazione contributiva anche per gli imballaggi in carta, prevedendo un contributo maggiorato per gli imballaggi compositi a base carta, con livelli crescenti di contributo al diminuire della quota di carta sul peso totale dell'imballaggio.

Segue lo schema che evidenzia i valori dei contributi ambientali Conai per Materiale/fasce contributive aggiornati al 1° gennaio 2026.

>>> *continua*



MATERIALE/ FASCIA CONTRIBUTIVA		CAC dal 1° gennaio 2026 (€/TON)
Acciaio		5,00 €/t
Alluminio		12,00 €/t
Carta	Fascia 1 - Monomateriale	45,00 €/t
	Fascia 2 - Compositi tipo A	45,00 €/t
	Fascia 3.1 - Compositi tipo B1 (CERTIFICATI*)	55,00 €/t
	Fascia 3.2 - Compositi tipo B2 (NON CERTIFICATI)	70,00 €/t
	Fascia 4 - CPL	115,00 €/t
	Fascia 5.1 - Compositi tipo C1 (CERTIFICATI*)	110,00 €/t
	Fascia 5.2 - Compositi tipo C2 (NON CERTIFICATI)	155,00 €/t
Legno		285,00 €/t
Plastica	Fascia A1.1	10,00 €/t
	Fascia A1.2	40,00 €/t
	Fascia A2	87,00 €/t
	Fascia B1.1	258,00 €/t
	Fascia B1.2	219,00 €/t
	Fascia B2.1	228,00 €/t
	Fascia B2.2	611,00 €/t
	Fascia B2.3	724,00 €/t
Fascia C	785,00 €/t	
Plastica biodegradabile e compostabile		790,00 €/t
Vetro		130,00 €/t
		40,00 €/t

Valori dei Contributi Ambientali per il 2026 (in vigore dal 1° gennaio 2026)

CONTRIBUTO AMBIENTALE - CONAI - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

*La certificazione Aticelca 501 è un metodo per la valutazione della riciclabilità di materiali e prodotti a prevalenza cellulosa basata sulla prova di laboratorio condotta secondo la norma UNI 11743:2019 e garantisce una definizione più accurata e scientifica della riciclabilità degli imballaggi compositi rispetto al mero criterio della percentuale in peso della componente carta presente nell'imballaggio.

[Linee-Guida_Nuove-fasce-contributive_Imballaggi-compositi-a-base-cellulosica.pdf](#)

>>> continua



**FOCUS CARTA:
CONTRIBUZIONE ITALIANA**

È utile per comprendere con chiarezza il case history presentato, riportare la tabella che differenzia le fasce contributive per gli imballaggi composti a base cellulosa poiché quest'ultime variano

in base alla percentuale in peso di carta presente complessivamente nell'imballaggio e dalla presenza (e quindi dall'esito di valutazione) o dall'assenza della certificazione secondo il sistema Aticelca 501.

Segue uno schema riassuntivo:

Fascia Contributiva	Peso componente carta (%)	Esito Valutazione Aticelca	Valore CAC complessivo*
Fascia 1 Monomateriale	≥ 95		45,00 €/t
Fascia 2 Compositi tipo A	≥ 90 e < 95	Livello A	45,00 €/t
Fascia 3.1 Compositi tipo B1 (CERTIFICATI)		Livello B	55,00 €/t
Fascia 3.2 Compositi tipo B2 (NON CERTIFICATI)	≥ 80 e < 90		70,00 €/t
Fascia 4 - CPL	Non rilevante	Non rilevante	115,00 €/t
Fascia 5.1 Compositi tipo C1 (CERTIFICATI)		Livello C	110,00 €/t
Fascia 5.2 Compositi tipo C2 (NON CERTIFICATI)	≥ 60 e < 80		155,00 €/t
Fascia 6 Compositi tipo D	< 60	Non riciclabile	285,00 €/t

**Valori dei Contributi Ambientali (aggiornati al 1° gennaio 2026)*

>>> *continua*



6. STAKEHOLDER ENGAGEMENT

Lo stakeholder engagement nel mondo del lusso è un aspetto strategico sempre più centrale, dato che il settore è altamente sensibile alla percezione pubblica, ai valori sociali e ambientali, e al prestigio del brand. Coinvolgere in modo efficace gli stakeholder (interni ed esterni) permette alle aziende del lusso di proteggere e rafforzare reputazione, autenticità e valore percepito, tutti aspetti fondamentali per il successo del brand.

Nel settore del lusso, gli stakeholder sono spesso più influenti o esigenti che in altri settori e possono includere:

- **Consumatori finali e clienti:** cercano esclusività, personalizzazione e valori condivisi.
- **Dipendenti e artigiani:** fondamentali per preservare know-how e qualità.
- **Investitori:** attenti alla redditività ma anche all'immagine del brand.
- **Fornitori:** spesso piccoli e specializzati, da coinvolgere in pratiche sostenibili.
- **Media e influencer:** capaci di amplificare o danneggiare la reputazione.
- **Comunità locali:** soprattutto in zone dove vengono prodotti beni o estratti materiali rari.
- **ONG e istituzioni:** con focus su sostenibilità, diritti umani e impatto ambientale.

Poiché il valore simbolico del prodotto conta quanto (se non più) di quello materiale, l'ingaggio delle parti interessate, con le loro esigenze ed aspettative, diventa uno strumento fondamentale per la gestione della reputazione aziendale, una leva per la sostenibilità e l'etica delle attività svolte (aspetti sempre più richiesti dai consumatori, soprattutto nelle generazioni più giovani) e, non ultimo per importanza, un vantaggio competitivo: ascoltare e coinvolgere i vari stakeholder, infatti, permette di anticipare sia aspetti positivi quali nuovi trend, sia aspetti negativi quali crisi del mercato.

Le strategie ed i modelli di stakeholder engagement, peculiari per un settore come quello del packaging per i brand del lusso e di alta gamma, e orientati a creare relazioni durature e di valore, possono includere:

- Eventi organizzati dalle aziende produttrici del packaging con la partecipazione dei clienti (brand) o presso le sedi dei clienti stessi per trattare di precise tematiche
- Collaborazioni con la supply chain attraverso partnership a lungo termine con i fornitori e programmi di formazione e certificazione
- Report ESG (attraverso questionari di sostenibilità) e condivisione trasparente delle risultanze ottenute con gli stakeholder
- Engagement interni con programmi per attrarre giovani talenti e promuovere diversità ed equità

6.1 Multiactor approach

L'approccio multi-attore mutuato dai bandi di ricerca cooperativi finanziati dalla Commissione EU, è un interessante approccio alla collaborazione che suggeriamo di adottare anche durante la progettazione di un imballaggio. Esso intende configurare il processo di ricerca e innovazione (R&I) affinché sia interattivo, transdisciplinare e responsabile. Questo approccio mira a:

- introdurre la co-creazione e aumentare l'inclusività nel processo di R&I, rendendo così i suoi risultati più condivisi, affidabili, orientati alla domanda e rilevanti per la società;
- promuovere la diffusione dei risultati della R&I e l'attuazione nella pratica, il che implica molto più che una semplice ampia divulgazione dei risultati dei progetti o la raccolta delle opinioni di un comitato di portatori di interesse.

Un progetto multi-attore garantisce il coinvolgimento autentico e strutturato di un insieme mirato di stakeholder chiave nel processo di co-creazione, al servizio degli obiettivi della proposta progettuale. Per tale ragione, esso rappresenta uno stru-



mento particolarmente utile nella progettazione del packaging all'interno di una filiera multidisciplinare e complessa come quella dell'imballaggio, in cui intervengono competenze, esigenze e responsabilità differenti.

I principi fondamentali su cui si fonda questo approccio sono: la pluralità degli attori, poiché il sistema non è governato da un singolo soggetto ma da un insieme eterogeneo che può includere imprese, fornitori, istituzioni, organizzazioni non governative, comunità locali e consumatori; la presenza di interessi e obiettivi diversi, in quanto ciascun attore possiede priorità, risorse, valori e livelli di influenza differenti; l'interdipendenza, dato che le decisioni di ogni soggetto incidono inevitabilmente sulle scelte degli altri; e infine la negoziazione e il coordinamento, che costituiscono il nucleo dell'approccio e consentono di comprendere come tali soggetti cooperino o entrino in conflitto nel perseguimento di determinati risultati.

Applicato alla progettazione di un imballaggio per il lusso, il multi-actor approach presenta numerosi vantaggi: consente di evitare approcci top-down semplificati, di anticipare possibili resistenze, di costruire consenso e di sviluppare soluzioni più robuste, inclusive e coerenti con le aspettative del mercato. Inoltre, il coinvolgimento di una pluralità di attori lungo l'intera filiera favorisce una maggiore trasparenza del processo progettuale e produttivo, elemento oggi sempre più rilevante agli occhi del consumatore. La trasparenza, infatti, rafforza la percezione di autenticità del marchio e dell'imballaggio, generando un valore riconosciuto che non si limita alla qualità materiale del prodotto, ma si estende alla credibilità delle pratiche aziendali. In questo modo, il packaging diviene non solo espressione estetica e funzionale del lusso, ma anche strumento di acquisizione della fiducia e di consolidamento della relazione tra brand e consumatore.

>>> *continua*

6.2 Adattamento al contesto: perché il lusso è un caso particolarmente complesso

Nel packaging di lusso, scatole rigide, nastri, tessuti e inserti multilayer non sono elementi decorativi accessori: sono parte integrante del prodotto, veicolo di brand identity ed esperienza sensoriale. È proprio questa caratteristica a rendere il settore particolarmente esposto alla transizione normativa in atto.

Il **Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR)**, applicabile in tutti gli Stati membri dal 12 agosto 2026 senza possibilità di recepimento differenziato, impone prescrizioni cogenti su riduzione, riciclabilità e contenuto di materiale riciclato lungo l'intero ciclo di vita degli imballaggi.

La tensione è strutturale: ciò che il regolamento mira a limitare - complessità materica, multistratificazione, overpackaging estetico - è esattamente ciò che definisce l'identità del packaging di lusso. Affrontare questa sfida non significa rinunciare all'eccellenza estetica, ma ridefinirla in chiave di sostenibilità verificabile, trasformando la conformità normativa in un elemento di differenziazione e valore per il brand.

GLI ATTORI DELLA FILIERA DEL PACKAGING LUSO

Prima di applicare il framework, è utile mappare chi sono concretamente gli stakeholder coinvolti:

Attori interni al brand:

- Direzione creativa / Brand identity team (custodi del DNA estetico)
- Ufficio acquisti / procurement packaging
- Ufficio legale e compliance
- Sustainability manager
- Marketing e comunicazione

Attori della filiera estesa:

- Fornitori di materiali (cartiere, vetrerie, produttori di metalli, fornitori di tessuti)
- Converter e stampatori specializzati nel lusso
- Designer di packaging esterni (agenzie o freelance)



- Distributori e retailer (boutique monomarca, department store, e-commerce)
- Operatori di raccolta e riciclo (end-of-life)

Attori regolatori e istituzionali:

- Commissione Europea e autorità nazionali
- Consorzi EPR (Extended Producer Responsibility), come CONAI in Italia
- Organismi di certificazione (es. FSC, Cradle to Cradle)

Attori di influenza:

- Consumatori finali e loro aspettative di “lusso sostenibile”
- NGO e associazioni ambientaliste
- Media e opinion leader di settore

6.3 Come il multi-actor approach influenza il processo di riprogettazione

Fase di analisi e mappatura (Before design)

Il primo contributo del multi-actor approach è evitare che la riprogettazione parta solo dall’ufficio acquisti o solo dalla direzione creativa - i due poli che storicamente si ignorano a vicenda nel lusso. Si costruisce una **stakeholder matrix** incrociando due variabili: *interesse al cambiamento vs potere di blocco o abilitazione*. Emergono subito profili critici:

- La **direzione creativa** ha alto potere di veto ma spesso bassa conoscenza tecnica dei vincoli normativi → va coinvolta precocemente con brief chiari che traducano i requisiti PPWR in vincoli di design, non in censure estetiche.
- I **fornitori di materiali** hanno expertise tecnica su cosa è già conforme (es. carte certificate FSC con contenuto riciclato, vetro alleggerito) ma spesso non conoscono le esigenze identitarie del brand → servono sessioni di co-sviluppo materiali, non semplici gare d’appalto.
- Gli **operatori di raccolta e riciclo** sono quasi sempre assenti nelle fasi di design nel lusso, eppure il PPWR richiede che gli imballaggi siano riciclabili su larga scala, favorendo

materiali che facilitino raccolta, selezione e riciclo - il che implica dover capire cosa succede concretamente all’imballaggio dopo l’acquisto.

FASE DI CO-PROGETTAZIONE

Qui il multi-actor approach introduce un cambio metodologico radicale rispetto alla pratica tradizionale del lusso, dove il design scende verticalmente dall’alto verso i fornitori.

Si attivano **tavoli di co-design multi-stakeholder** strutturati in modo iterativo:

- **Round 1** - Vincoli e opportunità: ogni attore porta la propria prospettiva. Il compliance team porta i requisiti PPWR; il fornitore di cartone porta campioni di board riciclato ad alta grammatura compatibili con stampa a caldo (una lavorazione identitaria del lusso); il designer porta i principi estetici irrinunciabili.
- **Round 2** - Prototyping condiviso: si sviluppano 3-4 concept che tentano di soddisfare tutti i vincoli. La presenza fisica del fornitore di riciclo in questa fase è particolarmente preziosa: può dire in anticipo se una certa combinazione di materiali (es. cartone + finitura UV + nastro sintetico) rende l’imballaggio non riciclabile nella pratica.
- **Round 3** - Validazione e scelta: si valuta congiuntamente su criteri espliciti: conformità PPWR, fattibilità produttiva, coerenza brand, costo totale di ciclo di vita.

FASE DI APPROVVIGIONAMENTO

Il multi-actor approach trasforma anche il procurement, tradizionalmente basato su specifiche tecniche rigide e gare al ribasso.

Si passa a un modello di **supplier engagement** dove:

I fornitori strategici vengono coinvolti nella definizione delle specifiche, non solo nella risposta alle stesse. Un fornitore che ha partecipato alla co-progettazione è anche più capace di garantire continuità e qualità.



Si introducono criteri di selezione multi-dimensionali: compliance PPWR documentata, capacità di fornire materiale riciclato certificato, tracciabilità della supply chain. Il regolamento prevede obblighi di responsabilità estesa del produttore (EPR) che coinvolgono chi immette per primo l'imballaggio sul mercato, quindi la scelta del fornitore ha dirette implicazioni di compliance.

Si costruiscono **partnership di lungo periodo** con pochi fornitori certificati, abbandonando la logica del multi-sourcing opportunistico.

FASE DI COMUNICAZIONE AL CONSUMATORE FINALE

Un attore spesso trascurato nel lusso è proprio il consumatore finale, che nel paradigma PPWR diventa un soggetto attivo: le etichette dovranno fornire informazioni chiare e armonizzate sulla riciclabilità degli imballaggi, facilitando il corretto conferimento da parte dei consumatori.

Il multi-actor approach aiuta qui a costruire una narrazione coerente: il packaging sostenibile non viene presentato come un downgrade dell'esperienza, ma come un nuovo marcatore di lusso responsabile. I team di marketing, i retail partner e i consumatori (attraverso ricerche qualitative) vengono coinvolti per testare come veicolare questo messaggio senza intaccare la brand equity.

IL VALORE AGGIUNTO SPECIFICO DELL'APPROCCIO

In sintesi, il multi-actor approach contribuisce alla riprogettazione del packaging lusso in tre modi fondamentali:

Previene i conflitti tardivi. Nel lusso, i progetti di packaging si arenano spesso quando la direzione creativa scopre a posteriori i vincoli normativi o quando il fornitore abituale non riesce a garantire la conformità. Coinvolgere tutti gli attori dall'inizio evita costosi rework.

Scambio di know how. Inoltre, il confronto continuo tra attori differenti favorisce un incremento

reciproco del know-how, poiché ogni soggetto contribuisce con competenze tecniche, creative, normative o strategiche che arricchiscono il processo decisionale. Da tale interazione nasce spesso una capacità innovativa superiore rispetto a quella che potrebbe derivare dall'azione isolata di un singolo team: soluzioni inedite relative ai materiali, alle forme o alle funzionalità del packaging emergono infatti dalla contaminazione tra expertise diverse e consentono di coniugare simultaneamente esigenze estetiche, conformità normativa e fattibilità produttiva.

Trasforma un obbligo normativo in vantaggio competitivo. Chi sceglie di adattarsi per tempo può rafforzare la propria competitività, accedere a nuovi mercati e migliorare la propria reputazione ambientale. Nel lusso, dove il brand è tutto, essere percepiti come pionieri della sostenibilità credibile - non del greenwashing - è un asset strategico di primissimo ordine.

6.4 Check list operativa

La check list sotto riportata traduce i criteri generali di progettazione in azioni pratiche in sequenza logica e temporale corretta.

COME UTILIZZARE LA CHECKLIST

Questa checklist è uno strumento operativo a supporto dei team di progetto che lavorano allo sviluppo di packaging nel segmento luxury. È strutturata in sei fasi sequenziali - dal briefing iniziale fino alla conformità normativa e alla valutazione di sostenibilità - e accompagna il progetto in ogni momento del suo ciclo di vita, garantendo che nessun passaggio critico venga trascurato.

Ogni fase contiene un elenco di azioni concrete, ciascuna accompagnata da una breve descrizione del suo scopo. La casella nella prima colonna di ogni riga può essere spuntata manualmente a mano o in digitale, man mano che l'azione viene completata e validata dal responsabile di progetto.

Si raccomanda di condividere il documento con tutti



gli stakeholder coinvolti fin dalla fase di briefing, aggiornandolo progressivamente durante le riunioni di avanzamento. Le fasi non sono rigidamente compartimentate: alcune azioni possono svolgersi in parallelo, ma è fondamentale che ciascuna venga formalmente validata prima di procedere alla fase

successiva, specialmente nei passaggi tra Artwork, Mock-up e Finalizzazione.

Il documento è pensato come strumento flessibile: può essere personalizzato con note, responsabili e date di completamento per adattarsi alle specificità di ogni progetto e azienda.

1. BRIEFING DI PROGETTO

	Azione	Descrizione
<input type="checkbox"/>	Definire obiettivi e posizionamento del brand	Allineare il packaging alla visione strategica del brand luxury: valori, target, mercati di riferimento e livello di esclusività atteso. Integrare fin dal briefing iniziale la necessità di bilanciare i canoni estetici e valoriali del brand luxury con i requisiti di conformità al PPWR: riciclabilità dei materiali, riduzione dei materiali e obiettivi di contenuto riciclato. Questo equilibrio deve essere esplicitato come vincolo progettuale condiviso tra brand owner, designer e fornitori prima dell'avvio di qualsiasi attività creativa.
<input type="checkbox"/>	Raccogliere il brief creativo dal cliente	Documentare la direzione estetica, il mood, i riferimenti ispiratori, la palette cromatica e i vincoli comunicativi forniti dal cliente.
<input type="checkbox"/>	Stabilire budget e piano temporale del progetto	Definire le risorse economiche disponibili per materiali e lavorazioni speciali, con milestone chiare e scadenze condivise.
<input type="checkbox"/>	Identificare i mercati di distribuzione	Mappare i paesi di vendita per anticipare i requisiti normativi, linguistici e logistici che influenzeranno il design finale.
<input type="checkbox"/>	Coinvolgere tutti gli stakeholder chiave	Allineare dal primo giorno i reparti marketing, legale, supply chain e retail per evitare revisioni tardive e costose.

>>> *continua*



2. VALUTAZIONE DELLE SOLUZIONI E DELLE CRITICITA'

	Azione	Descrizione
<input type="checkbox"/>	Analisi dei materiali disponibili e delle loro prestazioni	Valutare carta, cartone, tessuti, metalli, legno, vetro e materiali innovativi in base a resistenza, effetto tattile e compatibilità con i finishing. In conformità con il PPWR, verificare fin da questa fase che i materiali selezionati siano riciclabili, In ottica di sostenibilità ambientale, ma anche economica.
<input type="checkbox"/>	Identificare le criticità strutturali e funzionali	Rilevare eventuali problemi di protezione del prodotto, apertura/chiusura, impilabilità e resistenza agli stress di trasporto.
<input type="checkbox"/>	Verificare la fattibilità produttiva delle soluzioni	Confrontarsi con i fornitori per verificare tolleranze, tempi di lavorazione e minimi produttivi delle soluzioni individuate.
<input type="checkbox"/>	Confronto costi-benefici tra le alternative	Analizzare il rapporto qualità/costo di ciascuna soluzione rispetto al posizionamento luxury e al volume di produzione previsto.
<input type="checkbox"/>	Valutare i rischi di approvvigionamento e della supply chain	Verificare la disponibilità e la continuità delle forniture di materiali critici, con un piano alternativo per i componenti a rischio.

3. ARTWORK

	Azione	Descrizione
<input type="checkbox"/>	Preparare i file artwork secondo le specifiche di stampa	Consegnare file in alta risoluzione (min. 300 dpi) con profilo colore corretto (CMYK/Pantone), abbondanze e linee di taglio.
<input type="checkbox"/>	Gestire Pantone e colori speciali	Specificare i codici Pantone esatti per gli elementi cromatici critici e validare la resa sul materiale definitivo con prove colore certificate.
<input type="checkbox"/>	Verificare testi e traduzioni con requisiti legali	Controllare la correttezza di claim, composizioni, avvisi normativi e traduzioni multilingua prima dell'invio in stampa. Verificare che eventuali claim ambientali presenti sul packaging (es. "riciclabile", "bio-based", "carbon neutral") siano conformi alla Direttiva UE 2024/825, sostanziati da dati verificabili e non suscettibili di essere considerati greenwashing.
<input type="checkbox"/>	Validare la leggibilità di codici a barre e QR	Assicurare che tutti i codici siano conformi agli standard GS1, leggibili sul materiale scelto e nelle dimensioni previste.
<input type="checkbox"/>	Ottenere l'approvazione finale dell'artwork dal cliente	Raccogliere il sign-off formale del cliente su tutti i file prima dell'avanzamento alla fase produttiva.



4. MOCK-UP E DESIGN DEL PACKAGING

	Azione	Descrizione
<input type="checkbox"/>	Realizzare mock-up fisici in scala reale	Produrre prototipi fedeli al prodotto finale con i materiali definitivi per validare proporzioni, grafica e qualità percepita.
<input type="checkbox"/>	Testare l'esperienza di unboxing	Simulare il rituale di apertura per verificare che risponda alle aspettative esperienziali del consumatore luxury.
<input type="checkbox"/>	Validare ergonomia e maneggevolezza	Verificare che peso, prese e manovrabilità siano adeguati all'utilizzo previsto nel punto vendita e presso il cliente finale.
<input type="checkbox"/>	Raccogliere feedback da focus group o dal team retail	Integrare input qualitativi di venditori, buyer e consumatori selezionati per affinare il design prima della produzione.
<input type="checkbox"/>	Aggiornare il design sulla base dei feedback ricevuti	Modificare mock-up e specifiche tecniche con le revisioni emerse, documentando ogni cambiamento per garantire la tracciabilità.

5. FINISHING, NOBILITAZIONE E FINALIZZAZIONE

	Azione	Descrizione
<input type="checkbox"/>	Selezionare le lavorazioni di nobilitazione	Scegliere tra hot stamping, rilievo/debossing, verniciatura UV, serigrafia, soft-touch o loro combinazioni in base all'effetto luxury desiderato.
<input type="checkbox"/>	Verificare la compatibilità tra finishing e materiali	Accertarsi che ogni lavorazione aderisca correttamente al substrato scelto senza cracking, distacco o perdita di definizione nel tempo. In ottica PPWR, verificare che le lavorazioni speciali scelte — in particolare trattamenti compositi o pellicole metalliche — non compromettano la riciclabilità del packaging nel suo complesso e siano compatibili con i sistemi di selezione e riciclo esistenti.
<input type="checkbox"/>	Eseguire prove di lavorazione su campioni pre-serie	Richiedere al fornitore campioni prodotti con le macchine di serie per approvare colori, effetti e standard qualitativi definitivi.
<input type="checkbox"/>	Definire le specifiche tecniche finali complete	Redigere il documento tecnico definitivo (data sheet) con materiali, grammature, lavorazioni, tolleranze e istruzioni di assemblaggio.
<input type="checkbox"/>	Verificare la resistenza dei finishing nel tempo	Testare la durabilità di laccature, stampe a caldo e trattamenti speciali rispetto a sfregamento, umidità, luce UV e sbalzi termici.



6. VALUTAZIONE LCA/CARBON FOOTPRINT E CONFORMITÀ NORMATIVA

	Azione	Descrizione
<input type="checkbox"/>	Condurre l'analisi del ciclo di vita (LCA)	Quantificare l'impatto ambientale del packaging lungo l'intero ciclo: estrazione materie prime, produzione, distribuzione, uso e fine vita.
<input type="checkbox"/>	Calcolare la carbon footprint del packaging	Misurare le emissioni di CO ₂ eq associate al progetto per supportare obiettivi di sostenibilità e una comunicazione green credibile e verificabile.
<input type="checkbox"/>	Verificare la conformità normativa per il mercato di destinazione	Controllare l'aderenza al Regolamento UE sugli Imballaggi (PPWR), all'EUDR, alle norme FDA/FCC per gli USA e ai requisiti degli altri mercati target. Il PPWR si applica a tutti e tre i livelli di imballaggio (di vendita, multiplo e da trasporto) e a tutte le destinazioni d'uso.
<input type="checkbox"/>	Verificare la conformità alle norme di riciclabilità	Assicurare che gli imballaggi rispettino le norme tecniche armonizzate in vigore per le prescrizioni di sostenibilità come indicato dal PPW (v. capitolo 4 quadro normativo)
<input type="checkbox"/>	Documentare e archiviare le prove di conformità	Raccogliere certificazioni, report di prova e dichiarazioni di conformità da fornitori e laboratori per un dossier normativo completo di documentazione di supporto.
<input type="checkbox"/>	Allineare i claim di sostenibilità comunicabili	Verificare che ogni dichiarazione green (riciclabile, bio-based, carbon neutral) sia supportata da evidenze verificabili per evitare il greenwashing. In conformità Direttiva UE 2024/825
<input type="checkbox"/>	Emettere da Dichiarazione di Conformità	Il fabbricante sulla base delle informazioni ricevute dal fornitore, emette una Dichiarazione di Conformità sulla base dell'Allegato VIII del PPWR

>>> *continua*



7. APPLICAZIONI: I CASI STUDIO

Di seguito sono riportati alcuni casi studio, per fornire una panoramica di come i principi enunciati nella linea guida sia applicabili a diverse tipologie di materiali e applicazioni, in diversi settori dei beni di alta gamma.

7.1 Obiettivo

Scopo dei casi studio è quello di evidenziare le varie fasi della catena di progettazione di un luxury packaging ponendo l'accento sugli aspetti di sostenibilità e fornendo un possibile modello che possa essere generalizzato.

L'ipotesi discussa nel Gruppo di Lavoro prevede che si parta da un ipotetico Brief da parte di un'azienda del lusso (il case history prenderà in considerazione un brand dell'abbigliamento fashion) che richieda di evidenziare i seguenti aspetti della progettazione:

- Riduzione delle materie prime
- Circolarità
- Riciclo
- Mono materialità
- Utilizzo di biomateriali (o da fonti rinnovabili)
- Ottimizzazione del Design per ridurre gli scarti
- Valutazione dell'impatto ambientale complessivo

L'aspetto interessante dei casi studio è la presenza di tutti gli attori della catena del valore: dal produttore della materia prima ai converter/trasformatori fino al Brand Owner.

Un packaging allineato alle linee guida descritte in questo documento dovrà anche essere indicizzato con una scala di punti per ognuno dei criteri da soddisfare per il lusso.

1. Estetica
2. Utilizzo materiali pregiati nella qualità finale del prodotto
3. Alti standard qualitativi di manifattura
4. Esclusività (intesa come disponibilità limitata)
5. Brand identity
6. Valore nel Tempo (Tradizione)
7. Valore Emozionale
8. Valore economico (prezzo di vendita premium)

7.2 Disclaimer

I casi studio riportati nel presente capitolo sono proposti a titolo meramente esemplificativo e hanno la finalità esclusiva di supportare le imprese nella fase di ripensamento, sviluppo e progettazione del packaging, agevolando la concreta applicazione dei principi illustrati nelle Linee Guida.

Le soluzioni descritte sono state elaborate unicamente sulla base delle competenze tecnico-professionali presenti all'interno della Commissione e non possono pertanto considerarsi esaustive rispetto all'ampia gamma di tecnologie, materiali, additivi, accessori e soluzioni disponibili sul mercato. Esse non rappresentano, né intendono rappresentare, l'intero spettro delle opzioni progettuali esistenti.

L'Istituto Italiano Imballaggio, in qualità di ente tecnico super partes, non persegue finalità commerciali e non intende in alcun modo effettuare confronti tra materiali o tecnologie, esprimere preferenze, formulare graduatorie qualitative o orientare il mercato verso specifiche soluzioni. Ogni riferimento a materiali, tecnologie o processi deve pertanto intendersi neutrale e funzionale esclusivamente all'illustrazione dei principi metodologici oggetto delle Linee Guida.

Si ribadisce, inoltre, che i casi studio sono stati presentati su base volontaria dalle aziende che hanno collaborato alla stesura del documento, nell'ambito delle competenze disponibili all'interno della Commissione. La loro inclusione non costituisce endorsement, certificazione, validazione comparativa o raccomandazione commerciale da parte dell'Istituto.

>>> *continua*



7.3 Caso studio 1: Riprogettare la scatola in cartoncino

SOGGETTI COINVOLTI

Il progetto è stato sviluppato con il coinvolgimento di un gruppo multidisciplinare di operatori della filiera: Gruppo Fedrigoni, MyCordenons, Éclose, Cartotecnica Moderna e Plastigraf Trevigiana, con il supporto tecnico di Colorgraf.

OBIETTIVI E PERIMETRO PROGETTUALE

Il progetto ha affrontato la riprogettazione di un packaging in carta, nello specifico una scatola, per il segmento lusso, con l'obiettivo di migliorarne il profilo di sostenibilità ambientale senza compromettere le prestazioni estetiche e sensoriali richieste dal mercato di riferimento.

Le aree di intervento hanno riguardato:


- **Circolarità e riduzione della materia prima vergine:** introduzione di scarti e cascami di lavorazione tessile del brand owner come componente della miscela cartacea, in un'ottica di economia circolare.

- **Nobilitazione sostenibile:** valutazione e selezione di soluzioni di laminazione e coating basate su biomateriali, in sostituzione dei film plastici di origine fossile.
- **Sistema di chiusura:** progettazione di un meccanismo di apertura e chiusura privo di elementi estranei alla filiera cartacea (es. magneti), al fine di preservare la riciclabilità dell'imballaggio.
- **Valutazione dell'impatto ambientale:** quantificazione del carbon footprint delle soluzioni adottate mediante l'utilizzo di un tool di Life Cycle Assessment (LCA).
- **Ottimizzazione del fustellato:** riduzione degli scarti di fustellatura attraverso la progettazione tecnica del formato.

STRUTTURA DEL PROCESSO PROGETTUALE

Il percorso metodologico seguito dal Gruppo di Lavoro si articola nelle fasi riportate nella tabella seguente, accompagnate dal relativo diagramma di flusso.

Fasi	Note
1. Brief di progetto	Impostazione della struttura di un brief di progetto Inserimento delle indicazioni principali di obiettivi di sustainability Inserimento normative di riferimento Definizione del settore di applicazione e della tipologia di packaging
2. Discussione delle possibili soluzioni e criticità al Brief di progetto	Valutazione congiunta fra le parti delle criticità e possibili soluzioni Definizione dei materiali, delle fasi di sviluppo e delle specifiche e della loro separabilità Definizione dei mock-up da realizzare per verifica fattibilità industriale
3. Progettazione della carta	Definizione caratteristiche meccaniche e ottiche (texture, struttura e colore) Produzione di campioni per la scelta del colore Scelta del tipo di texture/goffratura Realizzazione di campionatura per la nobilitazione successiva Certificazioni richieste su origine e smaltimento
4. Progettazione della nobilitazione	Definizione del tipo di nobilitazione (laminazione o coating o entrambi) Scelta del colore della nobilitazione Scelta del materiale (plastic free; polimeri; compostabile, ecc ecc) Produzione di campionatura Certificazioni richieste su origine e smaltimento
5. Progettazione dell'imballo	Ottimizzazione disegno tecnico fustellato Esecuzione di mock-up al plotter Etichettatura Ambientale Classe di contribuzione CONAI
6. Valutazione LCA e Carbon footprint	Verifica degli impatti ambientali Report degli stessi Certificazioni da enti accreditati
7. Vincoli normativi di settore	Compliance con normative del settore di riferimento





CONTESTO STRATEGICO E APPROCCIO METODOLOGICO

Le aziende fornitrici di materiali di confezionamento si trovano oggi a dover prendere decisioni strategiche che bilancino innovazione, conformità normativa ed eccellenza sensoriale. Il punto di partenza è la selezione di materiali rinnovabili, riciclabili e durevoli, finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale già nella fase di concezione del prodotto.

In questo scenario, trasparenza, tracciabilità e certificazioni costituiscono elementi imprescindibili per garantire fiducia lungo tutta la catena del valore, insieme all'integrazione di pratiche sociali ed etiche nei processi produttivi. Il mantenimento della competitività richiede, inoltre, una costante visione normativa prospettica, investimenti in ricerca e sviluppo e la capacità di anticipare l'evoluzione regolamentare, progettando il fine vita degli imballaggi secondo i principi della circolarità.

L'ottimizzazione dei processi e delle risorse consente di ridurre emissioni, consumi e sprechi, delineando un modello di sviluppo più etico, innovativo e resiliente. In tale contesto, l'approccio multi-attore - che coinvolge l'intera catena del valore - si è dimostrato il più efficace per lo sviluppo di soluzioni di packaging sostenibile. Questo metodo ha guidato i lavori della Commissione, i cui contributi hanno portato alla definizione delle presenti Linee Guida operative e al prossimo sviluppo di una checklist a supporto della progettazione.

CONTRIBUTI DEI PARTNER E RUOLI NELLA FILIERA

Il case study è stato sviluppato grazie alla collaborazione delle aziende appartenenti alla Commissione Luxury Packaging, ciascuna con un apporto specifico e complementare:

- **Cartotecnica Moderna** ha definito la sfida progettuale iniziale, ponendo la questione del miglioramento della sostenibilità di una scatola di lusso tutelata da proprietà intellettuale

- **Plastigraf Trevigiana** ha contribuito con la propria expertise nella laminazione e nei materiali innovativi
- **MyCordenons** ha fornito supporti cartacei certificati ad elevata sostenibilità, adatti al packaging premium
- **Éclose** ha apportato soluzioni in cellulosa stampata
- **Colorgraf** ha messo a disposizione il know-how su inchiostri e processi di stampa
- **Fedrigoni** ha svolto il ruolo di coordinamento del project management e ha condotto la valutazione dell'impronta di carbonio ante e post trasformazione

INTERVENTI DI RIPROGETTAZIONE

Brief: migliorare la sostenibilità della scatola senza rinunciare all'aspetto e alla sensazione premium tipici del packaging di lusso.

La trasformazione del packaging si è concretizzata attraverso un nuovo concept di design che ha interessato sia i materiali che la struttura dell'imballo:

- Il sistema di chiusura magnetico è stato sostituito con un nastro in carta
- La plastificazione esterna è stata realizzata con un biopolimero biobased e compostabile, in sostituzione del tradizionale film in plastica di origine fossile
- Il vassoio interno in poliuretano è stato rimpiazzato da un inserto in fibra di cellulosa stampata



Sul piano dell'ottimizzazione delle risorse, gli interventi hanno determinato una riduzione del peso del cartone di circa il 20% e una riduzione degli adesivi di circa il 30%.

>>> *continua*

QUANDO IL CONTENITORE FA IL VALORE



Le immagini del mock-up documentano come il nuovo design sostenibile soddisfi pienamente i requisiti estetici e sensoriali del packaging di lusso, mantenendo elevati standard qualitativi sia visivi che tattili.




RISULTATI E BENEFICI

Gli esiti del progetto dimostrano il raggiungimento della completa riciclabilità dell'imballaggio e della mono materialità rispetto alla soluzione originale, con conferimento nel flusso di raccolta della carta. Il design favorisce inoltre il riutilizzo domestico della scatola, estendendone il ciclo di vita oltre la funzione primaria di contenimento.

Dal punto di vista logistico, viene mantenuto il vantaggio della configurazione automontante con consegna in piano. Il beneficio più rilevante in termini ambientali è rappresentato dalla riduzione complessiva del peso per effetto dell'ottimizza-

zione delle risorse, unitamente all'eliminazione di magneti e componenti plastici, sostituiti con materiali pienamente compatibili con la strategia di fine vita dell'imballaggio.


La sintesi dei contributi dell'innovazione dei materiali, dell'ottimizzazione strutturale e della strategia di fine vita si traduce in una **riduzione dell'impronta di carbonio superiore al 50%** rispetto alla soluzione originale.



VERIFICA DI CONFORMITÀ AI PARAMETRI PER IL LUXURY PACKAGING

La soluzione sviluppata è stata infine valutata rispetto agli otto parametri distintivi del luxury packaging definiti dalla Commissione, rispondendo positivamente a tutti gli elementi di valutazione, come riportato nella tabella seguente.

>>> *vai alla tabella*





PARAMETRI	ESECUZIONE
Estetica	Attenzione ai dettagli, giusta combinazione di materiali, proporzioni, soluzioni di stampa appropriate, materiali innovativi
Utilizzo materiali pregiati nella qualità finale del prodotto	Ampia scelta di materiali, competenza aziendale, profonda conoscenza dei materiali e del processo di confezionamento
Alti standard qualitativi di manifattura	Attrezzature di produzione adeguate, infrastrutture di qualità, stato dell'arte implementato dell'assicurazione della qualità, formazione intensiva del personale
Esclusività (intesa come disponibilità limitata)	Accordi/contratti dedicati, ricerca sui materiali, team di approvvigionamento forte, team commerciale competente, visione di marketing
Brand identity	Coinvolgimento del proprietario del marchio, forte partnership, intensa relazione tra i reparti di progettazione, produzione e qualità
Valore nel tempo (tradizione)	Processo di produzione affidabile, ricerca continua sui materiali, eccellenza nella qualità e nel marketing
Valore emozionale	Miglioramento e innovazione del design, campagne di marketing, sponsorizzazioni appropriate
Valore economico (prezzo di vendita premium)	Alta reputazione e valore del marchio, canali di vendita dedicati, creazione di valore tramite il marketing

ANALISI CONTRIBUTIVA

Segue l'analisi con focus sulla contribuzione ambientale del caso studio in cui vengono paragonati due soluzioni di imballaggio che hanno la medesima funzione: un cofanetto progettato per contenere prodotti finiti della filiera del lusso. Per semplicità abbiamo denominato i due casi studio "Caso 1" e "Caso 2"; il "Caso 2" è il "**case history**" progettato dalle aziende Fedrigoni, Plastigraf Trevigiana, Cartotecnica moderna, myCordenons e Colorgraf, mentre il Caso 1 rappresenta la situazione pre-innovazione.

ASSUNZIONI:

Si assume che l'imballaggio del Caso 1 sia costituito dall'elemento scatola e modulo interno.

- L'elemento scatola è costituito come segue:
- Cartoncino (BOX) rivestito di carta laminata con plastica (PET) senza alcuna certificazione, al cui interno è presente, in modo indivisibile, il sistema di chiusura (magnete).
- Il modulo (compartimento interno/TRAY), separabile dall'elemento scatola, è in materiale plastico (PE) termoformato senza strati di EVOH.



Si assume che l'imballaggio del Caso 2 sia costituito da 3 componenti: una scatola (BOX), un modulo interno (TRAY) e un nastro come sistema di chiusura (CLOSURE).

- L'elemento scatola è costituito come segue:
- Cartoncino rivestito di carta laminata con un biopolimero (PLA). Il modulo (compartimento interno/TRAY), separabile dall'elemento scatola, è costituito interamente in polpa di carta.

- Il sistema di chiusura è separabile dagli altri elementi ed è costituito interamente in carta. Seguono gli schemi che mostrano le differenti fasce contributive Conai con associato il contributo ambientale (€/ton e €/prodotto) di entrambi i casi studio. Prima è stato predisposto uno schema di carattere generico e successivamente è stata condotta una analisi sulla base di dati reali relativi ai singoli prodotti analizzati.

ANALISI PRELIMINARE

Componenti	PACK Caso1		PACK Caso2	
	Fascia contributiva	CAC (€/ton)	Fascia contributiva	CAC (€/ton)
BOX	*Carta Fascia 3.2 -tipo B2 Fascia 5.2 -tipo C2	70,00 €/t 155,00€/t	Carta Fascia 1 - Monomateriale	45,00 / €/t
TRAY	**Plastica Fascia B2.2 Fascia C	724,00 €/t 790,00 €/t	Carta Fascia 1 - Monomateriale	45,00 / €/t
CLOSURE	***		Carta Fascia 1 - Monomateriale	45,00 / €/t

*Assumendo che la carta utilizzata non abbia la certificazione Aticelca e che il peso della componente carta sia compreso tra l'80% e il 90% (considerando la laminazione in PET e il magnete tra il 10% e 20% in peso) allora la fascia contributiva associata sarà Carta Fascia 3.2 - Compositi tipo B2 (NON CERTIFICATI) 70,00 €/t. Se invece il quantitativo della carta è compreso fra il 60% e l'80% del peso totale allora la fascia contributiva sarà Fascia 5.2 - Compositi tipo C2 (NON CERTIFICATI) 155,00 €/t totale Fonte contributo diversificato carta.

** Il componente modulo rientra nella fascia B2.2 se non ha cariche minerali (se presenti tollerate fino a 1g/cm³); se invece contiene carbon black allora sarà allocato nella Fascia C.

***Il sistema di chiusura per il pack Caso 1 è indivisibile dalla scatola e dunque essendo inferiore al 50% (in peso) prevale il materiale carta e viene calcolato assieme a quest'ultima.



ANALISI SVOLTA CON I DATI REALI DEI CASI STUDIO.

Lo schema che segue riporta i dati in peso utilizzati per i casi studio oggetto della comparazione.

ITEM	Material	Caso 1	Caso 2 "Case history"
		g per scatola	g per scatola
BOX STRUCTURE	CARDBOARD	267,9	202,8
COVERING PAPER	80 g/sqm	69,2	-
COVERING PAPER	120 g/sqm	-	113,5
Adhesives/Glue		43,9	27,9
Ext Paper Lamination	PET/PMMA	15,29	-
closure	MAGNETS	15,6	-
INTERNAL PLASTIC TRAY	PE exp	55,9	-
Ext Paper Lamination	PLA	-	14,47
closure	PAPER STRIP	-	5,9
INTERNAL PULP TRAY	MOULDED FIBER	-	35

TABELLA CASO 1

Calcolo della contribuzione ambientale a partire dai dati reali di prodotto

Caso 1	Peso % componente carta	Esito Valutazione Aticelca	Fascia Contributiva	CAC €/t	€/prodotto
BOX	≥ 80 e < 90	Assente	Carta - Fascia 3.2 - Compositi tipo B2 (NON CERTIFICATI)	70	0,0288
TRAY	-	-	Plastica -FASCIA B2.2	724	0,0405

>>> *continua*



TABELLA CASO 2 “CASE HISTORY”:

Calcolo della contribuzione ambientale a partire dai dati reali di prodotto

Caso 2	Peso % componente carta	Esito Valutazione Aticelca	Fascia Contributiva	CAC €/t	€/prodotto
BOX	≥ 80 e < 90	Livello B	Cart -Fascia 3.1 - Compositi tipo B1 (CERTIFICATI)	55	0,0197
TRAY	≥ 95	-	Carta- Fascia 1 - Monomateriale	45	0,0016
CLOSURE	≥ 95	-	Carta - Fascia 1 - Monomateriale	45	0,0007

CONTRIBUZIONE ESTERO

In alcuni Paesi UE il mercato della gestione degli imballaggi è competitivo, per cui sono presenti diversi compliance scheme per la raccolta e il recupero degli imballaggi. In altri, invece, è presente un solo compliance scheme che coordina e gestisce tutte le attività legate alla gestione del fine vita degli imballaggi.

Viene riportata di seguito una panoramica della contribuzione ambientale della carta correlata al PACK caso 2 (caso studio) ipotizzando che quest’ultimo venga commercializzato in Francia, Spagna, Germania e Belgio.

	Italia	Francia*	Spagna*	Germania*	Belgio*
Fascia contributiva Carta	CAC (€/ton)	CA (€/ton)	CA (€/ton)	CA (€/ton)	CA (€/ton)
PACK caso2	45,00/55,00 €/t	214,3 €/t**	117€/t	187€/t	150 €/t***

*Fee Francia 2025-Citeo

*Fee Spagna 2025-Ecoembes

*Fee Germania 2025-Landbell

*Fee Belgio 2025-FostPlus

**fee per dichiarazione dettagliata (immissione nel mercato francese di >500.000 CSU/anno) da sommare alla “contribution per uniti” prevista da Citeo

***fee per dichiarazione dettagliata

I sistemi francese, spagnolo e belga sono soggetti a eco modulazione sulla base di specifici criteri che penalizzano o favoriscono il processo di riciclo. I contributi presenti nella tabella considerano la fee base a cui può essere applicata l’eco modulazione.

Dalla tabella sopra riportata si può notare che il contributo ambientale da versare per lo stesso materiale può variare anche considerevolmente a seconda del paese in cui viene immesso al consumo l’imballaggio. Questa valutazione delle differenti contribuzioni nei singoli paesi, sarà da tenere sempre in considerazione nonostante l’entrata in vigore del Regolamento PPWR, in quanto le fee ambientali dei diversi sistemi sono frutto dei diversi costi necessari alla gestione dei rifiuti di imballaggio, in ogni singolo paese.



CONCLUSIONI

Analizzando i dati emersi relativi al confronto del contributo ambientale Conai applicato nei due casi studio, si possono notare differenze economiche considerevoli, a seconda delle caratteristiche del materiale utilizzato. In particolare, ciò che fa variare la quota di Contributo Ambientale è la scelta del materiale utilizzato per il TRAY (carta vs plastica PE) e la scelta della CLOSURE che nel primo caso risulta indivisibile dalla box e in un materiale non riciclabile a differenza del Caso 2.

In ultimo il valore del contributo Ambientale Conai Carta varia a seconda che venga fatta o meno la certificazione Aticelca e il risultato che ne deriva (https://www.conai.org/wp-content/uploads/2025/04/Linee-Guida_Nuove-fasce-contributive_Imballaggi-compositi-a-base-cellulosica.pdf).

Di seguito, riportiamo una comparazione del Contributo Ambientale CONAI ipotizzando una produzione di 100.000 pezzi per ciascun caso.

CASO 1

Totale contributo CONAI 100.000 BOX 6930 €

CASO 2 “CASE HISTORY”

Totale contributo CONAI 100.000 BOX 2195 €

In sintesi, ne consegue che a seguito delle scelte progettuali del Caso 2 “CASE HISTORY”, quest’ultimo risulta pagare una contribuzione pari a 1/3 del contributo CONAI calcolato per il Caso 1.

In conclusione, una valutazione economica - analisi LCC - che tenga in considerazione anche le fee ambientali che si devono applicare per il corretto fine vita degli imballaggi è di sicuro interesse già in fase di progettazione degli imballaggi, poiché oltre a considerare scelte più sostenibili dal punto di vista ambientale - e quindi una tipica analisi LCA sui materiali - è importante valutare anche gli aspetti di contribuzione obbligatoria che andranno a gravare sul prodotto finale.

>>> *continua*



7.4. Alleggerimento e nobilitazione del vetro nell'alta profumeria

SOGGETTI COINVOLTI

Bormioli Luigi Spa
After Glass Spa

SCOPO E PERIMETRO

Scopo del caso in analisi è di evidenziare le varie fasi della catena di progettazione di un flacone per profumeria di alta gamma ponendo l'accento sugli aspetti di sostenibilità e fornendo un possibile modello che possa essere generalizzato.

L'ipotesi discussa nel Gruppo di Lavoro prevede che si parta da un ipotetico brief che richieda di evidenziare i seguenti aspetti della progettazione:

- Riduzione delle materie prime
- Circolarità
- Riciclo
- Mono materialità
- Utilizzo di biomateriali (o da fonti rinnovabili)
- Ottimizzazione del Design per ridurre gli scarti
- Valutazione dell'impatto ambientale complessivo

Un packaging allineato alle linee guida descritte in questo documento dovrà anche essere indicizzato con una scala di punti per ognuno dei criteri da soddisfare per il lusso.

- 1) Estetica
- 2) Utilizzo materiali pregiati nella qualità finale del prodotto
- 3) Alti standard qualitativi di manifattura
- 4) Esclusività
(intesa come disponibilità limitata)
- 5) Brand identity
- 6) Valore nel Tempo (Tradizione)
- 7) Valore Emozionale
- 8) Valore economico
(prezzo di vendita premium)

STRUTTURA DEL PROGETTO

Nel caso specifico la materia prima è il vetro. La scelta ricade sul vetro ad alta trasparenza Bormioli Luigi da nobilitare con una decorazione (eseguita presso l'Atelier di decoro del Gruppo Bormioli Luigi After Glass SpA) volta a impreziosirne la naturale brillantezza e purezza.

Il vetro, di per sé, è uno dei materiali più adatti all'economia circolare grazie a quattro caratteristiche strutturali: può essere riciclato all'infinito senza perdita di qualità; è chimicamente inerte e quindi ideale anche per il riutilizzo; l'impiego di rottame riduce in modo significativo energia e CO² nei processi di fusione; è composto da materie prime naturali e, anche se disperso, non rilascia sostanze nocive. Gli altri elementi di sustainability trovano poi specifiche applicazioni quali:

- Introduzione dell'aspetto della circolarità e contemporaneamente della riduzione dell'uso di materia prima nel progettare un flacone ultralight.

- Nobilitazione mediante decorazione COV free, ossia mediante l'utilizzo di smalti o vernici privi di solventi organici volatili, che quindi non rilasciano COV. Si tratta di una soluzione più sicura per gli operatori e più sostenibile dal punto di vista ambientale.

- Fusione elettrica del vetro con vantaggi in termini di sostenibilità ambientale e decarbonizzazione, efficienza energetica, qualità del vetro.

- Scelta di un sistema di apertura e chiusura a vite che garantisce la possibilità di riutilizzo e la possibilità di separare completamente i diversi materiali a fine vita del prodotto, senza inficiare il processo di riciclo.

- Valutazione dell'impatto ambientale delle soluzioni prese in considerazione, utilizzando un tool di LCA certificato secondo la norma ISO 14067.

Le fasi progettuali che porteranno a seguire le nuove "Linee Guida per La Gestione Ambientale del Packaging per Il Lusso" sono rappresentate nella tabella alla pagina seguente:



Fasi	Note descrittive
1. Brief di Progetto	Impostazione della struttura di un brief di progetto Inserimento delle indicazioni principali di obiettivi di sustainability Inserimento normative di riferimento Definizione del settore di applicazione e della tipologia di packaging
2. Discussione delle possibili soluzioni e criticità al Brief di progetto	Valutazione delle possibili soluzioni, definizione dei materiali, delle fasi di sviluppo e delle specifiche e della loro separabilità Definizione dei mock-up.
3. Progettazione del flacone in vetro	Definizione caratteristiche geometriche e dei parametri produttivi Realizzazione di campionatura per la nobilitazione successiva
4. Progettazione della decorazione	Definizione del tipo di decorazione, delle tecnologie, dei materiali, del colore, della grafica. Produzione di campionatura
5. Valutazione LCA e Carbon footprint	Verifica degli impatti ambientali Report degli stessi
6. Vincoli normativi di settore	Compliance con normative del settore di riferimento e Black List specifiche dei clienti del settore della profumeria di alta gamma, ben più stringenti delle normative già in vigore.

CONTESTO STRATEGICO E APPROCCIO METODOLOGICO

La progettazione di un flacone in vetro per la profumeria di alta gamma richiede oggi una sintesi perfetta tra ingegneria dei materiali e visione estetica, trasformando i vincoli normativi in un nuovo canone di “lusso consapevole”, che garantisca la massima riciclabilità entro l’orizzonte del 2030 e, di conseguenza, il rispetto dei rigorosi standard di sostenibilità introdotti dal nuovo regolamento europeo 2025/40 (Packaging and Packaging Waste Regulation). Risulta necessario bilanciare tre

dimensioni fondamentali: estetica e brand identity, requisiti normativi e ambientali, innovazione scientifica e aspettative del consumatore luxury.

Allo stesso tempo, il nuovo quadro regolatorio europeo - in particolare il 2025/40 - impone obiettivi stringenti in termini di design for recycling, riduzione degli impatti ambientali, economia circolare, tracciabilità e gestione responsabile delle risorse (acqua, energia, biodiversità). La progettazione diventa quindi un esercizio di equilibrio tra creatività e conformità.

Il fulcro di questo nuovo paradigma risiede nel con-



retto di Design for Recycling (DfR), che impone una revisione profonda della fisica del contenitore con l'obiettivo di trasformare il packaging da mero contenitore a simbolo di economia circolare. Ciò si può raggiungere considerando i seguenti quattro pilastri fondamentali:

1) Purezza dei materiali e sicurezza chimica

Sul fronte della sicurezza chimica, il flacone deve rispettare criteri rigorosi: eliminazione dei PFAS (sostanze perfluoroalchiliche) e bisfenoli, controllo dei metalli pesanti (Pb, Cd, Hg, Cr VI), monitoraggio delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) e garanzia di purezza del vetro per consentire un riciclo efficiente e di alta qualità.

2) Design for Recycling (DfR)

Parallelamente, il Design for Recycling, considerando che un flacone in vetro è riciclabile solo se il sistema di raccolta può riconoscerlo come tale, richiede scelte tecniche precise: mono materialità; separabilità dei componenti quali pompe, ghiere, tappi dal corpo vetro; decorazioni a basso impatto che non interferiscano con il riconoscimento ottico del vetro e con la sua trasparenza.

La gestione della trasmittanza luminosa emerge come il parametro tecnico più critico affinché i sensori ottici degli impianti di selezione automatica possano identificare il materiale e separarlo correttamente dagli scarti. Il CEN (Comitato Europeo di Normazione) è attualmente al lavoro per sviluppare specifiche tecniche che permettano di certificare il grado di riciclabilità del vetro. Studi recenti (supportati da FEVE - la Federazione Europea dei produttori di contenitori in vetro - e da SSV - la Stazione Sperimentale del Vetro -) hanno fissato al momento al 2,5% la soglia minima di trasmittanza luminosa affinché le tecnologie di selezione ottica europee siano in grado di riconoscere correttamente il vetro, anche quando questo è opaco o scuro per colorazione in massa e/o decorazione superficiale. Progettare per il lusso significa quindi calibrare con estrema precisione la colorazione del vetro e la distribu-

zione degli spessori, assicurando che anche flaconi con tonalità profonde risultino "trasparenti" agli occhi degli scanner industriali, evitando che oggetti di pregio finiscano inutilmente in discarica. Parallelamente, l'architettura del flacone deve evolvere verso una scomponibilità sistematica, favorendo, ad esempio, imboccature a vite (screw-on) standardizzate che non solo facilitano la rimozione manuale o meccanica di componenti in plastica e metallo, prevenendo la contaminazione del rottame di vetro, ma garantiscono anche la possibilità di riutilizzo. Il flacone passa così da oggetto monouso a contenitore durevole e allineato al concetto di refill.

3) Lightweighting e integrazione di vetro riciclato post-consumo (PCR)

La sostenibilità si completa con strategie di minimizzazione e circolarità, quali il lightweighting strategico, una sfida ingegneristica che mira a ridurre la massa vitrea complessiva senza sacrificare la percezione di valore e di lusso e l'ottimizzazione del rapporto tra volume del contenuto e volume del contenitore per limitare l'over-packaging.

L'integrazione di vetro riciclato postconsumo (PCR) di alta qualità non deve essere vista come un limite alla brillantezza. Al contrario, rappresenta l'occasione per valorizzare una scelta etica: l'adozione di un materiale sicuro e riciclabile all'infinito.

VALORI CONTEMPORANEI DEL LUXURY & BEAUTY

Trasparenza, inclusività, sicurezza, naturalità, efficacia e desiderabilità sono sempre concetti alla base della progettazione di qualsiasi contenitore per il lusso. Il risultato è un flacone che non solo rappresenta il brand, ma incarna una nuova idea di lusso responsabile, dove estetica e sostenibilità non sono in conflitto, bensì parti di un'unica strategia progettuale consapevole.

Di seguito si propone una tabella di confronto sintetica che illustra il processo di checklist per la progettazione di questo caso studio.

Caratteristica	Modello Tradizionale	Nuovo Standard
Chimica	Uso potenziale di PFAS e metalli	Zero PFAS e limiti rigorosi su metalli pesanti
Peso	Fondo pesante = prestigio	Lightweighting (riduzione peso strategica) - pezzi separabili - riciclabilità dei componenti (in questo caso vetro decorato)
Fine Vita	Componenti incollati/fissi	Design for Recycling (pezzi separabili)
Materiale	Vetro vergine ad alta brillantezza	Mix con vetro PCR (riciclato post-consumo) che conserva alta qualità di decolorazione e brillantezza
Ciclo di Vita	Monouso (usa e getta)	Sistemi refill (ricarica e riutilizzo)
Decorazione	Vernici pesanti non separabili	Materie prime eco-compatibili

INTERVENTI PROGETTUALI

Partendo da un prodotto 'standard', attraverso la presentazione di diversi scenari progettuali, si intende evidenziare i benefici in termini di sostenibilità ottenibili sfruttando le attuali competenze tecniche e tecnologie disponibili, in linea con i requisiti previsti dal PPWR.

I seguenti quattro scenari sono presi in considerazione:

SCENARIO 1

Viene preso in considerazione un flacone standard da profumeria da 200 ml. Il peso di 185 gr rappresenta il peso di un flacone 'standard' della famiglia Eco Light di Bormioli Luigi. Si tratta di un flacone la cui architettura è già stata oggetto di studio al fine di ottimizzare la distribuzione del profilo e ridurre il quantitativo di materia prima vetro utilizzata.

SCENARIO 1

Aspetto	Soluzione adottata
Contenitore	Flacone 'standard' in vetro ad alta trasparenza Bormioli Luigi
Forno fusorio	Tradizionale a combustione di gas
Decorazione	Decoro con utilizzo di laccatura 'standard' Bormioli Luigi e logo in serigrafia
Capacità	200 ml
Peso	185g





SCENARIO 2

Viene preso in considerazione lo stesso contenitore dello scenario 1, ma realizzato in un forno elettrico. La fusione elettrica del vetro offre vantaggi in termini di sostenibilità ambientale, decarbonizzazione, efficienza energetica e qualità del vetro, legati in particolare al forte abbattimento di emissioni dovuto all'assenza di consumo di gas. Un altro aspetto che valorizza ulteriormente questa tecnica è la possibilità di implementare la fusione con energia 100% rinnovabile, come nel progetto in esame.

SCENARIO 3

In questo scenario si parte dal flacone dello scenario 2 e si presenta una applicazione del concetto di lightweighting strategico, uno dei cardini del Design for Recycling introdotto dal Regolamento PPWR. Grazie a un'accurata ottimizzazione della distribuzione del vetro tanto sulle pareti quanto sul fondo e a una forte evoluzione del processo di formatura soffio-soffio si è riusciti ad alleggerire ulteriormente il flacone, passando da 185 gr a 137 gr, mantenendo inalterato sia l'aspetto estetico che la resistenza meccanica.

SCENARIO 2

Aspetto	Soluzione adottata
Contenitore	Flacone 'standard' in vetro ad alta trasparenza Bormioli Luigi
Forno fusorio	Elettrico alimentato con 100% energia rinnovabile
Decorazione	Decoro con utilizzo di laccatura 'standard' Bormioli Luigi e logo in serigrafia
Capacità	200 ml
Peso	185g

SCENARIO 3

Aspetto	Soluzione adottata
Contenitore	Flacone dello Scenario 2 in vetro ad alta trasparenza Bormioli Luigi ALLEGGERITO
Forno fusorio	Elettrico alimentato con energia da fonti rinnovabili al 100%
Decorazione	Decoro con utilizzo di laccatura 'standard' Bormioli Luigi e logo in serigrafia
Capacità	200 ml
Peso	137g



FLACONE DI PARTENZA



FLACONE ALLEGGERITO

L'effetto dell'alleggerimento è illustrato nella figura a fianco, dove si osserva una differente distribuzione volumetrica del vetro lungo le pareti durante la fase di soffiatura



SCENARIO 4

In questo scenario si parte dal flacone dello scenario 3 (flacone alleggerito) e si interviene sulla tipologia di decorazione. Seguendo l'approccio della 'purezza chimica' introdotto dal Regolamento PPWR si scelgono vernici idrosolubili, formulate senza solventi volatili (COV free), prive di PFAS e che non rilasciano emissioni nocive durante la produzione o l'uso. La tecnologia Bormioli Luigi ha permesso di ottenere il medesimo risultato estetico della decorazione con vernici standard.

SCENARIO 4	
Aspetto	Soluzione adottata
Contenitore	Flacone dello Scenario 2 in vetro ad alta trasparenza Bormioli Luigi ALLEGGERITO
Forno fusorio	Elettrico alimentato con energia da fonti rinnovabili al 100%
Decorazione	Decoro COV-FREE Bormioli Luigi
Capacità	200 ml
Peso	137g



SOLUZIONE PROPOSTA
NEGLI SCENARI 1 E 2



SOLUZIONE PROPOSTA
NEGLI SCENARI 3 E 4

VERIFICA DI CONFORMITÀ AI PARAMETRI

Le immagini del mock-up mostrano come il nuovo design sostenibile continui a soddisfare i requisiti fondamentali del packaging di lusso, mantenendo elevati standard estetici e una sensazione visiva e tattile premium.



Il progetto dimostra come l'applicazione concreta dei principi progettuali consenta di sviluppare un imballaggio in vetro più sostenibile, attraverso soluzioni tecnicamente già disponibili. I diversi scenari analizzati evidenziano come sia possibile ridurre l'impatto ambientale, ottimizzare le risorse



e rispondere in modo efficace ai requisiti del PPWR, senza compromettere le prestazioni funzionali e estetiche del packaging.

Per completare la valutazione, la soluzione finale proposta (corrispondente allo scenario 4) è

stata analizzata in riferimento ai parametri per il Luxury Packaging definiti nella presente linea guida, trovando rispondenza a tutti gli 8 elementi di valutazione, così come riportato nella tabella seguente:

PARAMETRI	ESECUZIONE
Estetica	Estetica raffinata data dalla brillantezza e purezza del vetro nobilitato da una decorazione di pregio.
Utilizzo materiali pregiati nella qualità finale del prodotto	Vetro ad alta trasparenza Bormioli Luigi ottenuto da fusione elettrica con energia da fonti rinnovabili, con rinomata trasparenza, brillantezza e purezza. Decorazione di alta qualità e pregio, ottenuta senza l'utilizzo di solventi.
Alti standard qualitativi di manifattura	Eccellenza produttiva garantita da un rigoroso controllo del processo di fusione, dalla qualità delle materie prime e da avanzate tecnologie di decorazione.
Esclusività (intesa come disponibilità limitata)	Possibilità di personalizzazione secondo esigenze del brand di lusso. La resa finale consente di stabilire un legame emotivo tra il consumatore e il prodotto contenuto.
Brand identity	Posizionamento di fascia alta che fonde la tradizione vetraria italiana con innovazione tecnologica, sostenibilità e design di lusso. Decoro che esalta il valore del brand.
Valore nel tempo (tradizione)	Elemento iconico, che spesso diventa oggetto da collezione. Idoneo al riutilizzo.
Valore emozionale	Materiali e finiture comunicano immediatamente un alto valore percepito.
Valore economico (prezzo di vendita premium)	Si tratta di articoli di fascia alta, con elevati requisiti estetici. Alta reputazione e valore del marchio, canali di vendita dedicati



RISULTATI E BENEFICI

L'ultima fase del progetto consiste in uno studio LCA (Life Cycle Assessment) comparativo per misurare l'impatto ambientale delle soluzioni proposte nei quattro scenari proposti.

L'analisi del Ciclo di Vita (LCA) è stata sviluppata in stretta conformità con i requisiti degli standard internazionali ISO 14040:2016 e ISO 14044:2016, definendo come unità dichiarate per il prodotto finito pronto alla spedizione il chilogrammo (kg) per la componente in vetro e il grammo (g) per le decorazioni. Lo studio adotta un approccio "Cradle-to-Gate" (dalla culla alla porta), strutturato sui macro-stadi di Upstream, relativo all'estrazione e fornitura delle materie prime, Core, comprendente i processi produttivi interni, e Downstream, focalizzato sulla logistica distributiva. Sotto il profilo temporale e dei dati, l'analisi si basa su dati primari riferiti all'annualità 2023, integrati da dati secondari estratti dal database Sphera (versione 2025.1); la copertura geografica è centrata sull'Italia per la fase di produzione, estendendosi a livello europeo

e globale per la distribuzione. La ripartizione dei carichi ambientali segue i criteri di allocazione di massa in accordo con la norma ISO 14044, mentre per la modellazione del fine vita è stato applicato l'approccio "Cut-off" (o del contenuto riciclato). Secondo tale metodologia, gli impatti della produzione primaria sono interamente attribuiti al primo ciclo di vita del materiale, mentre il sistema analizzato si fa carico esclusivamente degli oneri derivanti da raccolta, raffinazione e lavorazione delle materie prime seconde. Non sono stati assegnati crediti ambientali per il riciclo futuro o il recupero energetico, includendo i processi di smaltimento in discarica o termovalorizzazione secondo il principio "Chi inquina paga" e sulla base delle specifiche efficienze regionali e composizioni dei rifiuti.

Il software utilizzato per la modellazione è LCA for Experts, versione 10. Il database LCA è la versione MLC Content Database 2025.1.

I seguenti indicatori sono stati considerati come risultato dello screening LCA.

Categoria d'impatto	Unità	Fattori di caratterizzazione	Riferimento
GWP Potenziale di riscaldamento globale (escluso il carbonio biogenico)	Kg CO ₂ eq.	GWP100, CML 2001 baseline. Version: January 2016.	IPCC (2013)
AP Potenziale di acidificazione	Kg SO ₂ eq.	AP, CML 2001 non-baseline (fate not included), Version: January 2016.	Hauschild & Wenzel (1998)
EP Potenziale di eutrofizzazione	Kg PO ₄ ³⁻ eq.	EP, CML 2001 baseline (fate not included), Version: January 2016.	Heijungs et al. (1992)0
POCP Potenziale di creazione di ozono fotochimico (POCP)	Kg Etilene eq.	POCP, CML 2001 baseline (fate not included), Version: January 2016.	Carter, W.P.L (1997)
ADP fossil fuels Potenziale di esaurimento abiotico - Combustibili fossili	MJ	ADP fossil fuels, CML 2001, baseline	Oers, et al (2002)




RISULTATI DELLO STUDIO LCA

La tabella seguente confronta i risultati dello studio LCA applicato ai quattro scenari proposti.


	GWP [kg CO ₂ eq.]	EP [kg Phosphate eq.]	AP [kg SO ₂ eq.]	POCP [kg Ethene eq.]	ADPf [MJ]
Scenario 1	398,78	0,23	0,68	0,04	5264
Scenario 2	346,61	0,32	1,74	0,08	4364
Scenario 3	266,12	0,24	1,31	0,06	3384
Scenario 4	253,79	0,24	1,31	0,06	2729

L'analisi di questi dati LCA (Life Cycle Assessment) mostra innanzitutto come il passaggio da un forno a combustione di gas a un forno elettrico alimentato con energia 100% da fonti rinnovabili permetta un calo sensibile del **GWP** (riscaldamento globale) di circa il 13%. La decarbonizzazione del processo è evidente grazie all'abbandono del gas nella parte di fusione del vetro con un'elettificazione totale di questa fase produttiva che limita le emissioni di CO₂ esclusivamente alla quota di decomposizione delle materie prime.



Anche l'**ADPf** (consumo di fossili) cala drasticamente, coerentemente con il minor uso di idrocarburi. Dalla tabella si nota chiaramente come l'effetto della riduzione del peso (scenario 3) abbatte tutti gli indicatori rispetto allo scenario elettrico standard (GWP - 23%).

L'utilizzo di vernici prive di COV (scenario 4) comporta una significativa riduzione dell'ADPf (-19%), evidenziando un miglioramento rilevante sia nel profilo di tossicità per l'uomo sia nell'impatto ecotossicologico.



Conclusioni

L'esercizio condotto dimostra come, nella progettazione di un packaging destinato al settore Luxury & Beauty, sia oggi indispensabile far convergere l'evocazione estetica del lusso con il rigore tecnico imposto dal regolamento PPWR. La sfida progettuale non risiede più soltanto nella creazione di un oggetto del desiderio, ma nella capacità di integrare nativamente i principi del Design for Recycling, garantendo standard elevatissimi di purezza e sicurezza chimica.



8. ALLEGATI LEGISLATIVI

ALLEGATO 1

Riepilogo della normativa cogente in ambito materiali e oggetti a contatto con gli alimenti

Prima di procedere alla valutazione di una determinata soluzione di packaging è importante conoscere quali sono i requisiti normativi vigenti che devono essere rispettati, in particolare quando il materiale da imballaggio è destinato al contatto con prodotti sensibili, come alimenti o cosmetici. E' necessario prendere in considerazione sia gli aspetti relativi alla sicurezza per il consumatore, che l'impatto che il prodotto avrà sull'ambiente. Per alcune categorie di materiali e oggetti a contatto con gli alimenti (MOCA), ad oggi, esistono normative armonizzate a livello europeo, che devono essere rispettate (mandatory) in tutti i paesi comunitari, per altre categorie non è definita una normativa armonizzata e si applicano le disposizioni previste dai singoli paesi. Inoltre per alcuni materiali esistono specifiche linee guida e Standard contenenti requisiti universalmente riconosciuti, che hanno valore 'quasi cogente'. Altri requisiti (non mandatory) possono essere richiesti da clienti/utilizzatori di packaging ai loro fornitori per, una maggior sensibilità ambientale. Il Regolamento (CE) N. 1935/2004 costituisce, in Europa, la norma quadro in materia di MOCA (materiali e oggetti a contatto con gli alimenti) stabilendo i requisiti generali di sicurezza a cui devono conformarsi tutti gli imballaggi, integrati da misure specifiche per i singoli materiali. Il Regolamento stabilisce inoltre che i MOCA che i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con gli alimenti devono essere sufficientemente inerti da escludere il trasferimento e/o la cessione ai prodotti alimentari di sostanze in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana, o da comportare una modifica inaccettabile della composi-

zione dei prodotti alimentari o un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche (art.3). Il Regolamento stabilisce inoltre che i MOCA devono essere realizzati secondo le Buone Pratiche di Fabbricazione (GMP - Good Manufacturing Practices), i cui criteri di attuazione sono dettagliati dal Reg. (CE) N. 2023/2006.

Oltre al Reg. (CE) N.1935/2004, per alcune tipologie di materiali esistono Regolamenti e Direttive specifici (come il Reg. (UE) N. 10/2011 e s.m.i. per i materiali in plastica, la Dir. 84/500/CEE per la ceramica, la Dir. 2007/42/CE per la cellulosa rigenerata). Per altri materiali (es. carta, cartoncino, inchiostri, rivestimenti e gomma), non esistono ancora Regolamenti o Direttive europee armonizzate; in questi casi, gli Stati Membri possono adottare specifiche normative nazionali, come previsto all'articolo 5 del regolamento quadro.

Il Reg. (CE) N. 1935/2004, pur essendo un pilastro normativo consolidato, ha come obiettivo principale la garanzia della sicurezza della salute del consumatore.

Di seguito si riporta un quadro sintetico della legislazione vigente in Europa per le tipologie di packaging che maggiormente interessano questa Linea Guida.

REGOLAMENTI COMUNITARI

- Regolamento (CE) N. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (chiamato anche 'Regolamento Quadro').
- Regolamento (CE) N. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.
- Regolamento (UE) N. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e successivi aggiornamenti e modifiche.
- Regolamento (UE) N. 1616/2022 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto alimentare (che abroga il Reg. CE 282/2008).



LEGGI NAZIONALI

- D. M. 21/03/1973 riguardante la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti e utensili, destinati al contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.
- D.P.R. 777/82 provvedimento fondamentale che attua le direttive comunitarie relative ai materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
- D.Lgs. n. 29 del 10/02/2017 stabilisce la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni dei regolamenti europei (MOCA e GMP) (detto decreto "sanzionatorio").
- D.M. 04.04.1985 che disciplina le ceramiche e recepisce la direttiva 84/500/CEE.
- D.M. 18.02.1984 che disciplina la banda stagnata.
- D.M. n. 76 del 18/04/2007 che disciplina l'alluminio e le leghe di alluminio.

L'Allegato I del Reg. (CE) N. 1935/2004, riporta un elenco di gruppi di materiali e oggetti che possono essere disciplinati da misure specifiche:

1. Materiali e oggetti attivi e intelligenti
2. Adesivi
3. Ceramiche
4. Sughero
5. Gomme
6. Vetro
7. Resine a scambio ionico
8. Metalli e leghe
9. Carta e cartone
10. Materie plastiche
11. Inchiostri da stampa
12. Cellulosa rigenerata
13. Siliconi
14. Prodotti tessili
15. Vernici e rivestimenti
16. Cere
17. Legno

Sebbene siano elencati 17 gruppi, non tutti sono attualmente disciplinati da una misura specifica armonizzata a livello europeo (come avviene, ad esempio, per le materie plastiche con il Reg. UE 10/2011 o per le ceramiche). Per i materiali senza misura specifica UE, si applicano le normative nazionali dei singoli Stati membri (come il DM 21/03/1973 in Italia).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

I produttori di Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti (MOCA) hanno l'obbligo di assicurarsi che i propri prodotti siano conformi alla legislazione vigente. Ciascun MOCA, per essere immesso sul mercato, deve essere accompagnato da una Dichiarazione di Conformità, nella quale i produttori, trasformatori e importatori dichiarano che l'articolo è conforme alla legislazione vigente. Tale documento deve accompagnare il MOCA in tutte le fasi della commercializzazione, esclusa quella della vendita al dettaglio. La Dichiarazione di Conformità deve essere resa disponibile alle autorità competenti che la richiedano.

ANALISI DI IDONEITÀ AL CONTATTO CON GLI ALIMENTI

I MOCA devono essere analizzati in accordo con la normativa vigente nei paesi di commercializzazione e/o di produzione presso laboratori accreditati.

DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO

La documentazione di supporto è la base oggettiva (dichiarazioni di conformità dei fornitori, esiti delle analisi di laboratorio effettuate, schede tecniche e di sicurezza, calcoli teorici, analisi del rischio, ecc.) per redigere la dichiarazione di conformità. I produttori di MOCA sono tenuti a elaborare e conservare la documentazione di supporto al fine di comprovare la conformità dichiarata. La documentazione di supporto deve essere mantenuta almeno fino al termine di validità della dichiarazione di conformità cui si riferisce e resa disponibile alle autorità competenti che la richiedano.



BUONE PRATICHE DI FABBRICAZIONE (GMP)

In conformità al Regolamento (CE) n. 2023/2006 e successive modifiche, tutti i materiali e gli oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA) commercializzati in Europa devono essere realizzati applicando rigorosamente le buone pratiche di fabbricazione (GMP).

Il regolamento si applica a tutti i settori e a tutte le fasi di fabbricazione, trasformazione e distribuzione dei materiali, ad eccezione della produzione di sostanze di base (es. la sintesi chimica iniziale).

In particolare, si sottolinea che:

- Gli operatori del settore devono istituire, attuare e far rispettare un sistema di assicurazione della qualità efficace e documentato.
- Gli operatori del settore devono elaborare e conservare un'adeguata documentazione su supporto cartaceo o in formato elettronico riguardante le specifiche, le formulazioni e i processi di fabbricazione che siano pertinenti per la conformità e la sicurezza di materiali e oggetti finiti.
- Gli operatori del settore devono elaborare e conservare un'adeguata documentazione, su supporto cartaceo o in formato elettronico, relativa alle registrazioni delle varie operazioni di fabbricazione svolte che siano pertinenti per la conformità e la sicurezza di materiali e oggetti finiti, e relativa ai risultati del sistema di controllo della qualità.

La documentazione deve essere messa a disposizione delle autorità competenti, qualora lo richiedano, da parte degli operatori del settore.

ETICHETTATURA

L'art. 15 stabilisce che i materiali e gli oggetti non ancora entrati in contatto con il prodotto alimentare al momento dell'immissione sul mercato devono essere accompagnati da:

a) dicitura «per contatto con i prodotti alimentari»

o un'indicazione specifica circa il loro impiego (ad esempio: macchina da caffè, bottiglia per vino, cucchiaio da minestra), o il simbolo riportato nell'Allegato II del regolamento;

b) se del caso, istruzioni speciali da osservare per garantire un impiego sicuro e adeguato;

c) il nome o la ragione sociale e, in entrambi i casi, l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del trasformatore o del venditore responsabile dell'immissione sul mercato, stabilito all'interno della Comunità;

d) un'adeguata etichettatura o identificazione, che assicuri la rintracciabilità del materiale od oggetto di cui all'articolo 17.

Le informazioni di cui alla lettera a), non sono tuttavia obbligatorie per gli oggetti che, per le loro caratteristiche, sono chiaramente destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari.

Il commercio al dettaglio di materiali e oggetti è proibito se le informazioni non sono espresse in una lingua facilmente comprensibile per gli acquirenti.

Al momento della vendita al dettaglio, le informazioni sono visibili:

a) sui materiali e gli oggetti o loro imballaggi; oppure

b) su etichette applicate ai materiali e sugli oggetti o sui loro imballaggi; oppure

c) su cartellini, chiaramente visibili per gli acquirenti, posti nelle immediate vicinanze dei materiali e degli oggetti. Quest'ultima modalità è ammessa soltanto se l'apposizione, su detti materiali e oggetti, dell'informazione o di un'etichetta recante l'informazione non è possibile, per motivi tecnici, né nella fase di lavorazione né in quella di commercializzazione.

Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, le informazioni devono essere visibili:

a) sui documenti di accompagnamento; oppure

b) sulle etichette o sugli imballaggi; oppure

c) sui materiali e sugli oggetti stessi.



RINTRACCIABILITÀ

L'art. 17 del Reg. (CE) N. 1935/2004, prevede che gli operatori economici dispongano di sistemi e procedure che consentano l'individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti e, se del caso, tenendo in debito conto la fattibilità tecnologica, le sostanze e i prodotti usati nella loro lavorazione. Tali informazioni sono rese disponibili alle autorità competenti che ne facciano richiesta.

DISCIPLINA SANZIONATORIA

Il D. Lgs. 29/2017 introduce la disciplina sanzionatoria applicabile in Italia per il settore MOCA, stabilendo le sanzioni per il mancato rispetto della normativa europea da parte di chi produce, trasforma o distribuisce tali materiali.

Tutti gli operatori che svolgono attività di importazione, produzione, trasformazione o distribuzione di MOCA, sono tenuti a notificare la propria attività all'Autorità Sanitaria competente, fatta eccezione per gli stabilimenti dedicati esclusivamente alla distribuzione al consumatore finale.

REQUISITI PER I SINGOLI MATERIALI

Segue una carrellata dei requisiti previsti per i materiali che risultano maggiormente utilizzati per gli imballaggi e i componenti di imballaggio, oggetto della presente linea guida:

Ceramica

A livello comunitario, la Direttiva 84/500/CEE del Consiglio, successivamente integrata dalla Direttiva 2005/31/CE della Commissione, stabilisce le norme relative agli oggetti di ceramica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. La direttiva stabilisce i limiti massimi di migrazione specifica per il piombo e il cadmio dai manufatti di ceramica ai prodotti alimentari.

Il quadro legislativo applicabile ai MOCA in ceramica è così articolato:

>>> *continua*

Europa:

- Direttiva 84/500/CEE e Direttiva 2005/31/CE

Italia:

- D.M. del 04/04/1985 e D.M. del 01/02/2007

Gomma

La gomma non prevede una normativa armonizzata a livello comunitario.

Tuttavia, deve conformarsi ai requisiti generali del Reg. (CE) n. 1935/2004, alle buone pratiche di fabbricazione del Reg. (CE) n. 2023/2006 e alle restrizioni sull'uso del Bisfenolo A stabilite dal Reg. (UE) 2024/3190 (che aggiorna e sostituisce i limiti precedentemente stabiliti dal Reg. 2018/213).

In assenza di misure specifiche UE, si applicano le disposizioni nazionali esistenti.

Le principali normative nazionali vigenti ed applicabili ai MOCA in gomma sono le seguenti:

Italia:

- D.M. 21/03/1973 e successive modifiche e integrazioni: disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.

Francia:

- Attuazione della normativa francese sul Bisfenolo A (BPA): Legge n. 2010-729 del 30 giugno 2010 e Legge n. 2012-1442 del 24 dicembre 2012 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.).

- Arrêté du 5 août 2020 relativo ai materiali e agli oggetti in gomma destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari e ai succhietti per neonati e bambini piccoli.

Germania:

- BfR Recommendation XXI "Commodities based on Natural and Synthetic Rubber". È la raccomandazione quadro per la gomma.

- BfR Recommendation XXI/1 "Commodities based on natural and synthetic rubber in contact with food". Sottosezione specifica che dettaglia i requisiti per il contatto alimentare diretto.

- BfR Recommendation IX "Colorants for Plastics and other Polymers Used in Commodities".



Questa raccomandazione stabilisce i requisiti di purezza per i pigmenti e i coloranti utilizzati nella gomma.

Vetro

Il vetro non gode di una normativa armonizzata a livello europeo che stabilisce i requisiti per l'idoneità al contatto con gli alimenti. I requisiti generali del Reg. (CE) n. 1935/2004 e delle buone pratiche di fabbricazione del Reg. (CE) n. 2023/2006 sono sempre applicabili.

Pertanto, l'idoneità al contatto alimentare deve essere valutata in base ai requisiti generali del Reg. (CE) n. 1935/2004 e in conformità ai requisiti dello Stato membro di produzione e alle normative dei paesi di destinazione (commercializzazione).

Italia:

- D.M. del 21/03/1973 s.m.i.

Francia:

- DGCCRF 2004_64 dated 01/05/2016 (French Regulation on glass)

Standard Internazionali di Riferimento

Oltre alle legislazioni nazionali, la valutazione della sicurezza del vetro si avvale dei principali standard tecnici internazionali per la determinazione del rilascio di metalli pesanti:

- ISO 7086 (Parti 1 e 2): specifica i metodi di prova e i limiti di migrazione per il rilascio di piombo e cadmio dagli articoli in vetro destinati al contatto con gli alimenti (contenitori cavi).
- ISO 6486 (Parti 1 e 2): definisce i protocolli per la migrazione di piombo e cadmio da stoviglie in ceramica, vetroceramica e vetro per la tavola (es. piatti e ciotole).
- Decorazioni e Zona di Contatto Labiale (Lip & Rim Area). Particolare attenzione deve essere prestata agli oggetti in vetro che presentano decorazioni superficiali (smalti, serigrafie, decalcomanie). Qualora tali decori siano presenti nella zona di contatto con le labbra (definita come la fascia di 20 mm dal bordo superiore dell'oggetto, denominata "Lip & Rim"), è mandatorio valutare la migrazione specifica di Piombo (Pb) e Cadmio (Cd).

Alluminio e leghe di alluminio

Per l'alluminio e le sue leghe non è definita una normativa armonizzata a livello comunitario. Si applicano, pertanto, i requisiti generali del Reg. (CE) n. 1935/2004, le buone pratiche di fabbricazione del Reg. (CE) n. 2023/2006 e le disposizioni nazionali dei singoli Stati Membri.

Le principali normative nazionali e linee guida applicabili sono le seguenti:

Italia:

- Decreto Ministeriale n.76 del 18/04/2007 e s.m.i. Regolamento recante la disciplina igienica dei materiali e degli oggetti di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti.

Francia:

- DGCCRF Fiche MCDA n. 1 (V02 - 01/04/2017): «Aptitude au contact alimentaire des métaux et alliages». Stabilisce i criteri di purezza e i limiti di rilascio per i metalli, incluso l'alluminio.

Consiglio d'Europa:

- Linee Guida 'Metals and Alloys used in Food Contact Materials and Articles' (2024). In assenza di una disciplina specifica armonizzata, queste linee guida rappresentano lo stato dell'arte tecnico a livello europeo. Esse definiscono i limiti di rilascio specifici per l'alluminio e gli altri elementi in lega (come manganese, magnesio, rame).

Se l'oggetto in alluminio è internamente rivestito con una lacca o vernice è necessario considerare anche il Regolamento (UE) 2024/3190 che disciplina in modo restrittivo sia il Bisfenolo A (BPA) che gli altri bisfenoli (e i loro derivati). Se l'alluminio è "nudo", questo regolamento non è applicabile.

Acciaio inox

In assenza di una normativa armonizzata a livello europeo, l'acciaio inossidabile deve rispondere ai requisiti generali del Reg. (CE) n. 1935/2004 e del Reg. (CE) n. 2023/2006 (GMP). La conformità specifica viene valutata in base alle normative nazionali e alle linee guida internazionali. Le principali normative nazionali e linee guida applicabili sono le seguenti:



Italia:

- D.M. 21/03/73 e s.m.i.

Francia:

- Fiche MCDA n°1 (V02 - 01/04/2017). Stabilisce i criteri di purezza per gli acciai e i limiti di migrazione specifica per gli elementi in lega.

Consiglio d'Europa:

- Linee Guida 'Metals and Alloys used in Food Contact Materials and Articles' (2024). Definiscono i limiti di rilascio specifici per i componenti tipici dell'inossidabile (Cromo, Nichel, Manganese, Molibdeno e Ferro).

L'Italia è uno dei pochi paesi ad avere una "Lista Positiva" degli acciai inossidabili ammessi al contatto alimentare (allegato al decreto e costantemente aggiornato, ad esempio dal D.M. 25/11/2024 o precedenti).

Carta e cartone

Non esiste attualmente una misura specifica armonizzata a livello europeo per i MOCA in carta e cartone. Pertanto, devono essere rispettati i requisiti generali del Reg. (CE) n. 1935/2004, le buone pratiche di fabbricazione del Reg. (CE) n. 2023/2006 e le normative nazionali del paese di produzione e dei paesi di commercializzazione.

Italia:

- D.M. 21/03/1973 e s.m.i. - "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale" e successive modifiche e integrazioni. Definisce le sostanze autorizzate, i requisiti di purezza e le prove di migrazione specifica (es. azcoloranti, PCB, formaldeide). Stabilisce inoltre i limiti per l'uso di fibre di recupero (carta riciclata), ammesse solo per determinati tipi di alimenti (solidi secchi)

Germania:

- BfR Recommendation XXXVI sulla carta e il cartone a contatto con gli alimenti.

Francia:

- DGCCRF Fiche MCDA n. 4 (V02 del 01/01/2019),

che aggiorna e sostituisce i criteri della Nota Informativa 2006-156: "Aptitude au contact alimentaire des matériaux et objets à base de fibres celluloseuses". Stabilisce i requisiti per l'idoneità al contatto alimentare dei materiali celluloseici, coprendo carta e cartone in tutte le configurazioni e definendo le prove necessarie su migrazione, contaminanti e sostanze critiche come MOAH/MOSH.

Olanda:

Commodities Act olandese, capitolo II (Warenwetregeling verpakkingen en gebruiksartikelen, Artikel 2)

L'impiego di fibre riciclate e trattamenti barriera impone un controllo rigoroso sui contaminanti emergenti: il Regolamento (UE) 2024/3190 vieta l'uso di Bisfenolo A (BPA) (spesso presente in inchiostri o carta riciclata), mentre le linee guida industriali (CEPI) definiscono i protocolli per monitorare oli minerali (MOSH/MOAH), PFAS e sostanze non intenzionalmente aggiunte (NIAS).

Plastica

In Europa, i materiali e oggetti in plastica destinati al contatto con gli alimenti (MOCA in plastica), inclusi quelli che ragionevolmente possono venire a contatto con alimenti, devono essere conformi ai requisiti del Regolamento (UE) n. 10/2011 e successive modifiche.

Questo regolamento stabilisce:

- la lista positiva delle sostanze autorizzate;
- i limiti di migrazione specifica (SML);
- i requisiti di composizione;
- le regole per la migrazione globale;
- le condizioni di prova;
- gli obblighi di dichiarazione di conformità e documentazione di supporto.

Si raccomanda di fare attenzione agli aggiornamenti del Reg. 10/2011, che sono abbastanza frequenti.

Gli aggiornamenti recenti del Reg. (UE) 10/2011 sono:

- Reg. (UE) N. 2024/3190 che riguarda il divieto di utilizzo del Bisfenolo A e dei Bisfenoli pericolosi.



- Reg. (UE) N. 351/2025 che introduce puntualizzazioni Requisiti più severi di purezza delle sostanze di partenza, con attenzione ai NIAS (Non Intentionally Added Substances), sulle modalità di calcolo delle migrazioni, sull'utilizzo di scarti e sfridi di lavorazione(collegamento con il Reg.(UE) N. 1616/2022), sull'etichettatura.

Oltre al quadro armonizzato europeo, alcuni Stati Membri applicano normative nazionali supplementari per i MOCA in plastica. Di seguito si riportano le principali normative nazionali applicabili ai MOCA in plastica:

Italia:

- D.M. 21/03/1973 - “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale” e successive modifiche e integrazioni.

Germania:

- BfR Recommendations on Food Contact Materials (Raccomandazioni del Bundesinstitut für Risikobewertung - BfR). Tra cui:

- BfR Recommendation III - “Polyethylene, Polypropylene and Polybutene”.

- BfR Recommendation V - “Polyvinyl alcohol (PVAL) and Polyvinyl acetate (PVAC)”.

- BfR Recommendation VII - “Stirene Copolymers and Polystyrene”.

- BfR Recommendation IX - “Colorants for plastics and other polymers”

- BfR Recommendation XV - “Silicones”.

- BfR Recommendation XXI - “Commodities based on polyvinyl chloride and other polymers”.

Le raccomandazioni BfR non sono legge in senso stretto, ma sono riferimento tecnico ufficiale per la valutazione di sicurezza dei MOCA in Germania e spesso richieste dalle autorità.

Francia:

- Loi n° 2012-1442 (divieto BPA in tutti i MOCA)

- Arrêté du 5 août 2020 (restrizioni BPA, CMR, sostanze pericolose)

Nota per la plastica riciclata:

Le plastiche riciclate destinate al contatto con alimenti sono disciplinate dal Regolamento (UE) N. 2022/1616, che stabilisce il quadro normativo per l'utilizzo di materiali plastici riciclati nei MOCA. Il regolamento distingue tra “Suitable Technologies” (tecnologie di riciclo già riconosciute come idonee sulla base di una storia d’uso sicura e di precedenti valutazioni EFSA e “Novel Technologies” (tecnologie nuove o non ancora valutate, per le quali è necessario dimostrare la sicurezza attraverso una procedura specifica che include una valutazione EFSA).

Ai sensi del Reg. (UE) 2022/1616, l’impiego di barriere funzionali per consentire l’utilizzo di plastica riciclata è considerato una “novel technology”. Di conseguenza, la barriera deve essere autorizzata dimostrandone l’efficacia nel prevenire la migrazione di contaminanti dal materiale riciclato verso l’alimento.

Tutti i processi di riciclo, le tecnologie utilizzate e gli impianti di riciclo devono essere autorizzati dalla Commissione Europea e inseriti nel Registro dell’Unione dei processi di riciclo autorizzati, prima che i materiali riciclati possano essere impiegati in MOCA.

Inchiostri da stampa

A livello comunitario non esiste una regolamentazione specifica sugli inchiostri da stampa, tuttavia, il Consiglio d’Europa ha emanato linee guida relative agli inchiostri applicati sul lato non a contatto con gli alimenti.

Tali linee guida menzionano le sostanze che sono solitamente coinvolte nella produzione di inchiostri da stampa e le restrizioni applicabili a queste sostanze. Non si tratta di una vera e propria lista positiva di sostanze autorizzate, ma rappresentano un valido supporto per la valutazione delle precauzioni da adottare quando le sostanze sono utilizzate.



Il quadro normativo e le linee guida di settore L'Associazione europea degli inchiostri da stampa (EuPIA) ha emesso specifiche linee guida sugli inchiostri da stampa per l'applicazione sul lato non a contatto.

In ambito nazionale si segna:

Svizzera:

• L'ordinanza RS 817.023.21 (aggiornata di recente) è un punto di riferimento internazionale e viene utilizzata su base volontaria anche al di fuori del territorio elvetico per valutare la conformità.

Germania:

• È stata approvata la GIO (German Ink Ordinance), in vigore da gennaio 2026.

Nella formulazione degli inchiostri e delle vernici, deve essere almeno confermato che tutte le materie prime utilizzate rispettino i seguenti requisiti:

- Corrispondenza ai requisiti dell'Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (EINECS).

- Conformità alla "Politica di esclusione EuPIA per gli inchiostri da stampa e prodotti correlati" e al regolamento REACH (CE) n. 1907/2006.

Inoltre si deve specificare che nei prodotti non vengano intenzionalmente aggiunte:

- Sostanze SVHC, pubblicate dall'ECHA nella lista delle sostanze estremamente preoccupanti;

- Sostanze soggette ad autorizzazione - Allegato XIV del Reg. REACH.

- Sostanze soggette a restrizioni - Allegato XVII del Reg. REACH.

Inchiostri da stampa e off-set

L'impianto normativo richiede che gli inchiostri siano utilizzati nel rispetto delle Buone Pratiche di Fabbricazione (Regolamento CE n. 2023/2006 - GMP). L'obiettivo è evitare la cessione di sostanze all'alimento in quantità tali da violare l'Articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1935/2004.

Nello specifico, il Regolamento sulle GMP (Reg. (CE) n. 2023/2006), relativamente ai processi che prevedono l'applicazione di inchiostri da stampa sul lato non a contatto con il prodotto alimentare, sta-

bilisce che tali inchiostri siano formulati e/o applicati in modo che le sostanze presenti sulla superficie stampata non si trasferiscano al lato a contatto con il prodotto alimentare. Tale trasferimento può avvenire per migrazione attraverso il substrato o per off-set (trasferimento per pressione durante l'impilamento o l'avvolgimento in bobina). In ogni caso, le superfici stampate non devono mai trovarsi a diretto contatto con il prodotto alimentare.

Siliconi

A livello dell'Unione europea, i materiali e oggetti in silicone destinati al contatto con alimenti non sono disciplinati da una normativa armonizzata specifica, come avviene invece per le materie plastiche ai sensi del Regolamento (UE) n. 10/2011. I materiali in silicone rientrano pertanto nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1935/2004 e del Regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione.

A livello europeo vige anche il divieto del BPA, che è oggi disciplinato dal Regolamento (UE) 2024/3190, che modifica il Reg. (UE) 10/2011.

In Italia, in assenza di una disciplina specifica, si applicano per analogia i criteri del D.M. 21/03/1973 e successive modifiche, relativi ai materiali polimerici non armonizzati.

Un riferimento tecnico europeo rilevante è la Risoluzione ResAP(2004)5 del Consiglio d'Europa, che fornisce un elenco di sostanze utilizzabili nella produzione di silicone e stabilisce un limite di migrazione globale pari a 10 mg/dm².

Per il mercato tedesco, la Raccomandazione XV del BfR - "Silicones" rappresenta il principale riferimento tecnico per la valutazione delle sostanze impiegate nei materiali in silicone e dei relativi limiti di migrazione. Qualora vengano utilizzati pigmenti o coloranti, può essere considerata anche la Raccomandazione IX del BfR - "Colorants for Plastics and other Polymers Used in Commodities".



In Francia, non esiste una normativa specifica per il silicone, ma si applicano le restrizioni nazionali sul Bisfenolo A, introdotte dalla Loi n° 2012-1442, che vieta il BPA in tutti i MOCA.

Le principali normative e raccomandazioni nazionali vigenti ed applicabili ai MOCA in silicone sono le seguenti:

Italia:

- D.M. 21/03/1973 - “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale” e successive modifiche e integrazioni.

Francia:

- Loi n° 2012-1442 (divieto BPA in tutti i MOCA)
- Arrêté du 5 août 2020 (restrizioni BPA, CMR, sostanze pericolose)

Germania:

- Raccomandazione XV del BfR - “Silicones”
- Raccomandazione IX del BfR - “Colorants for Plastics and other Polymers Used in Commodities”

Prodotti tessili

Per i materiali tessili a contatto con gli alimenti (fibre naturali, artificiali o sintetiche), non esiste una normativa europea specifica. Essi rientrano nel quadro generale dei MOCA regolamentati dal Reg. (CE) N. 1935/2004 e dal Reg. (CE) N. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione.

In assenza di liste positive europee, la conformità deve essere garantita attraverso un’attenta valutazione del rischio documentata, che includa:

- Trattamenti e sostanze residue: assenza di residui di pesticidi (per fibre naturali), metalli pesanti, formaldeide e trattamenti idro-oleorepellenti non idonei (es. PFAS).
- Colorazione: rispetto dei limiti sulle ammine aromatiche e stabilità del colore al contatto con l’alimento.
- Riferimenti tecnici per analogia: per le fibre sintetiche, si fa spesso riferimento ai criteri di purezza e ai limiti di migrazione del Reg. (UE) n. 10/2011.

Per le fibre naturali, si possono consultare le linee guida francesi (DGCCRF) relative alla purezza degli oli di filatura e dei coloranti. Per i trattamenti chimici, si applicano i principi della valutazione tossicologica dei NIAS previsti dal quadro europeo MOCA.

Vernici e rivestimenti

Per le vernici e i rivestimenti destinati al contatto con alimenti non esiste una regolamentazione armonizzata specifica a livello europeo.

Tali materiali rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1935/2004 e del Regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione.

A livello europeo si applica inoltre il Regolamento (UE) 2024/3190, che vieta l’uso del Bisfenolo A (BPA) e di altri bisfenoli pericolosi nella fabbricazione di vernici e rivestimenti destinati al contatto con alimenti.

In Italia, in assenza di una disciplina specifica, i coating polimerici rientrano nel campo di applicazione del D.M. 21.3.73.

Per la valutazione tecnica della conformità possono essere utilizzate, a seconda del materiale di base, le raccomandazioni del BfR (in particolare la Raccomandazione XIV - “Polymer Coatings”, la Raccomandazione IX per i coloranti e la Raccomandazione XV per i rivestimenti silicici), nonché le risoluzioni del Consiglio d’Europa relative ai rivestimenti organici e ai materiali silicici (ResAP(2004)1 per rivestimenti organici, ResAP(2004)5 se il coating è silicico).

Legno

Per l’utilizzo del legno a contatto con gli alimenti non esiste una regolamentazione armonizzata dell’UE. Il legno rientra nel quadro generale dei MOCA disciplinato dal Reg. (CE) 1935/2004 e dal Reg. (CE) 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione.



A livello nazionale, alcuni Stati membri hanno introdotto requisiti specifici.

Nei Paesi Bassi il Netherlands Commodities Act (Warenwet) e in Francia la Note d'information n. 2012-93 hanno stabilito alcuni requisiti per i materiali in legno a contatto con gli alimenti.

Se il prodotto in legno è trattato superficialmente con oli, rivestimenti, cera o altri trattamenti superficiali e se è stata utilizzata colla, il produttore deve garantire che tali materiali siano conformi alla normativa applicabile ai rispettivi MOCA e non comportino rischi di migrazione verso l'alimento.

Sughero

Per il sughero non è attualmente definita una normativa specifica armonizzata a livello comunitario; pertanto, restano vigenti i principi generali del Regolamento (CE) n. 1935/2004 e le buone pratiche di fabbricazione previste dal Regolamento (CE) n. 2023/2006 (GMP).

In ambito nazionale, si applica il DM 21 marzo 1973. Poiché il sughero non è elencato tra le sostanze specificamente disciplinate negli allegati del decreto (come avviene per le plastiche o l'acciaio), la conformità viene garantita attraverso l'Articolo 5, che impone l'utilizzo di sostanze di purezza tale da non costituire un pericolo per la salute umana e di non alterare le caratteristiche organolettiche dell'alimento.

A livello tecnico e prestazionale, i punti di riferimento sono:

- Risoluzione ResAP(2004)2: documento storico del Consiglio d'Europa applicabile ai tappi e agli articoli composti prevalentemente da sughero.
- Guida Tecnica EDQM (2025): il recente documento "Cork materials and articles for contact with food" fornisce criteri aggiornati su limiti di migrazione e requisiti di purezza.
- Trattamenti Superficiali: eventuali rivestimenti (paraffinatura, siliconatura o lacche) applicati per migliorare la lubrificazione o la tenuta devono essere conformi alle liste positive del DM 21.3.73

(per i componenti ammessi) e ai limiti di migrazione specifica stabiliti per le sostanze polimeriche o cerose utilizzate.

Si ricorda che, per la classificazione merceologica, i manufatti devono contenere almeno il 51% di sughero in peso per essere definiti tali.

INDICAZIONI LEGISLATIVE SU PRESENZA PFAS

Le sostanze Perfluoroalchiliche sono fra i contaminanti emergenti che godono di maggior attenzione negli ultimi anni.

I PFAS (sostanze per - e polifluoroalchiliche) sono una vasta famiglia di composti chimici sintetici (qualche migliaio) caratterizzati da legami carbonio-fluoro estremamente forti. Questa struttura conferisce loro **stabilità chimica e termica**, rendendoli resistenti alla degradazione e altamente persistenti nell'ambiente e infatti sono fra i più importanti "forever chemicals".

Le loro caratteristiche principali sono le seguenti:

- **Idrofobicità e oleorepellenza:** vengono utilizzati per rendere tessuti, tappeti, pellami e carta resistenti all'acqua e ai grassi.
- **Resistenza chimica:** sono difficili da degradare e possono accumularsi negli organismi per lunghi periodi.
- **Ampia applicazione industriale:** impiegati in settori come l'aerospaziale, l'automotive, l'elettronica, la produzione di fluoropolimeri e persino nei cosmetici.
- **Impatto ambientale:** la loro persistenza li rende problematici per la contaminazione di suolo e acque, con difficoltà nella bonifica dei siti contaminati.

Quindi sono prodotti che sono ampiamente utilizzati (non solo negli imballaggi), grazie alle loro caratteristiche prestazionali, in molti ambiti sia in prodotti di consumo sia industriali e solo recentemente, negli ultimi anni, sono state evidenziati gli effetti di pericolosità a causa della loro persi-



stenza nell'ambiente ma anche nel corpo umano e animale⁹.

Molti effetti sono ancora oggetto di studi ma ad oggi sappiamo che possono causare alterazioni del

⁹ Le allerte più note sono quelle segnalate in Veneto e basso Piemonte, ma non sono le uniche situazioni critiche, non solo in Italia ma nel mondo.

sistema endocrino, problemi immunitari, effetti sul sistema riproduttivo, danni epatici e cardiovascolari, aumento del rischio di tumori.

In particolare elenchiamo le normative di riferimento che regolamentano il loro utilizzo e danno delle limitazioni specifiche in diverse matrici:

Norma	Matrice	Restrizioni
Reg. UE 915/2023	Alimenti	Sono attenzionate le principali sostanze perfluoroalchiliche (PFOS/PFOA/PFNA/PFHxS/ Somma dei precedenti) con limiti diversi per diverse tipologie di alimenti
Dir.CE 2184/2020 e Decreti di recepimento, per Italia D.lgs. 18/2023 e il recente D.Lgs.102/2025	Acqua Potabile	PFAS Totali 0,1 ug/l ¹⁰ Somma di 4 PFAS: 0,02 ug/l ¹¹ TFA (acido trifluoroacetico) ¹²
Reg.UE 1021/2019 Reg. UE 2400/2022	POPs nei rifiuti	Verifica nella norma specifica. PFOA con restrizioni dal 2020 Dal 2023 limitazioni per acido perfluoroesano solfonico (PFHxS)
Reg REACH	Articoli	Sono soggette a restrizione le seguenti sostanze: Perfluorocarboxylic acids (C9-14PFCA), their salts and related substance ¹³ . Ma nuove restrizioni sono in arrivo per PFHxA in diverse categorie (Reg.UE 2024/2462): schiume antincendio, cosmetici, miscele, carta e cartone, calzature). Le seguenti sostanze sono entrate in lista SVHC nel 2023: -2,3,3,3-tetrafluoro 2 (heptafluoropropoxy) propionic acid, its salts and its acyl halides (HFPO-DA) -perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts, a replacement of PFOS; -perfluoroheptanoic acid (PFHpA) and its salts.
Reg.UE 10/2011 e smi	MOCA	Nell'allegato I (lista positiva) sono presenti alcune sostanze perfluoroalchiliche. Si consiglia di Verificare gli aggiornamenti normativi.
Reg.UE 40/2025	PPWR	Divieto di utilizzo di PFAS dal 12 agosto 2026 in tutti gli imballaggi a contatto con gli alimenti (vedi sotto)
Legge Francese 2025-188	Cosmetici, cere per calzature tessili per abbigliamento	Divieto di fabbricazione, importazione ed esportazione di beni contenenti PFAS

¹⁰ Per «PFAS - totale» si intende la totalità delle sostanze per- e polifluoroalchiliche.

¹¹ Per «somma di PFAS» si intende la somma di tutte le sostanze per- e polifluoroalchiliche di cui all'AllegatoIII, Parte B, punto 3, ritenute preoccupanti per quanto riguarda le acque destinate al consumo umano. Nel parametro «somma di PFAS» sono da considerare PFAS supplementari non inclusi in AllegatoIII, Parte B, punto 3, laddove rilevanti per specifiche circostanze territoriali, sulla base delle analisi di pressione per le zone di alimentazione e di ogni altra informazione disponibile. Per «somma di 4 PFAS» si intende la somma delle seguenti sostanze: acido perfluoroottanoico (PFOA), acido perfluoroottansolfonico (PFOS), acido perfluorononanoico (PFNA) e acido perfluoroesano solfonico (PFHxS). Si tratta di un sottoinsieme di sostanze incluse nel parametro «somma di PFAS».

¹² L'Autorità sanitaria locale preposta al controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano, sentita l'autorità sanitaria regionale e l'ISS può adottare valori più restrittivi in specifiche circostanze territoriali, tenuto conto in particolare dell'esposizione pregressa alle sostanze per- e polifluoroalchiliche della popolazione interessata. Assumono rilevanza le Linee guida tecniche sui metodi analitici per il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nelle acque destinate e da destinare al consumo umano, adottate con la comunicazione della Commissione europea C/2024/4910 del 7 agosto 2024.».

¹³ Considerando la rapida evoluzione normativa riferita a queste sostanze si consiglia di verificare la situazione nel seguente link ECHA echa.europa.eu/it/hot-topics/perfluoroalkyl-chemicals-pfas



QUANDO IL CONTENITORE FA IL VALORE

Di nostro interesse è soprattutto il recente Reg. UE 40/2025 che dal 12 agosto 2026 introduce il divieto di utilizzo di PFAS in tutti i materiali da imballaggio destinati al contatto con gli alimenti. Come evidenziato nel consideranda 21) "le PFAS nei materiali a contatto con i prodotti alimentari comporteranno inevitabilmente l'esposizione degli esseri umani alle PFAS. Tenuto conto che i pericoli legati alle PFAS non hanno soglia per natura, l'esposizione a tali sostanze derivanti da materiali a contatto con i prodotti alimentari costituisce un rischio inaccettabile per la salute umana. L'uso delle PFAS dovrebbe pertanto essere soggetto a restrizioni negli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari. Al fine di evitare sovrapposizioni con le restrizioni all'uso delle PFAS stabilite in altri atti giuridici dell'Unione, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione per determinare la necessità di modificare o abrogare la restrizione delle PFAS negli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari di cui al presente regolamento"

E infatti all'articolo 5 sono date indicazioni sulle restrizioni dei PFAS in tutti gli imballaggi a contatto con gli alimenti a partire dal 12 Agosto 2026.

In particolare gli imballaggi destinati al contatto alimentare non devono contenere PFAS alle seguenti condizioni:


- a) 25 ppb per le PFAS misurate con analisi mirate delle PFAS (PFAS polimeriche escluse dalla quantificazione);
 - b) 250 ppb per la somma delle PFAS misurate come somma delle analisi mirate delle PFAS, se del caso, con precedente degradazione dei precursori (PFAS polimeriche escluse dalla quantificazione);
 - c) 50 ppm per le PFAS (comprese le PFAS polimeriche);
- se il fluoro totale supera 50 mg/kg, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle, definito,

rispettivamente, all'articolo 3, punti 9), 11) e 13), del regolamento (CE) n. 1907/2006, fornisce su richiesta al fabbricante o all'importatore, definito, rispettivamente, all'articolo 3, punti 1), 13) e 17) del presente regolamento, una prova della quantità di fluoro misurato come contenuto di PFAS o non-PFAS affinché possano stilare la documentazione tecnica di cui all'Allegato VII del presente regolamento.

Entro il 12 agosto 2030, la Commissione effettua una valutazione per stabilire la necessità di modificare o abrogare il presente paragrafo al fine di evitare sovrapposizioni con le restrizioni o i divieti relativi all'uso delle PFAS stabiliti a norma del regolamento (CE) n. 1935/2004, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) o del regolamento (UE) 2019/1021 (POPs).

È quindi fondamentale monitorare costantemente le restrizioni normative, in quanto queste possono subire modifiche. Questo monitoraggio permette di mantenere la normativa aggiornata e uniforme, anche alla luce dei progressi scientifici che la Commissione Europea riceverà tempestivamente.

>>> segue tabella



Fra i principi fondamentali di tutte le normative che riguardano i MOCA, siano esse armonizzate o meno, si possono mettere in evidenza alcuni punti fondamentali in comune fra i diversi materiali:

- **Liste positive:** esistono elenchi di sostanze di partenza autorizzate, basate su valutazioni tossicologiche, che stabiliscono anche dei limiti di migrazione specifica che devono essere rispettati.
- **Modello di esposizione:** tali valutazioni tossicologiche sono state fatte considerando per un adulto un'ingestione di 1 kg di alimento contenuto in 6 dm² di materiale.
- **Le liste sono dinamiche,** quindi sono modificate in continuo sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche.
- **Test di migrazione:** per molti materiali sono previsti dei test di migrazione per verificare il comportamento del materiale e delle sostanze potenzialmente migrabili nelle condizioni d'uso prevedibili (tempo, temperatura, matrice a contatto);
- **Valutazione del Rischio:** negli ultimi anni è cresciuta l'importanza della Valutazione del Rischio con particolare riferimento alla possibile presenza di Sostanza Non Intenzionalmente Aggiunte (NIAS).



Il Reg. (UE) N 2025/351, ultimo emendamento del Reg.10/2011, che entrerà in applicazione il 16 settembre 2026, aggiorna anche:

- il Reg. (UE) 1616/2022 sulle plastiche da riciclo il Reg. (CE)2023/2006 sulle Buone Pratiche di Fabbricazione, in particolare:
 - Allegato/sezione B, dove sono esplicitate le prescrizioni minime relative a un sistema di assicurazione della qualità da utilizzare negli stabilimenti di riciclaggio in cui la plastica riciclata è fabbricata conformemente al regolamento (UE) 2022/1616;
 - viene aggiunta la sezione C, dove sono esplicitate le modalità di movimentazione dei ritagli, scarti e sottoprodotti, conformi al Reg.(UE) 10/2011, destinati alla rilavorazione;

Il Reg. (UE) N 2025/351 richiede inoltre che vengano fornite al consumatore finale indicazioni che gli permettano di valutare il deterioramento del MOCA ad uso ripetuto, ma anche le corrette modalità di utilizzo per rallentarlo. Inoltre sono date indicazioni più dettagliate sui requisiti di purezza delle sostanze di partenza.

>>> segue Allegato 2



ALLEGATO 2

Legislazione cosmetica

La norma europea che regola il settore cosmetico è il Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 (Regolamento cosmetici) e le successive modifiche ed integrazioni.

A seguire la Decisione di esecuzione della Commissione n. 674 del 25 novembre 2013 relativa alle linee guida sull'Allegato I del Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici.

Queste norme oltre a fissare i requisiti necessari per i prodotti cosmetici da immettere in commercio, prendono in considerazione anche il packaging, sempre dal punto di vista della sicurezza per il consumatore, e quindi nella Decisione di Esecuzione del 2013 si fa un chiaro riferimento alla normativa "MOCA", come utile punto di partenza.

Anche un documento di Cosmetic Europe fa dei chiari riferimenti alla normativa "Food"¹⁴. *Istituto Italiano Imballaggio* ha già ampiamente trattato la valutazione del Packaging Cosmetico nelle Linee

Guida pubblicate nel 2019 e 2023, mettendo al centro la sicurezza del consumatore.

Vogliamo sottolineare che il settore cosmetico è attualmente interessato solo parzialmente dai requisiti del Regolamento sugli Imballaggi e i Rifiuti di Imballaggio (PPWR). Questi requisiti includono, a partire dal 2030, l'obbligo di utilizzare contenuto riciclato e di garantire la riciclabilità, la minimizzazione degli imballaggi e l'eliminazione di alcuni prodotti monouso, tuttavia, il mercato offre già numerose soluzioni che anticipano quelle che potrebbero diventare richieste future, come l'adozione di materiali riciclabili, sistemi di riuso e riutilizzo, e opzioni di ricarica e rimpiazzo. Queste iniziative mirano a rendere i prodotti più attrattivi per i consumatori, in un'ottica di sostenibilità.

Sarà comunque necessario fare delle opportune considerazioni che riassumiamo nella tabella sotto riportata.

Istituto Italiano Imballaggio ha già ampiamente trattato la valutazione del Packaging Cosmetico nelle Linee Guida pubblicate nel 2019 e 2023^{15,16}.

Packaging food	Packaging cosmetico
Lista positiva (allegato I reg.UE10/2011)	Lista negativa (allegato II e III del reg.1223/2009/CE)
Le valutazioni tossicologiche per il Food sono state eseguite considerando l'ingestione	Il cosmetico ha un'applicazione cutanea e l'esposizione può cambiare a seconda della tipologia di prodotti (Rinse-off, Leave on, make up, ...)
L'esposizione viene calcolata considerando che un individuo adulto ingerisce 1kg di alimento al giorno	L'applicazione giornaliera è bassa (circa 50 grammi) e varia a seconda della tipologia di cosmetico
Gli alimenti sono suddivisi in acquosi, acidi, alcoolici, semigrassi, grassi, secchi	Varie matrici con esposizioni diverse (rinse-off, leave-on, make up, tinture, ...) talvolta diverse dagli alimenti
Valutazioni tossicologiche e particolare attenzione per SVHC, CMR, ED e sostanze con LMS	Vanno considerate le sostanze CMR, ED ma anche le sostanze sensibilizzanti per la cute (SS)
Si considera 1kg/food contenuto in 6 dm ² di packaging	Il Rapporto Superficie/Volume, può essere a volte sfavorevole (bustine/campioncini/monodose)

¹⁴ *Cosmetic Europe Advisory Document "INFORMATION EXCHANGE ON COSMETIC PACKAGING MATERIALS ALONG THE VALUE CHAIN IN THE CONTEXT OF THE EU COSMETICS REGULATION EC 1223/2009"* 13 June 2019

¹⁵ *Linee Guida Suggestioni operative per gli adempimenti in tema di packaging previsti dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici"* Istituto Italiano Imballaggio 2019

¹⁶ *Linee guida Suggestioni operative per gli adempimenti in tema di packaging previsti dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetic. Parte 2: Valutazione della sicurezza mediante approccio analitico sul packaging primario in materia plastica riciclata -Istituto Italiano Imballaggio-2023*



ALLEGATO 3

Quadro normativo sulla sostenibilità, Deforestazione e Rendicontazione ESG

Il Regolamento sull'Unione Europea contro la Deforestazione (EUDR) è una normativa fondamentale che stabilisce misure per evitare che i prodotti commercializzati nell'UE contribuiscano alla deforestazione globale. L'introduzione di questa legge ha un impatto diretto sul settore del packaging per il lusso, poiché molti dei materiali impiegati, come legno, carta, olio di palma e gomma, provengono da risorse naturali potenzialmente coinvolte in pratiche deforestanti.

L'EUDR si applica a tutti i prodotti commercializzati nell'UE che contengono materiali direttamente collegati alla deforestazione.

Nel contesto del packaging per il lusso, questo impatto è rilevante per l'uso di materiali come carta, cartone e legno, spesso impiegati per il packaging di prodotti di alta gamma.

OBBLIGHI DELLE AZIENDE DEL SETTORE PACKAGING PER IL LUSSO

Le aziende operanti nel settore del packaging per il lusso devono essere pienamente consapevoli dei seguenti obblighi imposti dal EUDR:

- **Tracciabilità e Trasparenza:** Le aziende sono tenute a raccogliere dati geolocalizzati per monitorare l'origine delle materie prime e garantire che non provengano da aree deforestate dopo il 31 dicembre 2020.
- **Due Diligence:** Le imprese devono effettuare un'accurata due diligence, verificando che i fornitori rispettino i criteri previsti dal regolamento e non utilizzino risorse che provengano da terre deforestate.
- **Certificazione delle Materie Prime:** I materiali come il legno, la gomma e altri derivati devono essere certificati come provenienti da fonti sostenibili.

L'implementazione di **sistemi di tracciabilità**

avanzati, come la **blockchain**, è diventata una pratica fondamentale per le aziende che operano in questo settore, questi sistemi garantiscono la trasparenza della filiera, permettendo di certificare l'origine dei materiali e ridurre il rischio di utilizzo di materie prime non conformi.

Il packaging di lusso deve affrontare diverse sfide in relazione all'EUDR, ma anche delle opportunità significative:

- **Impatto diretto sul packaging:** L'uso di carta, cartone e legno, materiali ampiamente utilizzati per il packaging per il lusso, è direttamente influenzato dalle normative EUDR. Pertanto, le aziende devono garantire che i materiali utilizzati provengano da fonti responsabili e non contribuiscano alla deforestazione.
- **Sostenibilità e immagine del marchio:** L'adozione di pratiche sostenibili non è solo una necessità per conformarsi alla legge, ma anche una strategia efficace per migliorare l'immagine del marchio, promuovendo l'impegno verso l'ambiente e la responsabilità sociale.
- **Costi e gestione della filiera:** L'introduzione di controlli più rigorosi lungo la filiera potrebbe comportare aumenti dei costi, ma favorirà nel lungo periodo una maggiore stabilità e una gestione più responsabile delle risorse naturali.

ESEMPI PRATICI DI CONFORMITÀ ALL'EUDR NEL PACKAGING PER IL LUSSO

Case Study 1: Utilizzo di Legno Certificato FSC: Un'importante azienda di packaging per il lusso ha introdotto l'uso esclusivo di legno certificato FSC (Forest Stewardship Council) per i propri prodotti di packaging, garantendo che tutte le risorse naturali impiegate fossero provenienti da foreste gestite in modo sostenibile.

Case Study 2: Tracciabilità tramite Blockchain: Un altro marchio di alta gamma ha implementato un sistema di tracciabilità blockchain per monitorare



l'origine del materiale utilizzato per il packaging dei propri articoli. Ogni prodotto venduto è accompagnato da un codice QR che consente al consumatore di accedere alla storia del materiale utilizzato, dal suo punto di origine fino alla sua lavorazione.

STRATEGIA DI ADATTAMENTO ALLE NORMATIVE EUDR PER LE AZIENDE DI PACKAGING PER IL LUSO

Per assicurare la conformità al regolamento EUDR, le aziende del settore packaging per il lusso devono seguire un piano in più fasi:

1. **Audit della filiera:** le aziende dovrebbero iniziare con un audit interno della filiera di approvvigionamento per verificare la conformità alle normative EUDR. Questo include una mappatura completa di tutti i fornitori di materiali e l'analisi delle loro pratiche sostenibili
2. **Sistemi di monitoraggio e certificazione:** è fondamentale implementare sistemi di monitoraggio che tracciano l'origine delle materie prime utilizzate per il packaging. La certificazione attraverso enti riconosciuti, come FSC e PEFC per il legno, è essenziale per dimostrare la conformità.
3. **Educazione e collaborazione con i fornitori:** formare i propri fornitori sulle normative EUDR e collaborare con essi per garantire che tutti i materiali utilizzati per il packaging rispettino gli standard di sostenibilità richiesti.
4. **Comunicazione con il cliente:** creare una strategia di comunicazione che evidenzi l'impegno dell'azienda nella sostenibilità e nella conformità alle normative, utilizzando etichette e certificazioni che sottolineano l'origine responsabile dei materiali.

Le aziende del settore del packaging per il lusso devono affrontare il regolamento EUDR come un'opportunità per innovare e distinguersi nel mercato.

Adottando pratiche sostenibili, utilizzando materiali certificati e implementando sistemi di trac-

ciabilità avanzati, possono non solo garantire la conformità alle normative, ma anche migliorare la loro immagine di brand e rispondere alla crescente domanda di responsabilità ambientale da parte dei consumatori.

RIFERIMENTI E FONTI

- Regolamento (UE) 2023/1115 sul commercio di beni legati alla deforestazione
- FSC (Forest Stewardship Council): Certificazione di Sostenibilità per il Legno
- PEFC (Programme for the endorsement of Forest Certification)

L'industria del packaging per il lusso sta affrontando una trasformazione epocale dovuta all'introduzione della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e della Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Queste direttive impongono una maggiore trasparenza e responsabilità nella gestione della sostenibilità ambientale e sociale, coinvolgendo l'intera catena del valore.

CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING DIRECTIVE (CSRD)

La CSRD si applica a tutte le aziende con almeno due dei seguenti criteri:

- Fatturato superiore a 40 milioni di euro;
- Attivo patrimoniale superiore a 20 milioni di euro;
- Oltre 250 dipendenti.

A partire dal 2024, le aziende soggette a questa direttiva dovranno presentare report di sostenibilità secondo gli standard European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

Le aziende devono integrare la sostenibilità nella loro strategia e nelle pratiche operative. I principali punti di adeguamento includono:

- Materiali Sostenibili: utilizzo di materie prime riciclate, rinnovabili o biodegradabili.
- Impatto Ambientale: Monitoraggio delle emissioni di CO² nella produzione del packaging.



- Economia Circolare: Implementazione di sistemi di riutilizzo e riduzione degli sprechi.
- Trasparenza e Tracciabilità: Reporting dettagliato sulle fonti dei materiali e sui fornitori.

CORPORATE SUSTAINABILITY DUE DILIGENCE DIRECTIVE (CSDDD)

La CSDDD impone alle aziende di identificare, prevenire, mitigare e rendicontare gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente lungo tutta la catena del valore.

Questo include il packaging per il lusso, che deve

conformarsi a standard di sostenibilità più elevati. Le implicazioni per il packaging per il lusso sono:

- Audit della Supply Chain: Controlli periodici sui fornitori per garantire il rispetto degli standard ambientali e sociali.
- Processi di Produzione Sostenibili: Riduzione dell'uso di sostanze chimiche pericolose e implementazione di pratiche di produzione a basso impatto.
- Diritti dei Lavoratori: Garanzia di condizioni di lavoro etiche e sicure presso i fornitori di materiali per il packaging.

ROADMAP PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO

Fase	Azione
1. Analisi	Valutazione dello stato attuale della conformità aziendale rispetto a CSRD e CSDDD
2. Strategia	Definizione di obiettivi e KPI per migliorare la sostenibilità del packaging
3. Implementazione	Introduzione di materiali innovativi e revisione della supply chain
4. Monitoraggio	Reporting periodico sui progressi e verifica tramite audit interni ed esterni
5. Comunicazione	Pubblicazione dei risultati per dimostrare l'impegno verso la sostenibilità

L'adeguamento alle direttive CSRD e CSDDD rappresenta una sfida ma anche un'opportunità strategica per il settore del packaging di lusso. Le aziende che adottano pratiche sostenibili non solo si conformano alla normativa, ma migliorano la loro immagine e rafforzano la fiducia dei consumatori.

Il 26 febbraio 2025 la Commissione Europea (CE) ha pubblicato i cd. «Pacchetti Omnibus», due pacchetti di proposte volte a favorire la semplificazione di alcune disposizioni normative già esistenti nel panorama normativo europeo (CSRD, EU Taxonomy e CBAM).

Le aree di intervento sono:

Rendicontazione di sostenibilità (CSRD), Due diligence della sostenibilità (CSDDD), **Tassono-**

mia UE, Meccanismo di Adeguamento del carbonio alla frontiera (CBAM).

In particolare le Direttive CSRD, CS3D seguono un iter complesso che coinvolge il Parlamento Europeo, il Consiglio dell'UE e la Commissione Europea con:

1. Consultazioni della Commissione Europea per raccogliere input dai vari stakeholder.
2. Proposta legislativa della Commissione Europea che viene sottoposta a discussione.
3. Accordo in trilogia tra Parlamento, Consiglio e Commissione per definire il testo finale.
4. Adozione del Parlamento Europeo seguita dall'approvazione del Consiglio dell'UE.
5. Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE.



6. Recepimento nelle leggi nazionali da parte degli Stati membri.

7. Il posticipo al 2028 degli obblighi di rendicontazione per le grandi aziende e le PMI quotate (il cosiddetto “Stop the clock”).

8. L’innalzamento del limite dimensionale da 250 a più di 1.000 dipendenti.

9. La semplificazione e riduzione degli standard di rendicontazione (ESRS).

Un aspetto importante del regolamento Omnibus riguarda la rendicontazione della catena del valore (nella quale ricadrebbero numerose imprese che compongono la filiera del packaging di lusso). Le imprese obbligate a rendicontare, infatti, non saranno più obbligate ad ottenere dati da tutti i fornitori, ma solo dove è ragionevole farlo. Ci saranno limitazioni sui dati richiesti alle PMI le quali potranno aderire ad un nuovo standard di rendicontazione volontario (VSME).

Permane inoltre l’obbligo di avere una verifica indipendente (la cosiddetta assurance) dei dati ESG, ma questa potrà rimanere limitata (limited assurance) e non sarà obbligatoria una verifica più approfondita (reasonable assurance) se non su base volontaria.

Il 3 aprile il Parlamento europeo ha approvato con procedura d’urgenza la proposta “Stop the clock”. L’atto legislativo è poi stato pubblicato in gazzetta ufficiale pochi giorni dopo e, entro il 31 dicembre 2025, gli stati membri dovranno recepire la direttiva nel loro diritto nazionale.

Tale revisione comporterebbe una drastica riduzione del numero di imprese coinvolte, passando da oltre 50.000 a meno di 7.000 in tutta l’Unione Europea. In particolare a livello di timing, esso prevede lo spostamento in avanti di 2 anni (non ancora ratificato in Italia) sulla partenza dell’obbligo di rendicontazione per tutte le aziende che avrebbero dovuto pubblicare il loro primo bilancio nel 2026 e che quindi lo dovranno fare nel 2028, sui dati del 2027. Il 23 giugno 2025, i rappresentanti degli

Stati membri si sono espressi positivamente circa il mandato negoziale del Consiglio sulla proposta di semplificazione del pacchetto Omnibus I, adottato dalla Commissione il 26 febbraio 2025, proponendo alcune differenze a dispetto delle soglie di organico e di patrimonio netto che sono rimaste immutate:

- 250 milioni di euro di fatturato;
- introduzione di una clausola di revisione (“review clause”) riguardante una possibile futura estensione dell’ambito di applicazione della direttiva in futuro.

L’obiettivo del pacchetto Omnibus è evitare che l’impatto della CSRD, pur importante in ottica di trasparenza ESG, diventi eccessivamente oneroso o tecnicamente complesso nel breve periodo, permettendo una transizione più graduale.

Mentre i Regolamenti delegati ESRS, EU TAXONOMY, CBAM seguiranno un iter più snello rispetto alle direttive e non richiedono il recepimento negli ordinamenti nazionali. In particolare l’iter prevede:

1. Mandato della Commissione Europea, che avvia il processo normativo.
2. Consultazione con le Autorità di Vigilanza Europee (ESA) per ottenere pareri tecnici.
3. Trasmissione dei pareri alla Commissione Europea, che redige e adotta gli atti.
4. Periodo di obiezione del Parlamento Europeo e del Consiglio, limitato a una verifica formale.
5. Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE, che rende il regolamento immediatamente applicabile negli Stati membri.

I potenziali impatti sulle normative esistenti con la CSRD sono:

Introduzione di un «value chain cap»: le Organizzazioni rientranti nell’ambito di applicazione della CSRD non potranno richiedere alle PMI della propria catena del valore informazioni in aggiunta rispetto a quelle contenute nella versione volontaria dello standard dedicata alle PMI non quotate (VSME). Tale proposta intende «proteggere»



le imprese più piccole da richieste eccessive di informazioni sulla sostenibilità (cd. effetto «trickle down»).

Semplificazione degli standard ESRS: la CE intende apportare semplificare le serie di indicatori ESRS già rilasciate (ESRS 1 e 2 + Topical Standards). Tale revisione riguarderà soprattutto i datapoint «descrittivi» (non ci si attendono modifiche sostanziali con riferimento ai datapoint quantitativi), fornirà maggiori chiarimenti sulle modalità di applicazione dei requisiti di disclosure ritenuti poco chiari, migliorerà la coerenza con le altre normative europee (es: piano d'azione sulla sustainable finance) e fornirà indicazioni più puntuali sull'applicazione del principio di doppia rilevanza. Verrà inoltre migliorata l'interoperabilità con gli altri standard globali (es: IFRS).

Eliminazione degli standard settoriali: la CE propone di sospendere lo sviluppo di standard settoriali, al fine di evitare un ulteriore incremento dei requisiti di disclosure per le aziende nel breve termine.

Rimozione della reasonable assurance: la CE propone di sospendere il progressivo passaggio da un'asseverazione «limitata» della rendicontazione sulla sostenibilità (prassi attualmente in essere ai sensi della CSRD e del D. Lgs. 125/2024) ad una cd. «reasonable assurance», in modo tale da prevenire ulteriori oneri in questo ambito per le aziende.

Standard per la rendicontazione volontaria: per le imprese non soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità, la CE propone di sviluppare uno standard proporzionato ad uso volontario da predisporre a partire dagli attuali VSME.

I potenziali impatti sulle normative esistenti per la Tassonomia UE sono:

Perimetro di applicazione: la CE propone di restringere il ventaglio di Organizzazioni obbligate a rendicontare le informazioni ai sensi del Reg. UE 2020/852 alle sole aziende con ricavi netti > 450 milioni di euro e n. dipendenti > 1.000.

L'attività rimarrebbe volontaria per le aziende

incluse nell'ambito di applicazione della CSRD ma con ricavi netti < 450 milioni di euro. Tali Organizzazioni potrebbero evitare la rendicontazione degli Opex e rendicontare un livello di allineamento «parziale» con riferimento a ricavi e capex.

Materialità delle attività: proposta di rendere volontaria la rendicontazione dei KPI «tassonomici» non finanziariamente rilevanti, ovvero, relativi a quelle attività che cumulativamente non superano il 10% del totale di fatturato, spese in conto capitale o spese operative.

Rendicontazione facoltativa degli Opex: proposta di rendere facoltativa la rendicontazione delle spese operative connesse ad attività che rappresentano meno del 25% del fatturato dell'azienda.

Semplificazione della Rendicontazione: si propone una semplificazione dei criteri di Do No Significant Harm (DNSH) relativi alla prevenzione e mitigazione dell'inquinamento, nonché una semplificazione complessiva dei template da riportare nella rendicontazione sulla sostenibilità.

Semplificazioni nel calcolo della Tassonomia da parte delle imprese finanziarie: la proposta della CE riguarda l'esclusione dal denominatore del GAR delle esposizioni relative a Controparti escluse dall'ambito di applicazione della CSRD, nonché il rimando (dal FY 2025 al FY 2026) della scadenza prevista per la rendicontazione di alcuni template.

I potenziali impatti sulle normative esistenti per la CS3D - Corporate Sustainability Due Diligence Directive sono:

Rinvio del recepimento da parte dei Paesi Membri e della prima applicazione: si propone di posticipare il termine di recepimento per gli Stati Membri da luglio 2026 a luglio 2027 e la data di applicazione da parte della prima «Wave» di aziende da luglio 2027 a luglio 2028.

Limitazione al coinvolgimento degli altri attori della Filiera (Solo il «Tier 1»): le proposte limiterebbero gli obblighi di svolgimento della due diligence sui soli partner commerciali diretti («Tier



1»), esonerando le imprese dal valutare gli impatti ambientali e sociali relativi alle altre fasi della catena del valore (a meno che non vi siano informazioni plausibili che suggeriscano la presenza di potenziali impatti negativi).

Scudo per le PMI per limitare le richieste di informazioni: per mappare gli impatti negativi nella catena del valore, le grandi imprese soggette a CS3D dovrebbero limitare le richieste di informazioni avanzate verso le Organizzazioni del Tier 1 a quanto incluso degli ESRS VSME qualora tali aziende si configurino come PMI o SMC (imprese con meno di 500 dipendenti).

Informazioni aggiuntive potrebbero essere richieste solo giudicate essenziali e impossibili da ottenere tramite altri canali.

Eliminazione dell'obbligo di risoluzione contrattuale: le proposte Omnibus porterebbero all'eliminazione dell'obbligo di porre fine a un rapporto commerciale in caso di identificazione di impatti gravi sulla sfera ESG da parte del partner commerciale in questione. Le proposte prevedono altresì una «sospensione» del rapporto.

Semplificazione dello Stakeholder Engagement: le modifiche proposte alla CSDDD semplificano la definizione di “parti interessate” includendo solo i lavoratori, i loro rappresentanti e gli individui e le comunità “direttamente” interessati dalle operazioni dell'impresa. Inoltre, le imprese sarebbero tenute a coinvolgere le parti interessate soltanto qualora ritenute “rilevanti” all'interno della specifica fase del processo di due diligence.

Riduzione della frequenza delle valutazioni periodiche: la proposta prevede una riduzione nella frequenza delle valutazioni periodiche e degli aggiornamenti delle politiche di dovuta diligenza da 1 anno a 5 anni.

Tuttavia, riconosce che le relazioni commerciali e i rischi possono evolvere nel tempo, rendendo necessari aggiornamenti in caso di nuove linee di business, prodotti, servizi o acquisizioni.

Eliminazione del requisito della “Messa in Atto” del Piano di Transizione Climatica: la proposta elimina il requisito della “messa in atto” del piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, allineandolo al regime di rendicontazione della sostenibilità e garantendo che il piano includa azioni di attuazione oltre a quelle chiave per raggiungere gli obiettivi climatici, fornendo ulteriore chiarezza alle imprese.

Eliminazione del Tetto Minimo per le Sanzioni Pecuniarie al 5% del fatturato: le modifiche proposte eliminano il 5% del fatturato come tetto minimo per le sanzioni pecuniarie, stabilendo un principio generale secondo cui gli Stati membri non devono fissare un tetto che impedisca alle autorità di vigilanza di imporre sanzioni in conformità ai fattori e ai principi della direttiva.

Eliminazione della Responsabilità Civile a Livello UE: le modifiche proposte eliminano il regime di responsabilità civile a livello UE e l'obbligo per gli Stati membri di consentire alle vittime di essere rappresentate da associazioni della società civile dinanzi ai tribunali.

In merito all'aggiornamento OMNIBUS va ricordato che: il 1° luglio 2025, la scadenza per la presentazione del parere tecnico dell'EFRAG, sulla revisione e la semplificazione degli ESRS (European Sustainability Reporting Standards), è stata posticipata dal 31 ottobre al 30 novembre 2025.



ISTITUTO ITALIANO IMBALLAGGIO

È un'associazione tra aziende, che rappresenta il centro di informazione, aggiornamento professionale - erogato da Packaging Meeting Srl - e diffusione della scienza del packaging in Italia.

È la packaging community che mette in contatto e a confronto gli operatori delle diverse filiere della produzione e del mondo dell'utilizzo. Si relaziona con un network di stakeholders e operatori nazionali e internazionali.

ISTITUTO ITALIANO IMBALLAGGIO

Via Cosimo Del Fante 10 - 20122 Milano - Tel. +39 02 58319624
e-mail: istituto@istitutoimballaggio.it - www.istitutoimballaggio.it
P.I. 04839620152 - C.F. 00266710284